



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 302/12

di iniziativa del Consigliere G. GALLO, F. MANCUSO, D. GIANNETTA, P.

STRAFACE, G. CRINO', S. MANNARINO, F. DE NISI recante:

"Disciplina delle attività escursionistiche ed istituzione della Rete Escursionistica della Calabria";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	9/7/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	9/7/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4
NUMERO ARTICOLI	

Normativa citata

- L.R. 15 marzo 2023, n. 12 pag. 4
Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 39 e art. 51 pag. 14
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11 pag. 19
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- L. 26 gennaio 1963, n. 91 pag. 21
Riordinamento del Club alpino italiano
- Reg. (CE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831/UE pag. 26
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE pag. 41
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).

Normativa comparata

- Abruzzo L.R. 27 dicembre 2016, n. 42 pag. 54
Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.
- Emilia - Romagna L.R. 26 luglio 2013, n. 14 pag. 70
Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche
- Liguria L.R. 16 giugno 2009, n. 24 pag. 82
Rete di fruizione escursionistica della Liguria
- Lombardia L.R. 27 febbraio 2017, n. 5 pag. 101
Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico.
- Marche L.R. 18 gennaio 2010, n. 2 pag. 113
Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche
- Puglia L.R. 25 agosto 2003, n. 21 pag. 124

Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia.

Toscana L.R. 20 marzo 1998, n. 17

pag. 129

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche

Documentazione citata

Protocollo d'intesa

pag. 135

per un turismo montano sostenibile tra il Ministero del Turismo e il Club Alpino Italiano

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza 180/2019 Corte Costituzionale

pag. 141

giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», e della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti).

L.R. 15 marzo 2023, n. 12 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 marzo 2023, n. 64.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Finalità e oggetto.*

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette), disciplina la promozione e la valorizzazione dei Cammini di Calabria e il riconoscimento dei cammini di interesse regionale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio religioso, naturale e storico-agricolo-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo ecosostenibile e implementare l'offerta culturale, enogastronomica e turistica regionale ⁽²⁾.

2. La Regione Calabria, al fine di valorizzare i Cammini di Calabria e promuovere lo sviluppo del territorio, applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, promuove una politica integrata di gestione e manutenzione del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, di conoscenza delle tradizioni locali, dei prodotti enogastronomici, nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, per favorire lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, i pellegrinaggi e diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aperto in ottica smart tourism, utilizzando le nuove tecnologie per creare un'offerta turistica di tipo esperienziale e altamente personalizzabile con particolare attenzione ai temi dell'ambiente, dell'energia e della mobilità.

(2) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47](#), a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 *Definizioni e caratteristiche dei Cammini di Calabria.*

1. La Regione Calabria, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, definisce e individua i Cammini di Calabria.

2. I Cammini di Calabria sono costituiti da cammini, vie e itinerari, secondo le modalità di indicazione utilizzate nella sentieristica del Club Alpino Italiano (CAI), da percorrere a piedi, in bici, a cavallo o con altro mezzo di trasporto alternativo non motorizzato, a eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti con ridotte capacità motorie o per attività di soccorso, protezione civile o manutenzione, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

3. Ai fini della presente legge si intendono per Cammini di Calabria, anche alternativamente:

a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013) 67 adottata il 18 dicembre 2013;

b) itinerari interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;

c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;

d) cammini realizzati o da completare già finanziati in seguito alla partecipazione a bandi indetti dalla Regione Calabria o, comunque, già riconosciuti;

e) itinerari, vie e cammini calabresi, esistenti o da completare, compresi quelli religiosi riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), dalla Conferenza Episcopale Calabria (CEC) e dalle diocesi di appartenenza, attraversati dai cammini religiosi, nonché riconosciuti da altre confessioni religiose;

f) cammini riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4;

g) cammini appositamente individuati come tali dalla Regione in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significative manifestazioni di fede dei pellegrini, da fatti storici, culturali o da tradizioni popolari ricostruibili e documentate, nonché da aspetti naturalistici, paesaggistici ed enogastronomici.

4. I cammini di cui alla presente legge garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza e la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità, anche visiva.

5. I cammini di cui al presente articolo sono inseriti nel Catasto regionale dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 5.

Art. 3 *Gestione dei Cammini di Calabria.*

1. La gestione dei Cammini di Calabria, limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in

materia e, in particolare, dalla [legge 394/1991](#), compete a coloro che sono individuati come gestori nel provvedimento di riconoscimento ⁽³⁾.

2. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati, salvi i diritti di terzi:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali, dalle Associazioni Pro Loco di cui alla [legge regionale 19 novembre 2020, n. 22](#) (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) da associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, agricolo e da enti ecclesiastici;

c) da enti e associazioni del Terzo settore;

d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra soggetti di cui alle lettere a), b), c).

3. Ai soggetti gestori dei cammini competono, altresì, la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivarne la fruizione nel rispetto delle direttive regionali.

4. L'universale accessibilità di cui all'articolo 2, comma 4, comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione di garantire il superamento delle barriere architettoniche, quando ciò risulta tecnicamente e logisticamente fattibile, rendendo, comunque, con ogni mezzo utile e sicuro, i cammini fruibili da persone con disabilità avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni rappresentative di tali soggetti.

5. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità stabilite dalla legge applicabile, nonché tramite convenzioni da stipularsi anche tra i proprietari di eventuali tratti della viabilità privata e i gestori dei cammini; se necessita o richiesto dal proprietario privato si usano strutture di separazione a basso impatto visivo e sono allestiti passaggi in sicurezza per i camminatori che non compromettano la proprietà privata.

6. La segnaletica ufficiale di ogni cammino riconosciuto è conforme a quanto stabilito nel regolamento di attuazione. Ove possibile, è fatto uso di segnaletica in braille e QR-code da apporre nella parte superiore della segnaletica in pietra per l'utilizzo dell'App ufficiale del cammino.

7. I soggetti gestori dei Cammini di Calabria iscritti nel Catasto di cui all'articolo 5, riportano nella pagina iniziale del sito ufficiale, nell'App ufficiale e sulle proprie pagine di social network, il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria".

8. I gestori dei cammini possono:

a) siglare protocolli di intesa con gli enti locali e ogni altro ente o impresa o altri soggetti che offrano e garantiscano servizi all'interno del cammino;

b) siglare protocolli d'intesa e concedere in uso i loghi di riconoscimento del cammino a imprenditori e imprese del territorio ai fini di una maggiore connessione tra imprese-servizi e cammini;

c) siglare protocolli d'intesa, al fine del coinvolgimento nel percorso dei cammini, con le unioni o associazioni nazionali di protezione sociale dei diversamente abili, con associazioni nazionali che abbiano come primario obiettivo la tutela e conservazione delle aree naturali, boschive, agricole, di interesse culturale, artistico e archeologico,

nonché con le diocesi attraversate da cammini religiosi, nonché con autorità di altre confessioni religiose.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 20, comma 1*, della medesima legge).

Art. 4 *Riconoscimento dei Cammini di Calabria.*

1. La Giunta regionale riconosce i cammini o su propria iniziativa, sentito il Coordinamento dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 11, oppure a istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. L'istanza di riconoscimento, redatta secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 12, contiene:

a) il tracciato cartografico del cammino di cui si chiede il riconoscimento, la relativa cartografia, le tracce gps, le informazioni dettagliate sull'anagrafica del cammino, sul numero e la descrizione delle tappe e sugli attraversamenti dei borghi;

b) una relazione sull'accessibilità e la fruibilità del cammino, con indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e dei tempi medi di percorrenza per categoria di utenti;

c) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico, popolare, fra i luoghi e le caratteristiche dei luoghi interessati dall'itinerario;

d) l'indicazione dell'ente gestore;

e) il piano di utilizzo del cammino;

f) la segnaletica ufficiale di riconoscimento utilizzata e il logo del cammino;

g) l'indicazione del sito web del cammino al fine di verificare tutte le informazioni contenute nell'istanza di riconoscimento.

Art. 5 *Catasto dei Cammini di Calabria.*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il dipartimento competente in materia di turismo, con le risorse umane e strumentali e senza oneri a carico del bilancio regionale, è istituito il Catasto regionale dei Cammini di Calabria, cui sono iscritti i cammini di cui all'articolo 2.

2. Il Catasto è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 12, previa condivisione con il Coordinamento di cui all'articolo 11, ed è pubblicato in apposita sezione dei siti istituzionali regionali, in modo da garantire il libero accesso dei dati in esso contenuti.

3. In sede di prima implementazione il Catasto dei Cammini di Calabria tiene conto del Catasto regionale dei sentieri redatto dal CAI.

Art. 6 *Promozione dei Cammini di Calabria.*

1. Nell'ambito dell'attività di promozione regionale la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, sentito il Coordinamento regionale dei Cammini di Calabria e gli enti e le associazioni di riferimento, promuove i cammini di cui alla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative sul territorio per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei cammini di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.

3. Utilizzando le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione può finanziare progetti e riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 per:

a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire e incentivare la conoscenza, la tutela e valorizzazione dei cammini e dei beni culturali e religiosi ricadenti nelle aree limitrofe, nonché per l'accoglienza dei pellegrini e di quanti utilizzano gli stessi cammini;

b) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e incrementare la fruibilità dei cammini;

c) la promozione della banca dati e della digitalizzazione dei Cammini di Calabria;

d) lo svolgimento di manifestazioni e iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico, monumentale, agricolo, forestale ed enogastronomico, nonché le attività di comunicazione e informative connesse;

e) gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di creazione e ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione nel Catasto dei Cammini di Calabria;

f) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti dei Cammini di Calabria, in funzione dello sviluppo lento, con la promozione della vacanza a piedi.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel pieno rispetto delle condizioni previste dal [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013](#) relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti "de minimis", ovvero del [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014](#) di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché di ogni altra norma vigente in materia.

5. Per favorire la promozione e agevolare la gestione dei cammini di cui alla presente legge, la Regione può stipulare, con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, accordi con associazioni, fondazioni o altre organizzazioni, che hanno tra i propri scopi statuari, anche se non in forma esclusiva, la promozione o la valorizzazione di itinerari religiosi, naturalistici, enogastronomici e culturali e la loro salvaguardia e ripristino.

Art. 7 *Valorizzazione dei Cammini di Calabria.*

1. Al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta regionale dei cammini e consentire la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può individuare misure per:

- a) promuovere la creazione di una banca dati informatica regionale dei Cammini di Calabria;
 - b) promuovere la creazione di una piattaforma per la raccolta, indicizzazione e fruizione dei dati geo referenziati e lo sviluppo di servizi innovativi in ottica smart tourism;
 - c) promuovere soluzioni tecnologiche IoT per la gestione e valorizzazione dei cammini;
 - d) favorire progetti strategici per il miglioramento della qualità dei cammini e dei servizi a essi correlati;
 - e) favorire l'introduzione di infrastrutture a sostegno della transizione energetica e la mobilità con mezzi elettrici;
 - f) implementare azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche, religiose con le attività agricole, enogastronomiche, artigianali e culturali;
 - g) promuovere e pubblicizzare con canali idonei, sul sito istituzionale e su altri siti tematici esistenti, il Catasto dei Cammini di Calabria istituito e disciplinato dall'articolo 5;
 - h) promuovere intese con altre Regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;
 - i) realizzare un sistema di rete tra i cammini individuando tracciati di possibili collegamenti tra gli stessi;
 - j) promuovere iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini calabresi che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.
-

Art. 8 *Carta dell'escursionista.*

1. È istituita la Carta dell'escursionista, documento che permette a chi percorre i Cammini di Calabria di avere un riconoscimento nei luoghi che attraversa o in cui alloggia e usufruisce dei servizi.

2. La Carta dell'escursionista:

- a) reca sulla pagina di copertina il logo della Regione Calabria, la dicitura "Cammino di Calabria", l'identificazione del cammino per cui è rilasciata e dell'ente gestore del cammino e l'elenco dei comuni e dei borghi ricadenti nell'itinerario;
 - b) presenta appositi spazi in cui apporre il timbro dei comuni, dei borghi e delle strutture ricettive attraversati;
 - c) può essere rilasciata anche in formato elettronico, contenente le informazioni di cui alle lettere a) e b) e, in tal caso, è associata all'App ufficiale dei Cammini di Calabria.
-

Art. 9 *Punti di sosta e di ristoro.*

1. Lungo i cammini sono utilizzabili i fabbricati esistenti, anche non funzionali, dietro presentazione di istanza o di progetto complessivo al competente Comune, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto della proprietà pubblica e privata, delle norme urbanistiche ed edilizie e delle norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
 2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione anche non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, delle province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso ai gestori del cammino senza oneri a carico degli enti, alle associazioni rappresentative del settore escursionistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
 4. Gli immobili e i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale e nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti dei singoli enti.
 5. Lungo il tracciato dei cammini, nella parte extraurbana, in una fascia di ampiezza non superiore ai trecento metri lineari rispetto al tracciato del cammino, rispettando gli adempimenti prescritti dalla normativa edilizia e urbanistica, a cura dell'Ente gestore e senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale, possono essere dislocati manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla fornitura di servizi agli utenti dell'itinerario, con prevalenza dell'utilizzo e della vendita di prodotti agricoli a chilometri zero e prodotti alimentari legati alle attività agricole e alla tipicità del territorio, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. I tracciati dei cammini e l'*app* della rete dei Cammini di Calabria segnalano la presenza delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche e sociali iscritte nei relativi elenchi della Regione Calabria e, tramite manifestazione di interesse da parte del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, delle imprese agricole che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ovvero che svolgono attività di enoturismo ai sensi del [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, n. 2779](#) (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), dei punti di vendita diretta di tali imprese agricole, di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, di agricamping.
-

Art. 10 *Dichiarazione di pubblico interesse regionale.*

1. I percorsi compresi nei cammini riconosciuti ai sensi della presente legge sono considerati di interesse pubblico regionale in relazione alle funzioni e ai valori

naturalistici, paesaggistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, storici, religiosi e di tutela del territorio.

2. Prima dell'inserimento nei cammini di tratti di proprietà privata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'[articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), tra gli enti competenti e i proprietari o titolari di altri diritti reali, per definire le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata. Nelle aree naturali protette gli accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione.

Art. 11 *Coordinamento dei Cammini di Calabria.*

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli assessori con delega all'agricoltura, al turismo, all'ambiente e alla cultura, è costituito il Coordinamento dei Cammini di Calabria, avente funzioni consultive e di raccordo.

2. Il Coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Giunta regionale o suo delegato ed è composto, prevista intesa con gli enti di appartenenza estranei all'amministrazione regionale e su designazione dei medesimi:

- a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di agricoltura, turismo, cultura, ambiente, attività produttive o loro delegati;
- b) da due rappresentanti delle aree naturali protette regionali, scelti garantendo il principio di turnazione;
- c) dai responsabili delle Guide ufficiali dei Parchi nazionali della Calabria;
- d) da rappresentanti di associazioni di categoria, della CEC, di organismi, associazioni rappresentative degli agricoltori e operatori turistici individuati dalla Giunta regionale;
- e) dal responsabile/delegato ecclesiale nazionale del turismo religioso della CEI o suo delegato;
- f) dal responsabile nazionale dell'Associazione Italiana Guide Ambientaliste Escursioniste (AIGAE);
- g) da un rappresentante della sezione regionale del CAI;
- h) da un componente della Federazione Italiana Escursionismo (FIE);
- i) dai rappresentanti delle associazioni promotrici dei cammini;
- j) da un rappresentante del Touring Club Italiano ⁽⁴⁾.

3. La composizione del Coordinamento può essere integrata o modificata dalla Giunta regionale con deliberazione che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri.

4. I componenti del Coordinamento svolgono tale ruolo a titolo gratuito, e senza alcun rimborso spese, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.

5. L'attività di supporto al Coordinamento è assicurata dal dipartimento competente in materia di turismo, d'intesa con il dipartimento competente in materia di agricoltura, avvalendosi anche di personale estraneo all'amministrazione che abbia particolare competenza in materia di cammini ma, in ogni caso, senza alcun maggiore onere a carico del bilancio regionale e senza alcun rimborso spese.

(4) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 3*, a decorrere dal 3 febbraio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 12 *Regolamento di attuazione.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore con delega in materia di turismo, di concerto con gli assessori con delega in materia di cultura, agricoltura e ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

- a) le modalità e i requisiti richiesti per la costituzione e il riconoscimento dei gestori dei cammini, nonché le regole per il loro funzionamento;
- b) le modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2, e i criteri per la costituzione dei cammini;
- c) i requisiti infrastrutturali e i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi forniti e dell'accoglienza;
- d) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale del tragitto e le caratteristiche tecniche della segnaletica da installare lungo i cammini;
- e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
- f) le caratteristiche dell'App ufficiale della rete dei Cammini calabresi;
- g) i requisiti per ottenere la Carta dell'escursionista e le relative modalità di rilascio;
- h) l'indicazione delle regole comportamentali e dei diritti e doveri dei possessori della Carta dell'escursionista;
- i) criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di cui all'articolo 9, comma 3;
- j) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione dei cammini che tengano conto della coerenza territoriale, del grado di rappresentatività degli enti e associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini, nonché del non perseguimento di fini di lucro;
- k) le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dei Cammini di Calabria.

2. Nella redazione del regolamento di attuazione la Giunta regionale tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

Art. 13 *Norma di rinvio.*

1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di parchi e aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore.

Art. 14 *Abrogazioni.*

1. È abrogata la [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36](#) (Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese). Restano salvi i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in esecuzione delle norme abrogate.

Art. 15 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ⁽¹⁾.**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 39 *Il sistema di bilancio delle regioni* ⁽¹⁾

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di

previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;

d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

(1) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* ^{(1) (4)}

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'[articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), rispettoso dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#) ⁽³⁾.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera riscrittura di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento. ⁽²⁾

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(1) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(2) Comma così modificato dall' [art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), e, successivamente, dall' [art. 1, comma 952, lett. b\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(3) Lettera aggiunta dall' [art. 1, comma 952, lett. a\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(4) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' [art. 109, comma 2-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

L. 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(commento di giurisprudenza)

Art. 11 *Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento* ⁽⁴⁸⁾

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. ⁽⁴⁹⁾

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. ⁽⁵⁰⁾

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. ⁽⁵³⁾

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. ⁽⁵¹⁾

[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ⁽⁵²⁾]

(48) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. m), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(49) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(50) Comma inserito dall'*art. 3 quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 luglio 1995, n. 273*.

(51) Comma inserito dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(52) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'[Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo [D.Lgs. 104/2010](#).

(53) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 47, L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

L. 26 gennaio 1963, n. 91 ⁽¹⁾.**Riordinamento del Club alpino italiano ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1963, n. 55.

(2) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

1. Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di «Club alpino italiano».

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ^{(3) (4)}.

(3) Nel presente provvedimento le parole «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 13, lett. b), D.L. 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 97*. Successivamente, nel presente provvedimento le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 15, lett. b), D.L. 21 settembre 2019, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 novembre 2019, n. 132*.

(4) Il D.M. 17 settembre 1931 attribuì al Club alpino italiano la personalità giuridica e la L. 17 maggio 1938, n. 1072, ne modificò la denominazione in «Centro Alpinistico Italiano».

2. Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);

f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'[articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217](#), per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe ⁽⁵⁾;

g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale ⁽⁶⁾.

(5) Lettera così sostituita dall'[art. 26, L. 2 gennaio 1989, n. 6](#).

(6) Così sostituito dall'[art. 2, L. 24 dicembre 1985, n. 776](#).

3. La Commissione provinciale, di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#), è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo quando l'esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini ⁽⁷⁾.

Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.

(7) Vedi il D.Lgs.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 218.

4. [Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro per la difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione] ⁽⁸⁾.

(8) Articolo abrogato dall'[art. 1, comma 12, D.L. 12 luglio 2018, n. 86](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2018, n. 97](#).

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

(9) Nel presente provvedimento le parole «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 13, lett. b), [D.L. 12 luglio 2018, n. 86](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2018, n. 97](#). Successivamente, nel presente provvedimento le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 15, lett. b), [D.L. 21 settembre 2019, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 novembre 2019, n. 132](#).

(10) Il contributo annuo è stato aumentato a lire 160.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1971, con [L. 8 febbraio 1971, n. 79](#) (Gazz. Uff. 26 marzo 1971, n. 76); a lire 250.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1974, con [L. 23 dicembre 1974, n. 704](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1975, n. 5); a lire 500.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1980, con [L. 29 novembre 1980, n. 816](#) (Gazz. Uff. 10 dicembre 1980, n. 337). Per la rideterminazione dello stanziamento previsto dal presente articolo vedi l'art. 1, [L. 24 dicembre 1985, n. 776](#), l'art. 2, [L. 24 luglio 2007, n. 119](#), l'art. 1, comma 480, [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) e, successivamente, l'art. 1, comma 717, [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

6. L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'art. 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ⁽¹¹⁾.

(11) Nel presente provvedimento le parole «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 13, lett. a), [D.L. 12 luglio 2018, n. 86](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2018, n. 97](#). Successivamente, nel presente provvedimento le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 15, lett. a), [D.L. 21 settembre 2019, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 novembre 2019, n. 132](#).

7. Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale

dipendente.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ⁽¹²⁾ può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

(12) Nel presente provvedimento le parole «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 13, lett. a), [D.L. 12 luglio 2018, n. 86](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2018, n. 97](#). Successivamente, nel presente provvedimento le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 15, lett. a), [D.L. 21 settembre 2019, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 novembre 2019, n. 132](#).

9. Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'art. 2 della presente legge.

10. Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ⁽¹³⁾, di concerto con il Ministro per il tesoro.

(13) Nel presente provvedimento le parole «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 13, lett. a), [D.L. 12 luglio 2018, n. 86](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2018, n. 97](#). Successivamente, nel presente provvedimento le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 15, lett. a), [D.L. 21 settembre 2019, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 novembre 2019, n. 132](#).

11. Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ⁽¹⁴⁾ di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

(14) Nel presente provvedimento le parole «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 13, lett. a), *D.L. 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 97*. Successivamente, nel presente provvedimento le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 15, lett. a), *D.L. 21 settembre 2019, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 novembre 2019, n. 132*.

12. Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Reg. (CE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831/UE ⁽¹⁾.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2023, L.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il [regolamento \(UE\) 2015/1588](#) del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'[articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Nel [regolamento \(UE\) 2015/1588](#), il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 109 del trattato, che potevano rientrare in una di queste categorie gli aiuti «de minimis» (ossia gli aiuti concessi alla stessa impresa nell'arco di uno specifico periodo di tempo che non superano un importo prestabilito). Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis» non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica.

(2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre espresso la propria politica in merito ai massimali «de minimis» al di sotto dei quali l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato è considerato inapplicabile, prima nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis ⁽³⁾ e quindi nei regolamenti (CE) n. 69/2001 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1998/2006 ⁽⁵⁾ e (UE) n. 1407/2013 ⁽⁶⁾ della Commissione. Il presente regolamento sostituisce il [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) alla sua scadenza.

(3) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#), è opportuno aumentare a 300 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale tiene conto dell'inflazione osservata dall'entrata in vigore del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere

sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ⁽⁷⁾. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o

indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ⁽⁸⁾. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica ⁽⁹⁾.

(5) Per garantire la certezza del diritto e al fine di ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco chiaro ed esauriente di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. La Commissione ha selezionato criteri adeguati ai fini del presente regolamento tra i criteri consolidati utilizzati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione ⁽¹⁰⁾ e all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽¹¹⁾. Dato l'ambito di applicazione del presente regolamento, i criteri dovrebbero essere applicabili sia alle PMI che alle grandi imprese e dovrebbero garantire che un gruppo di imprese collegate sia considerato un'unica impresa ai fini dell'applicazione della norma «de minimis». Tuttavia le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso o gli stessi organismi pubblici non dovrebbero essere considerate imprese collegate. Si dovrebbe pertanto tenere conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso o dagli stessi organismi pubblici, in cui le imprese possono avere un potere decisionale indipendente.

(6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, se sono soddisfatte determinate condizioni. Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita (ad esempio, la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali oppure l'imballaggio delle uova) o la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione non dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività.

(8) Allo stesso modo, in considerazione della natura delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e delle analogie tra tali attività e altre attività di trasformazione e commercializzazione, tale regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Né le attività in azienda o a bordo necessarie per preparare un animale o una pianta per la prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento, né

la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione dovrebbero essere considerate trasformazione o commercializzazione e pertanto il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tali attività.

(9) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ⁽¹²⁾. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti per importi fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati nel settore agricolo né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori agricoli primari. Tali principi si applicano anche al settore della pesca e dell'acquacoltura.

(10) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a beni importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il regolamento n. 1998/2006 «non esclude qualsiasi aiuto che potrebbe incidere sulle esportazioni, ma soltanto quelli che hanno lo scopo diretto, in qualsiasi forma, di sostenere le vendite in un altro Stato» e che «un aiuto agli investimenti, a condizione che esso non sia, in una forma o nell'altra, determinato nel suo principio e nel suo importo dal quantitativo di prodotti esportati, non rientra tra gli «aiuti ad attività connesse all'esportazione», ai sensi dell'[articolo 1, paragrafo 1, lettera d\), del regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) e quindi non rientra nell'ambito d'applicazione di tale disposizione, sebbene gli investimenti in tal modo sostenuti consentano lo sviluppo di prodotti destinati all'esportazione» ⁽¹³⁾. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per lanciare nuovi prodotti o prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(11) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.

(12) Se un'impresa è attiva in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e opera anche in altri settori o svolge altre attività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali altri settori o attività, se lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se un'impresa non può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali «de minimis» ridotti ricevano solo aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, a tutte le attività dell'impresa interessata dovrebbero applicarsi i massimali più bassi.

(13) Devono essere stabilite norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste nei pertinenti regolamenti o decisioni della Commissione. E' inoltre opportuno stabilire norme chiare in materia di cumulo.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato per motivi diversi da quelli in esso indicati, ad esempio perché la misura è conforme al principio dell'operatore in un'economia di mercato o non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla

Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale stabilito in questo regolamento è rispettato.

(15) Il presente regolamento non contempla tutte le situazioni in cui è possibile che una misura non incida sugli scambi tra Stati membri e non falsi o minacci di falsare la concorrenza, Nelle situazioni in cui un beneficiario fornisce beni o presta servizi in una zona limitata (ad esempio, in una regione insulare o ultraperiferica) di uno Stato membro, è poco probabile che il beneficiario attragga clienti da altri Stati membri, per cui è impossibile prevedere che la misura abbia un'incidenza più che marginale sulle condizioni di investimento o di stabilimento transfrontaliero. Le misure di questo tipo dovrebbero essere valutate caso per caso.

(16) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti de minimis trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite per la misura, per evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e per applicare le norme sul cumulo.

(17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare lo stesso metodo di calcolo per calcolare l'importo complessivo degli aiuti concessi. Per facilitare il calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per agevolare un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹⁴⁾.

(18) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è necessario stabilire norme chiare, di facile applicazione e che tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. Per i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 500 000 EUR e un periodo di cinque anni o a 750 000 EUR e un periodo di dieci anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Ciò si basa sull'esperienza della Commissione e tiene conto dell'infrazione osservata dall'entrata in vigore del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) e dell'andamento dell'infrazione previsto durante il periodo di applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare il prestito (ad esempio perché sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori), è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(19) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio ⁽¹⁵⁾, non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitale non superiori al massimale «de minimis».

(20) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate ⁽¹⁶⁾. È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme chiare, che tengano conto sia dell'importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Fissare norme chiare dovrebbe semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino a un massimo dell'80 %, in cui le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante e i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante. Tali norme non dovrebbero applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. In base all'esperienza della Commissione e tenuto conto dell'infrazione osservata dall'entrata in vigore del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) e dell'andamento dell'infrazione previsto durante il periodo di validità del presente regolamento, si dovrebbe considerare che la garanzia abbia un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis» se: i) la garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso; ii) l'importo garantito non supera 2 250 000 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 5 anni. Lo stesso vale se: i) la garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso, ii) l'importo garantito non supera 1 125 000 EUR; e iii) la durata della garanzia non supera 10 anni.

(21) Inoltre, gli Stati membri possono ricorrere a un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie che è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento in vigore all'epoca nel settore degli aiuti di Stato e che è stato approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie ⁽¹⁷⁾ o a comunicazioni successive. Gli Stati membri vi ricorrono soltanto se il metodo approvato riguarda esplicitamente il tipo di garanzie e il tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(22) Nel caso in cui gli aiuti «de minimis» siano attuati tramite intermediari finanziari, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, i) chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o ii) di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o iii) facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento al livello degli intermediari. Per semplificare il trattamento degli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis», nei casi in cui gli Stati membri si avvalgano dell'opzione iii), è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto dell'importo complessivo dei prestiti che comportano aiuti «de minimis» emessi dall'intermediario finanziario nell'arco di tre anni. In base all'esperienza acquisita, la Commissione ritiene che gli intermediari finanziari che concedono prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali ricevano un equivalente sovvenzione lordo che non supera il massimale «de minimis» se l'importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 10 milioni di EUR o se

l'importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 40 milioni di EUR ed è composto da prestiti «de minimis» individuali di importo inferiore a 100 000 EUR, a condizione che il regime «de minimis» sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato.

(23) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale, una misura per il finanziamento del rischio sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite comporti un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis» e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(24) La Commissione ha il dovere di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato siano rispettate e che siano conformi al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l'adempimento di tale compito istituendo gli strumenti necessari per garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'unica impresa in virtù della norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. Gli Stati membri dovrebbero verificare che gli aiuti concessi non superino il massimale stabilito dal presente regolamento e che siano applicate le norme sul cumulo. Per adempiere a tale obbligo, entro il 1° gennaio 2026 gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi inserendole in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione e verificare che ogni nuova concessione di aiuti non superi il massimale pertinente. Il registro centrale contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Le imprese non saranno più tenute, a norma del presente regolamento, a tenere traccia di eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti e a dichiararli, una volta che il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di 3 anni. Ai fini del presente regolamento, il controllo del rispetto del massimale stabilito dal presente regolamento si basa, in linea di principio, sulle informazioni contenute nel registro centrale.

(25) Ciascuno Stato membro può istituire un registro centrale nazionale. I registri centrali nazionali esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati. La Commissione istituirà un registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026.

(26) Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione ⁽¹⁸⁾, tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico ⁽¹⁹⁾, possono essere utilizzate come riferimento per l'istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell'Unione e dei registri centrali nazionali.

(27) Le norme di trasparenza mirano ad assicurare un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. La pubblicazione, in un registro centrale, del nome del beneficiario dell'aiuto risponde al legittimo interesse di garantire trasparenza fornendo al pubblico informazioni in merito all'utilizzo dei fondi degli Stati membri. Non ostacola indebitamente l'esercizio del diritto dei beneficiari alla protezione dei loro dati personali, purché la pubblicazione nel registro centrale dei dati personali sia conforme alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati ⁽²⁰⁾. Gli Stati membri

dovrebbero avere la possibilità di servirsi di pseudonimi per alcune voci specifiche ove necessario per conformarsi alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(28) Il presente regolamento dovrebbe stabilire una serie di condizioni in base alle quali qualsiasi misura che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sia ritenuta tale da incidere sugli scambi tra Stati membri o falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Per questo motivo il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, se risultano soddisfatte tutte le condizioni ivi stabilite. Analogamente, anche gli aiuti che soddisfano i criteri del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 dovrebbero essere considerati esenti dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(29) Alla luce della frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.

(30) Nel caso in cui il periodo di applicazione del presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per gli aiuti «de minimis» contemplati dal regolamento stesso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(3) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

(4) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli [articoli 87 e 88 del trattato CE](#) agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(5) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(6) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(7) Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

(8) Ibidem, punti 112 e 113.

(9) Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.

(10) [Raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(11) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(12) Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, punto 31.

(13) Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2018, ZPT AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria e altri, C-518/16, ECLI:EU:C:2018:126, punti 55 e 56.

(14) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(15) Comunicazione della Commissione, «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

(16) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli [articoli 87 e 88 del trattato CE](#) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(17) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli [articoli 87 e 88 del trattato CE](#) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(18) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI» [COM(2023) 535 final].

(19) [Regolamento \(UE\) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018](#), che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(20) [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la [direttiva 95/46/CE](#) (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); [Regolamento \(UE\) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018](#), sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
- i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- e) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, [lettere a\) e b\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#);
- f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni connesse alla pesca, all'allevamento o alla coltivazione di organismi

acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori;

g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione;

h) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, che opera a scopo di lucro; le banche o gli istituti di promozione pubblici non rientrano in tale definizione se agiscono in qualità di amministrazioni erogatrici e non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività intraprese a proprio rischio e per proprio conto.

2. «impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

(2) [Regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 104/2000 del Consiglio](#) (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1j).

Articolo 3 Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000 EUR nell'arco di tre anni.

3. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

4. Il massimale di cui al paragrafo 2 si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.
5. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
6. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2, i nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4 *Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo*

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.
3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
 - a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:
 - b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 500 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è

concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; o

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:

b) la garanzia non supera in alcun momento l'80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo garantito è di 2 250 000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l'importo garantito è di 1 125 000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; o

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti conservati da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «de minimis» che siano disponibili a parità di condizioni a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) l'intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai beneficiari prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso; e

b) i prestiti «de minimis» garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di credito di almeno «B-» e l'importo totale di tali prestiti è:

i) inferiore a 10 milioni di EUR oppure

ii) inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito «de minimis» individuale garantito non supera i 100 000 EUR.

Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di EUR di prestiti «de minimis», a norma della lettera b), punto i), o a 40 milioni di EUR, a norma della lettera b), punto ii), l'equivalente sovvenzione lordo attribuibile a ciascun importo viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

8. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite finalizzato a far sì che non sia superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 5 *Cumulo*

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del [regolamento \(UE\) n. 2023/2832 della Commissione](#) ⁽²⁾.

2. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del [regolamento \(UE\) n. 1408/2013 della Commissione](#) ⁽³⁾ e del [regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) ⁽⁴⁾ della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

3. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

(2) [Regolamento \(UE\) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale - (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>).

(3) [Regolamento \(UE\) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(4) [Regolamento \(UE\) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

Articolo 6 *Monitoraggio e comunicazione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l'utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.

2. Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Tali informazioni sugli aiuti «de minimis» ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» sono registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire l'esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.

3. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.

4. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato che i nuovi aiuti «de minimis» non portino l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» comunicano allo Stato membro a cadenza trimestrale l'importo totale degli aiuti «de minimis» da essi ricevuti su base trimestrale entro dieci giorni dalla fine di un determinato trimestre. La data di concessione è l'ultimo giorno di un trimestre.

6. Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti «de minimis» concessi l'anno precedente. I dati aggregati contengono il numero di beneficiari, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi e l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi per settore, utilizzando la «classificazione NACE». La prima trasmissione di dati riguarda gli aiuti «de minimis» concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni relative a periodi precedenti per i quali siano disponibili i dati aggregati.

7. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
2. Gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 e conformi alle condizioni del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) sono considerati aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sono pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile concedere legittimamente per un ulteriore periodo di sei mesi gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.
4. In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un'impresa aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica comunicandole l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere «de minimis», facendo direttamente riferimento al presente regolamento. Se un aiuto «de minimis» è concesso a più imprese a norma del presente regolamento nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo segnalando alle imprese un importo che corrisponda all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è rispettato. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» per ogni periodo di tre anni.

Articolo 8 *Entrata in vigore e periodo di applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE ^{(1) (2)}.**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).** ⁽³⁾

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

(3) A decorrere dal 1° gennaio 2024, vedi il [Regolamento 13 dicembre 2023, n. 2023/2831/UE](#).

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 108](#), paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli [articoli 107 e 108](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'[articolo 108](#), paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'[articolo 109](#) del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'[articolo 108](#), paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#), il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

(2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» ⁽³⁾ e successivamente nei [regolamenti \(CE\) n. 69/2001](#) ⁽⁴⁾ e [\(CE\) n. 1998/2006](#) ⁽⁵⁾ della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#), è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3) È opportuno mantenere il massimale di 200.000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ⁽⁶⁾. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica ⁽⁷⁾. Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione ⁽⁸⁾ e all'[allegato I del regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) della Commissione ⁽⁹⁾, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

(5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l'eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l'evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto.

(6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato.

(7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

(8) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ⁽¹⁰⁾. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

(10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

(11) Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell'impresa interessata.

(12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

(13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente.

(14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari

al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

(15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹¹⁾.

(16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% del prestito e non superiori a 1.000.000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500.000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio ⁽¹²⁾ non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

(18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate ⁽¹³⁾. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80%, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80% del prestito sotteso, con importo garantito di 1.500.000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso, l'importo garantito ammonta a 750.000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato

nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(19) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.

(20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi- equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale.

(22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

(23) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
- (2) GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 1.
- (3) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).
- (4) [Regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli [articoli 87 e 88 del trattato CE](#) agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).
- (5) [Regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli [articoli 87 e 88 del trattato CE](#) agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
- (6) Causa C-222/04, ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289).
- (7) Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).
- (8) [Raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
- (9) [Regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
- (10) Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).
- (11) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
- (12) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).
- (13) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli [articoli 87 e 88 del trattato CE](#) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

Articolo 1 *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura; ⁽¹⁾

aa) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, se l'importo degli aiuti è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati; ⁽²⁾

- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
- i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
- ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa che opera nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), aa), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento. ⁽³⁾

(1) Lettera così sostituita dall' [art. 2, par. 1, punto 1, lettera a\), numero i\), del Regolamento 4 ottobre 2023, n. 2023/2391/UE](#), a decorrere dal 25 ottobre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2023/2391/UE](#).

(2) Lettera aggiunta dall' [art. 2, par. 1, punto 1, lettera a\), numero ii\), del Regolamento 4 ottobre 2023, n. 2023/2391/UE](#), a decorrere dal 25 ottobre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2023/2391/UE](#).

(3) Paragrafo così sostituito dall' [art. 2, par. 1, punto 1, lettera b\), del Regolamento 4 ottobre 2023, n. 2023/2391/UE](#), a decorrere dal 25 ottobre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2023/2391/UE](#).

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal [regolamento \(UE\) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁾ ; ⁽²⁾

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un

produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

d) "prodotti della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti di cui all'[articolo 5, lettere a\) e b\), del regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#); ⁽³⁾

e) "produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura": tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione; ⁽³⁾

f) "trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura": l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate successivamente al momento dello sbarco - o della raccolta, nel caso dell'acquacoltura - che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione. ⁽³⁾

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

(1) [Regolamento \(UE\) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013](#) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai [regolamenti \(CE\) n. 1184/2006](#) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 104/2000 del Consiglio](#) (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(2) Lettera così sostituita dall' [art. 2, par. 1, punto 2, lettera a\), del Regolamento 4 ottobre 2023, n. 2023/2391/UE](#), a decorrere dal 25 ottobre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2023/2391/UE](#).

(3) Lettera aggiunta dall' [art. 2, par. 1, punto 2, lettera b\), del Regolamento 4 ottobre 2023, n. 2023/2391/UE](#), a decorrere dal 25 ottobre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2023/2391/UE](#).

Articolo 3 Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'[articolo 108](#), paragrafo 3, del trattato.
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.
5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4 *Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo*

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammonta a 1.000.000 EUR (o 500.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500.000 EUR (o 250.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'[articolo 3](#), paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1.500.000 EUR (o 750.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750.000 EUR (o 375.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'[articolo 3](#), paragrafo 2; oppure

- c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
- d) prima dell'attuazione dell'aiuto,
- i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
- ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5 *Cumulo*

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del [regolamento \(UE\) n. 360/2012](#) della Commissione ⁽¹⁾ a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'[articolo 3](#), paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

(1) [Regolamento \(UE\) n. 360/2012](#) della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli [articoli 107](#) e [108](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

Articolo 6 *Controllo*

1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può

adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all'[articolo 3](#), paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'[articolo 3](#), paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#), non ricorrano tutti i criteri di cui all'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'[articolo 108](#), paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#), non ricorrano tutti i criteri di cui all'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato e che essi

siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'[articolo 108](#), paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8 *Entrata in vigore e periodo di applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023. ⁽¹⁾

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1) Comma così sostituito dall' [art. 1, par. 1, del Regolamento 2 luglio 2020, n. 2020/972/UE](#), a decorrere dal 27 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/972/UE](#).

L.R. 27 dicembre 2016, n. 42 ⁽¹⁾.**Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2016, n. 162, speciale.

VISTO l'[art. 121 della Costituzione](#) come modificato dalla [legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#);

VISTI gli [artt. 34 e 44](#) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 82/5 del 13 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale e in applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali, promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del proprio patrimonio ambientale, con particolare riferimento alle zone montane, attraverso la loro frequentazione e fruizione consapevole, la conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche naturali, ambientali e culturali presenti nel territorio, anche allo scopo di contrastarne lo spopolamento e il degrado.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce e promuove lo sviluppo del turismo e delle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche, quali mezzi per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente montano e per sostenere uno sviluppo turistico montano compatibile e qualificato.

3. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali montane dell'Abruzzo. La Regione riconosce altresì il Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA) soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso, elisoccorso, recupero e trasporto in ambiente montano e ipogeo.

4. La Regione riconosce il Gruppo regionale Abruzzo del Club alpino italiano (di seguito CAI Abruzzo), il Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale

delle Guide Alpine Abruzzo, il Collegio regionale delle Guide Speleologiche Abruzzo, la Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo ed ogni altro organismo o associazione che opera in ambito escursionistico sul territorio regionale come soggetti titolati e qualificati per tutto ciò che riguarda la montagna e la sua frequentazione e per tutti gli interventi caratterizzati da competenze professionali.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Al fine della presente legge si definisce:

a) escursionismo: l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente in montagna al di fuori dei centri abitati, finalizzata alla conoscenza e all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;

b) sentiero: tracciato delineato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'[articolo 37 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3](#) (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;

c) sentiero attrezzato: sentiero montano la cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere e attrezzature;

d) via ferrata: tratta di un itinerario escursionistico che si sviluppa in territorio orograficamente impervio, in cui tutto ciò che è preparato, fissato e organizzato in loco facilita il passaggio o la scalata in sicurezza di una parete di roccia;

e) via di arrampicata alpinistica: itinerario in ambiente montano che, per essere percorso, necessita di conoscenze relative sia alle tecniche di progressione sia alle attrezzature di tipo alpinistico;

f) via di arrampicata sportiva: percorso su roccia, in montagna o in falesia, composto da uno (arrampicata su monotiro) o più tiri di corda (via lunga o via di più tiri);

g) itinerario per racchette da neve: percorso nel quale ci si muove con le racchette da neve o ciaspole che consentono di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca;

h) itinerario di fuoripista (freeride): percorso nel quale si svolge l'attività fuoripista in neve fresca, nel quale per la risalita si utilizzano gli impianti di risalita esistenti ovvero le ciaspole o le pelli di foca, oppure l'elicottero laddove autorizzato;

i) tratturo: largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti durante la transumanza;

j) ippovia: itinerario percorribile a cavallo, quasi mai asfaltato, che raggiunge e attraversa luoghi naturali come parchi, riserve, boschi, supera colline e valli, costeggia laghi e fiumi, e raggiunge luoghi culturali come aree archeologiche, costruzioni e dimore storiche, borghi;

k) pista ciclabile (o percorso ciclabile o ciclopista): percorso protetto o comunque riservato alle biciclette, dove il traffico motorizzato è escluso;

l) pista mountain biking: percorso fuoristrada, su terreno sconnesso e irregolare, utilizzato per guidare biciclette mountain bike;

m) grotta: percorso in cavità carsica di interesse speleologico percorribile sia sub orizzontalmente che sub verticalmente tramite l'utilizzo di attrezzatura tecnica specifica di uso speleologico o tramite passerelle attrezzate;

n) torrente o canyon: corso d'acqua di origine carsica, detto anche forra, il cui percorso si svolge all'interno di gole scavate nella roccia, caratterizzate in genere da forte pendenza, con ostacoli costituiti da cascate, salti di roccia, scivoli, corridoi allagati, laghetti, impercorribile a ritroso;

o) sentiero speleologico: sentiero, anche attrezzato, che conduce all'ingresso di una grotta o all'imbocco di un canyon o torrente d'alta montagna al cui interno sono previsti dei percorsi speleologici o canyon;

p) percorso speleologico o percorso canyon: via di esplorazione della grotta o del canyon, la cui discesa è valutata secondo la scala di difficoltà di cui all'[articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25](#) (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo);

q) sci alpinismo: disciplina sciistica/alpinistica che, mediante l'utilizzo di appositi sci e pelli di foca, consente di muoversi in montagna durante i periodi di innevamento, sia in risalita che in discesa, come attività sportiva o come modalità di avvicinamento invernale a percorsi prettamente alpinistici;

r) sci fondo escursionismo: disciplina ricreativa dello sci nordico affine allo sci di fondo, dal quale si differenzia per l'uso di sci con lamine a tallone libero, distinta dallo sci alpinismo.

Art. 3 *Reasta.*

1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica Abruzzo (REASTA) l'insieme dei sentieri, percorsi, anche attraverso grotte e torrenti, vie ferrate, vie di arrampicata alpinistica e sportiva, tratturi, ippovie, pisteciclabili e piste mountain biking, itinerari free ride, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, dotati di specifica segnaletica, orizzontale e verticale ed inseriti nell'archivio di cui all'articolo 4, consentono le attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche.

2. Fanno parte della REASTA solo sentieri e percorsi regolarmente segnalati e mantenuti, comprese le pertinenze del sentiero, ovvero le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti agli stessi.

3. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nella REASTA è quella adottata dal Club alpino italiano (CAI). Al solo fine di garantirne la continuità, i sentieri e percorsi possono insistere, per alcuni tratti, anche su tipologie di strade diverse da quelle indicate al comma 1, purché opportunamente segnalate.

4. La rete viaria ricompresa nella REASTA è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, ambientali, nonché sociali, culturali e didattici del territorio, riconosciuti nelle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche ad essa pertinenti.

4-bis. Chiunque intraprende un percorso della REASTA lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando i regolamenti, la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante ⁽²⁾.

5. La REASTA è considerata risorsa essenziale del territorio regionale e riferimento necessario per la redazione del quadro di riferimento regionale nell'ambito della pianificazione territoriale della Regione Abruzzo.

(2) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 1, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1*, a decorrere dal 15 gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1*, della medesima legge).

Art. 4 *Archivio della REASTA.*

1. È istituito l'archivio della REASTA.
2. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede alla costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio della REASTA, attraverso il censimento e la ricognizione dell'insieme dei sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3 che costituiscono la REASTA, i quali sono classificati su base provinciale.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, approva l'elenco dei sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3 che costituiscono l'archivio della REASTA, pubblicato sul BURAT e comunicato ai Comuni interessati.
4. Nel caso in cui nell'archivio vengano inseriti tratti di viabilità di uso privato, ne viene data comunicazione ai proprietari e titolari di diritti reali.

Art. 5 *Funzioni e competenze della Regione Abruzzo.* ⁽⁵⁾

1. La Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 8, provvede alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana -comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.
2. La Regione Abruzzo svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) gestione e aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - b) promozione dell'attività di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1;
 - c) promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo che digitale, contenente i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3;
 - d) approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;
 - e) promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche;
 - f) attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA in collaborazione con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci

Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;

g) promozione della formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;

h) promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi;

i) predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali;

j) approvazione del regolamento di cui all'articolo 14.

2-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese ⁽³⁾.

2-ter. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste ⁽⁴⁾.

(3) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 17, lettera a\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#), a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della citata legge).

(4) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, L.R. 25 maggio 2017, n. 33](#), a decorrere dall'8 giugno 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno - 16 luglio 2019, n. 180 (pubblicata nella Gazz.Uff. 24 luglio 2019, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, commi 1 e 2, lettere b) , d) , e), h) ed i), nelle parti in cui:

- non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

- non prevede che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei territori dei parchi

Art. 6 *Funzioni e competenze del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo.*

1. Al fine di garantire la massima efficienza nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI Abruzzo attraverso la rete del volontariato CAI, al Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo, mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:

- a) al CAI Abruzzo:
- 1) controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica;
- b) al Collegio guide alpine Abruzzo:
- 1) attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride;
 - 2) rilevamento dei dati sentieristici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - 3) manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA;
 - 4) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
- c) al Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo:
- 1) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
- d) al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo:
- 1) attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavità e di ogni torrente;
 - 2) rilevamento dei dati speleologici e torrentistici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - 3) manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA;
 - 4) monitoraggio delle aree carsiche comprendenti grotte e torrenti. ⁽⁸⁾

1-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito l'importo per la copertura delle spese ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività elencate al comma 1 ⁽⁶⁾.

1-ter. Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1-bis provvede a stipulare le necessarie convenzioni con tutti o con alcuni dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 ⁽⁶⁾.

[1-quater. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni di cui al presente articolo sono affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta ⁽⁷⁾.]

(6) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 17, lettera b\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#), a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della citata legge).

(7) Comma aggiunto dall' [art. 3, comma 1, L.R. 25 maggio 2017, n. 33](#), a decorrere dall'8 giugno 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge) e, successivamente, abrogato dall' [art. 7, comma 1, L.R. 30 agosto 2017, n. 47](#), a decorrere dal 9 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno - 16 luglio 2019, n. 180 (pubblicata nella Gazz.Uff. 24 luglio 2019, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, lettere a) , numero 1), b) , numeri 1) e 3), e d) , numeri 1) e 3), nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

Art. 7 Funzioni e competenze dei Comuni e delle ASBUC.

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:

a) gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo ⁽⁹⁾;

b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14; per la manutenzione ordinaria i Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo. Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all'interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con ciascun Ente parco ⁽¹⁰⁾;

c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;

d) predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;

e) inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente, con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;

f) possono stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12. ⁽¹²⁾

1-bis. Gli Enti parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza ⁽¹¹⁾.

(9) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 25 maggio 2017, n. 33](#), a decorrere dall'8 giugno 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

(10) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 25 maggio 2017, n. 33](#), a decorrere dall'8 giugno 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

(11) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 1, lettera c\), L.R. 25 maggio 2017, n. 33](#), a decorrere dall'8 giugno 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge) e, successivamente, così modificato dall' [art. 7, comma 2, L.R. 30 agosto 2017, n. 47](#), a decorrere dal 9 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno - 16 luglio 2019, n. 180 (pubblicata nella Gazz.Uff. 24 luglio 2019, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, lettere a) , b) , c) , d) e f), nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

Art. 8 *Coordinamento tecnico regionale per la gestione unitaria della REASTA.*

1. È istituito presso l'Assessorato competente in materia di pianificazione territoriale, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico regionale (CTR) della REASTA.

2. Il CTR della REASTA è composto:

a) dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal presidente regionale del CAI Abruzzo o da un suo delegato;

c) dal presidente regionale del Collegio regionale guide alpine Abruzzo o da un suo delegato;

d) dal presidente regionale del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo o da un suo delegato;

e) dal presidente regionale del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo o da un suo delegato;

f) dal direttore del dipartimento competente o da un suo delegato;

g) da un componente designato dagli Enti Gestori dei Parchi Nazionali ed un componente delle aree protette regionali;

h) da un delegato nominato dall'ANCI Abruzzo in rappresentanza dei comuni abruzzesi;

i) dal Presidente o suo delegato della Federazione Ciclistica Italiana -comitato Abruzzo;

j) da un componente designato dalle associazioni escursionistiche, operanti in regime di convenzione con i Comuni.

3. Le modalità di designazione dei componenti del CTR e la sua durata sono definite dal regolamento di cui all'articolo 14, che ne stabilisce anche le regole di funzionamento.

4. Nel caso di trattazione di argomenti in materia di soccorso alpino e speleologico, è invitato un rappresentante del SASA, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2014, n. 20](#) (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico).

5. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni del coordinamento tecnico regionale della REASTA sono svolte da personale regionale designato dal direttore del Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale.

Art. 9 *Funzioni e compiti del CTR.*

1. Il CTR supporta la Regione nelle attività di promozione, gestione e valorizzazione della REASTA. In particolare il CTR:

- a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione, la gestione e la manutenzione della REASTA, anche per gli aspetti legati alla fruizione in sicurezza;
- b) promuove l'aggiornamento e la revisione della REASTA;
- c) definisce le modalità tecniche di realizzazione e di utilizzo della cartografia escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica regionale, anche ai fini della produzione del materiale turistico-promozionale;
- d) predispose il regolamento di cui all'articolo 14;
- e) supporta il Dipartimento competente nell'elaborazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;
- f) formula alla Regione proposte e pareri su:
 - 1) valorizzazione e promozione della REASTA anche ai fini turistici e promozionali;
 - 2) aggiornamento delle modalità tecniche della base dati dell'archivio della REASTA, anche al fine di un opportuno allineamento a livello nazionale;
 - 3) formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge.

Art. 10 *Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA.*

1. La Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del CTR, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali. ⁽¹⁵⁾

1-bis. Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al comma 1 che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi ⁽¹⁴⁾.

2. Il programma contiene azioni mirate a:

- a) promuovere la frequentazione consapevole e responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;
- b) sostenere iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale ed extraregionale, organizzate dal CAI Abruzzo, dal Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, dal Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo e dal Collegio regionale delle guide speleologiche Abruzzo, rivolte prioritariamente ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;

c) sostenere attività di educazione ambientale in coordinamento con i Parchi Nazionali, le aree protette regionali ed i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti ai sensi della [legge regionale 29 novembre 1999, n. 122](#) (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) ed in attuazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali nelle materie dedicate, in territorio montano, realizzate in ambito scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che, attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare impulso a quello formativo, sociale e culturale;

d) promuovere la realizzazione, la pubblicazione e la divulgazione della cartografia escursionistica, speleologica, torrentistica di qualità;

e) favorire la creazione, la pubblicizzazione e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività escursionistica, speleologica, torrentistica;

f) favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico sostenibile;

g) favorire la fruizione turistica ricreativa sostenibile dei percorsi della REASTA e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socioeconomiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;

h) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REASTA, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6;

i) preservare il patrimonio storico e culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REASTA;

j) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;

k) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;

l) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali in coordinamento con i programmi e le attività delle aree protette regionali ed i Parchi Nazionali e le previsioni dei Piani di Assetto e Piani del Parco;

m) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;

n) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REASTA particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;

o) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REASTA promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

p) migliorare i servizi di fruizione della REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'archivio, in particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

q) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, vie ferrate, vie alpinistiche, vie di arrampicata sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili, piste mountain biking ed itinerari free ride inseriti nella REASTA. ⁽¹⁶⁾

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico previste dalla [legge regionale 16 settembre 1998, n. 86](#) (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo), alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle attività di cui al comma 2.

4. In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016 ⁽¹³⁾.

(13) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 17, lettera c\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#), a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della citata legge).

(14) Comma aggiunto dall' [art. 5, comma 1, L.R. 25 maggio 2017, n. 33](#), a decorrere dall'8 giugno 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno - 16 luglio 2019, n. 180 (pubblicata nella Gazz.Uff. 24 luglio 2019, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo e nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco.

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno - 16 luglio 2019, n. 180 (pubblicata nella Gazz.Uff. 24 luglio 2019, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco.

Art. 11 *Soccorso alpino e speleologico.*

1. La Regione Abruzzo valorizza le attività di soccorso, recupero e salvataggio e favorisce la prevenzione e la vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e torrentistiche, ovvero in analoghe attività sportive o turistiche praticate nel territorio regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale.

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, sono svolti dalla Regione Abruzzo per il tramite delle centrali operative 118 dei Servizi Sanitari di Urgenza ed Emergenza Medica (SSUEM), situate

presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Regione Abruzzo. Per gli interventi di soccorso ed elisoccorso di cui al presente comma in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, la Regione si avvale, ai sensi della [L.R. 20/2014](#), del Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA), quale struttura regionale operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS e del servizio della Protezione civile.

3. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'[articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992](#) (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).

4. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti ad una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente.

5. La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalle centrali operative 118 dei SSUEM, che effettuano l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario e il SASA.

6. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le ASL ed il CTR di cui all'articolo 8, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri:

- a) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del servizio;
- b) riduzione del venti per cento a favore dei residenti in Abruzzo;
- c) la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del SASA o delle squadre di soccorso e, a giudizio delle centrali operative 118 dei SSUEM, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso.

7. I proventi derivanti dalla compartecipazione sono introitati da ciascuna ASL sede delle centrali operative 118 dei SSUEM e destinati al potenziamento delle stesse centrali operative e dei servizi ad esse collegati, con particolare riferimento all'area montana.

Art. 12 *Divieti.*

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla REASTA è vietato:

- a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;

b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;

c) segnalare percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, anche non appartenenti alla REASTA, in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14; in deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine della manifestazione o evento, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni o eventi sportivi o del tempo libero autorizzati ai sensi della normativa vigente;

d) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali ed il taglio dei boschi, quelli rientranti nell'espletamento dei diritti di uso civico nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi sovracomunali e fatti salvi gli interventi autorizzati ai sensi della [L.R. 3/2014](#);

e) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;

f) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, è vietato salvo ai mezzi adibiti a pubblico soccorso, vigilanza pubblica e a quelli adibiti alle attività agro-silvo-pastorali.

2. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 14 può prevedere eventuali ulteriori precisazioni dei divieti previsti dal presente articolo, anche inerenti ai singoli percorsi.

Art. 13 *Sanzioni.*

1. Salvo che la condotta non costituisca più grave reato, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;

b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REASTA;

c) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della REASTA;

d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati fatte salve le sanzioni di cui alla [L.R. 3/2014](#) per movimenti di terra o tagli non autorizzati;

e) da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o transiti sulla REASTA con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione; in caso di recidiva è previsto il sequestro conservativo del mezzo a garanzia del pagamento della sanzione comminata.

2. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà dei Comuni e degli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

3. In caso di recidiva, per tutte le infrazioni di cui alla presente legge è inoltre prevista la sanzione accessoria dell'interruzione di ogni forma di finanziamento, erogazione o

contribuzione dalla stessa derivante e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali che le esercitano in conformità alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi, ferme restando le funzioni di vigilanza, controllo e sanzione spettanti alle forze dell'ordine, in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 14 *Regolamento attuativo.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del CTR di cui all'articolo 8.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti all'interno dei parchi e delle aree protette, il regolamento stabilisce, tra l'altro ⁽¹⁷⁾:

- a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REASTA, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;
- b) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA;
- c) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del catasto REASTA;
- d) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;
- e) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA;
- f) le modalità di designazione e di rinnovo del coordinamento tecnico regionale;
- g) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso i componenti dell'organo previsto all'articolo 8. ⁽¹⁸⁾

(17) Alinea così sostituito dall' [art. 6, comma 1, L.R. 25 maggio 2017, n. 33](#), a decorrere dall'8 giugno 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno - 16 luglio 2019, n. 180 (pubblicata nella Gazz.Uff. 24 luglio 2019, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, lettere a) , b) ed e), nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette.

Art. 15 *Norma finanziaria.*

1. Alle spese per le funzioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, stimate in euro 130.000,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo

stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Alle spese per i compiti di cui all'articolo 6 stimate in euro 137.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Alle spese per le azioni di cui all'articolo 10 stimate in euro 82.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".

4. Ai fini della copertura della spesa complessiva di euro 350.000,00 di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio di previsione 2016-2018 è apportata per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" per euro 350.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA";

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione fondo spesa socio sanitaria", per euro 350.000,00 ⁽¹⁹⁾.

5. Le eventuali economie relative a ciascuna spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate per le finalità degli altri commi.

6. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

7. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

(19) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 17, lettera d\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#), a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della citata legge).

Art. 16 *Rispetto della normativa europea e statale in materia di tutela della concorrenza.*

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto della normativa europea in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, in materia di aiuti di Stato, qualora ne sussistano i presupposti per la relativa applicazione.

Art. 17 *Norma transitoria.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione e previo parere del CTR di cui all'articolo 8, include nell'archivio della REASTA i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale le autonomie locali, gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali fanno pervenire al CTR gli elenchi di detti sentieri e percorsi e la relativa documentazione tecnica comprensiva dello stato manutentivo di ogni singolo itinerario.

Art. 18 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. 26 luglio 2013, n. 14 ⁽¹⁾.

Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 213.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 novembre 2019, n. 2150](#).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione della Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata REER, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale.

2. La Regione favorisce l'integrazione della REER con i sentieri escursionistici regionali non appartenenti alla stessa e con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei.

Articolo 2 *Definizione di escursionismo.*

1. Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.

Articolo 3 *Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna.*

1. Solo i percorsi inseriti nel catasto di cui all'[articolo 7](#) compongono la REER. In particolare possono fare parte della REER le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.
 2. I percorsi che fanno parte della REER devono essere segnalati e mantenuti e, al solo fine di garantirne la continuità, possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate, ovvero sovrapporsi per brevi estensioni ad altre infrastrutture viarie non appartenenti alla REER.
 3. I percorsi della REER si contraddistinguono con un logo identificativo approvato dalla Regione.
 4. Il logo identificativo è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo i limiti e le modalità di utilizzo fissate dal regolamento di cui all'[articolo 14](#).
-

Articolo 4 *Fruizione della REER.*

1. La fruizione della REER può avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale.
2. La fruizione della REER è sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione di comuni o con l'Unione di comuni montani (di seguito denominate entrambe Unione) competente ai sensi della [legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21](#) (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), sentita la consulta di cui all'[articolo 10](#) e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, definisca, motivandole, più restrittive modalità di utilizzo dei percorsi, di cui dovrà dare conto il catasto di cui all'[articolo 7](#), nonché l'apposita segnaletica.
3. Su ciascun percorso della REER non già ricadente nelle previgenti limitazioni alla viabilità contenute nel Piano territoriale paesistico regionale di cui alla Delib.C.R. 28 gennaio 1993, n. 1338 (Decisione delle osservazioni presentate al Piano territoriale paesistico regionale di cui all'[art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431](#) e approvazione dello stesso), e in coerenza con i principi delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla [Delib.C.R. 1° marzo 1995, n. 2354 \(L.R. 4 settembre 1981, n. 30](#), concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano - art. 13. Approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale), l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, sentita la consulta di cui

all'articolo 10 e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, può interdire anche parzialmente il transito motorizzato per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L'interdizione alla circolazione va motivata ed adeguatamente segnalata. Può essere anche temporanea o correlata alle condizioni meteorologiche e segnalata secondo quanto previsto dall'[articolo 7](#), comma 4.

4. Per i tratti interdetti al transito è comunque fatta salva la possibilità di deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni concessa dall'ente titolare, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente.

5. Ulteriori deroghe possono essere concesse dagli enti gestori per i parchi e la biodiversità di cui alla [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24](#) (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), in accordo con l'ente titolare della viabilità interessata, sui territori di loro competenza.

6. È fatto salvo il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agro-silvopastorali ed economiche regolarmente esercitate.

7. L'attività venatoria lungo i percorsi della REER si svolge secondo quanto disposto dalla normativa di settore.

8. Il transito dei mezzi a motore è sempre consentito per attività di soccorso e di protezione civile.

Articolo 5 *Pianificazione territoriale.*

1. La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed è inserita nel Sistema informativo territoriale della Regione Emilia-Romagna.

2. L'eventuale mutamento della destinazione d'uso dei terreni su cui ricadono i percorsi escursionistici inseriti nella REER può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all'interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere consultivo della consulta di cui all'[articolo 10](#).

Articolo 6 *Dichiarazione di pubblico interesse.*

1. I percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché ai valori

naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute peculiari dell'attività escursionistica.

2. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all'[articolo 7](#), comma 3, preventivamente all'inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi ai sensi dell'[articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione della volontà di inserire in REER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di sessanta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui la Regione deve rispondere nei successivi trenta giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella REER.

4. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'[articolo 12](#) per la generalità della REER.

5. In assenza dell'accordo di cui al comma 2 la Regione promuove e conduce l'eventuale procedimento di assoggettamento a servitù di passaggio in conformità alla normativa vigente.

Articolo 7 *Catasto della REER e implementazione di sistemi di informazione promoturistica.*

1. È istituito presso la Regione il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e descrive il sistema di percorsi che costituiscono la REER.

2. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l'altro su servizi, difficoltà, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso.

3. In prima applicazione il Catasto della REER recepisce integralmente la base dati "Sentieri", di cui alla [Delib.G.R. 16 novembre 2009, n. 1841](#) (Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola), fatto salvo se del caso l'adeguamento della segnaletica, dando conto anche di eventuali accordi esistenti coi privati ovvero di servitù prediali esistenti.

4. Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi e informatici con finalità promozionali e turistiche che esplicitino le possibilità di transito per le varie tipologie di fruitori, di carattere permanenti o, per motivi meteorologici, temporanei. In particolare le informazioni sulla REER dovranno essere accessibili in formato open data tramite la

realizzazione di un portale regionale, articolato in sezioni provinciali e aperto ai contributi dei soggetti esterni interessati.

Articolo 8 *Funzioni e competenze.*

1. La Regione ed i Comuni, anche in forma associata, gestiscono la REER con la collaborazione degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI) dalla legislazione vigente.

2. La Regione, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'[articolo 9](#):

a) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della REER. A tal fine con atto amministrativo la Giunta regionale recepisce la base dati "Sentieri" secondo quanto disposto all'[articolo 7](#), comma 3, provvedendo a sanare le lacunosità e gli errori eventualmente segnalati dai comuni territorialmente competenti, ovvero dalle unioni in caso di gestione associata delle funzioni;

b) aggiorna annualmente con delibera il Catasto di cui all'[articolo 7](#), acquisendo a tale scopo dai comuni e dalle unioni le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, corredate dalle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche del percorso, la proprietà dei sentieri interessati e le eventuali convenzioni o servitù già in essere, nonché le eventuali proposte di fuoriuscita di percorsi della REER, adeguatamente motivate;

c) coordina l'attività di comuni e unioni con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della REER;

d) stipula accordi per la promozione e la gestione dei percorsi che per caratteristiche storiche, culturali, religiose o naturali abbiano valenza regionale, con ciascun comune interessato dal passaggio degli stessi e predispone, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe;

e) promuove l'attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;

f) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER in collaborazione con il CAI;

g) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;

h) approva, sentiti i comuni e le unioni, il Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'[articolo 11](#);

i) approva il regolamento di cui all'[articolo 14](#);

j) indice la Conferenza regionale della REER di cui all'[articolo 10](#), comma 3;

k) cura il sito regionale di cui all'[articolo 7](#), comma 4.

3. I Comuni, singolarmente o in forma associata tramite conferimento delle funzioni all'Unione o tramite convenzione ai sensi della [legge regionale n. 21 del 2012](#), avvalendosi della collaborazione degli enti gestori per i parchi e la biodiversità e col supporto della consulta di cui all'[articolo 10](#):

a) sovrintendono la porzione di REER afferente al territorio e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;

b) predispongono e approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo o a cooperative, consorzi e aziende forestali, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla [legge regionale 9 aprile 1985, n. 12](#) (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), nonché quelli previsti dal [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) e dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole e agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;

c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'[articolo 14](#);

d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, accompagnate da proprio parere, le proposte di variazione e implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso e della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata;

e) inviano alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'[articolo 11](#);

f) possono stipulare convenzioni per l'affidamento dell'attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all'[articolo 12](#).

3-bis. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3 la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ^{(1) (2)}.

4. Ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate, in coerenza ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'[articolo 14](#), dagli enti gestori delle aree naturali protette sulla proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle sezioni del CAI in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate al Comune territorialmente competente.

(1) Comma aggiunto dall' [art. 9, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25](#), a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 39](#), comma 1, della medesima legge).

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 giugno 2017, n. 819](#), la [Delib.G.R. 11 novembre 2019, n. 1950](#), la [Delib.G.R. 23 maggio 2022, n. 812](#), la [Delib.G.R. 17 aprile 2023, n. 589](#), la [Det. reg. 27 luglio 2023, n. 16378](#) e la [Delib.G.R. 15 aprile 2024, n. 639](#).

Articolo 9 *Coordinamento tecnico centrale della REER.*

1. È istituito presso la Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico centrale della REER.
2. Il Coordinamento, così come previsto dall'[articolo 8](#), comma 2, fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della REER, per l'aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.
3. Il Coordinamento è nominato con atto dirigenziale, resta in carica per la durata della legislatura e sostituisce il Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici di cui alla [Delib.G.R. n. 1841 del 2009](#), che ne assolve le funzioni fino all'insediamento.
4. Il Coordinamento è composto da:
 - a) a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di aree protette e sviluppo della montagna con funzione di presidente ⁽¹⁾;
 - b) b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi geografici ⁽²⁾;
 - c) c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di geologia e valorizzazione del patrimonio geologico regionale ⁽³⁾;
 - d) d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di promozione turistica ⁽⁴⁾;
 - e) un rappresentante proposto dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali dell'Emilia-Romagna;
 - f) un rappresentante proposto dall'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani dell'Emilia-Romagna;
 - g) un rappresentante proposto dal CAI, gruppo Emilia-Romagna;
 - h) un rappresentante proposto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna;
 - i) un rappresentante proposto dall'Unione Province Italiane dell'Emilia-Romagna.
5. La composizione del Coordinamento può essere integrata, con atto dirigenziale di cui al precedente comma 3, anche su proposta del Coordinamento.
6. Le associazioni presenti, singolarmente o in maniera coordinata fra loro, in tutte le province dell'Emilia-Romagna e che svolgano attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge possono nominare congiuntamente, per ciascun settore associativo, un rappresentante presso il Coordinamento con funzioni propositive e consultive. In particolare dovrà essere garantita rappresentanza al Coordinamento all'associazionismo che si occupa di escursionismo su ruote, all'associazionismo impegnato nell'ambito delle tematiche ambientali e all'associazionismo operante nel settore degli sport all'aria aperta.

(1) Lettera così sostituita dall' [art. 2, comma 1, L.R. 29 luglio 2021, n. 8](#), a decorrere dal 30 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "a) il responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna con funzione di presidente;"

(2) Lettera così sostituita dall' [art. 2, comma 1, L.R. 29 luglio 2021, n. 8](#), a decorrere dal 30 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima

legge). Il testo precedente era così formulato: "b) un rappresentante del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna;"

(3) Lettera così sostituita dall' [art. 2, comma 1, L.R. 29 luglio 2021, n. 8](#), a decorrere dal 30 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "c) un rappresentante del Servizio Parchi e risorse forestali della Regione Emilia-Romagna;"

(4) Lettera così sostituita dall' [art. 2, comma 1, L.R. 29 luglio 2021, n. 8](#), a decorrere dal 30 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "d) un rappresentante del Servizio Commercio, turismo e qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna;"

Articolo 10 *Consulta territoriale della REER e Conferenza regionale della REER.*

1. È istituita presso ciascun comune e unione competente, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta territoriale della REER con compiti consultivi, propositivi e di supporto agli stessi, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all'[articolo 8](#), comma 3.

2. La Consulta territoriale resta in carica cinque anni e la sua composizione è demandata al Comune o all'Unione competente, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti degli enti locali associativi di comuni montani, dei parchi e delle aree protette presenti nel territorio. Nella Consulta territoriale sono inoltre rappresentati il CAI, le associazioni di cui all'[articolo 9](#), comma 6, e le associazioni locali maggiormente attive sul territorio negli ambiti di interesse della presente legge, nonché le associazioni economiche che, avendone interesse, ne facciano richiesta. È sempre assicurata la partecipazione degli enti ed istituzioni di volta in volta direttamente interessati agli interventi all'esame della Consulta stessa.

3. L'Assessore regionale competente indice annualmente la Conferenza regionale della REER quale momento di confronto, proposta e verifica sulle tematiche relative all'escursionismo regionale e in particolare alla REER.

4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato e vi partecipano i rappresentanti dei soggetti facenti parte del Coordinamento di cui all'[articolo 9](#) e un rappresentante per ciascuna consulta territoriale.

Articolo 11 *Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER.*

1. L'Assemblea legislativa approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ai sensi di quanto previsto all'[articolo 8](#), comma 2, lettera h), e comma 3, lettera e). Il programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all'[articolo 9](#) e previa acquisizione delle proposte di ciascun comune e unione competenti, corredate dal parere delle consulte territoriali di cui all'[articolo 10](#) e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze.

2. Il programma, tenendo conto delle eventuali sinergie con altre programmazioni regionali, contiene azioni mirate a:

a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della REER e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socioeconomiche per i territori più periferici della regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;

b) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REER, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'[articolo 6](#), comma 2;

c) preservare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati a ospitare le strutture ricettive e di servizio della REER;

d) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà e agli scorretti stili di vita;

e) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;

f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;

g) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;

h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER, particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;

i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

j) migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l'utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili.

3. Il programma è attivato con bandi annuali che stabiliscono le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere h), i) e j).

Articolo 12 *Divieti.*

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, e in particolare di quanto richiamato all'[articolo 4](#), comma 3, sulla REER è fra l'altro vietato:

a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella REER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, ad eccezione di quanto previsto dall'[articolo 3](#), comma 2, o esercitare qualsiasi altra azione tesa a ostacolare l'uso escursionistico;

b) danneggiare o asportare la segnaletica e i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di

arredo in genere;

c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'[articolo 14](#). In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente;

d) tenere comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto dei mezzi in condizioni di sicurezza sia per il conducente che per gli altri fruitori;

e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli culturali e il taglio dei boschi;

f) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere i prodotti agricoli;

g) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati in contrasto con le disposizioni di cui all'[articolo 4](#).

Articolo 13 *Sanzioni.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi della [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono delegate ai Comuni ed agli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori di loro pertinenza, che possono esercitarle anche in forma associata, avvalendosi del Corpo di Polizia municipale e del Servizio volontario delle guardie ecologiche di cui alla [legge regionale 3 luglio 1989, n. 23](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi col Corpo forestale dello Stato.

2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro chi:

a) faccia uso di segnaletica non autorizzata;

b) danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;

c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della REER.

3. Chiunque acceda o transiti sulla REER con qualsiasi mezzo al di fuori delle previsioni di cui all'[articolo 4](#) ovvero tenga comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto del mezzo in condizioni di sicurezza sia per il conducente, sia per gli altri fruitori è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della strada.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2500 euro chi chiuda tratti della REER.

5. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.

6. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, dei Comuni, degli enti proprietari delle strade e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, dei Comuni o delle Unioni di comuni.

Articolo 14 *Regolamento attuativo.*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige ed approva il regolamento attuativo, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'[articolo 9](#).

2. Il regolamento stabilisce tra l'altro:

a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;

b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storicoculturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze;

c) le caratteristiche, i limiti e le modalità di utilizzo del logo distintivo della REER di cui all'[articolo 3](#);

d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER;

e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;

f) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'[articolo 7](#);

g) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;

h) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER;

i) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l'attività di validazione di cui all'[articolo 8](#), comma 2, lettera e).

Articolo 15 *Modifiche a leggi regionali.*

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 16 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4](#) (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è inserito il seguente:

"2-bis. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà."

2. Dopo il comma 2 dell'[articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40](#) (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della [legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3](#) (Disciplina dell'offerta

turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della [L.R. 6 luglio 1984, n. 38](#)) è aggiunto il seguente:

"2-bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).".

3. Dopo il comma 2 dell'[articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4](#) (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) è inserito il seguente:

"2-bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).".

Articolo 16 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40](#) (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e [27 marzo 1972, n. 4](#)).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. 16 giugno 2009, n. 24 ⁽¹⁾.**Rete di fruizione escursionistica della Liguria ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 1° luglio 2009, n. 11, parte prima.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R.28 luglio 2023, n. 757.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I**Rete di fruizione escursionistica della Liguria****Art. 1***Oggetto e finalità.*

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure ⁽³⁾.

2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.

3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000 ⁽⁴⁾.

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24* e dall'*art. 46, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 49, comma 1 della medesima legge*).

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24*.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Al fine dell'applicazione della presente legge si intendono per:

a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attività turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorché vicinali o interpoderali, nonché strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuità, tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge;

b) attrezzature: le infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per la sosta, punti d'informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL ⁽⁵⁾;

c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui alle lettere a) e b), inseriti nella Carta inventario di cui all'articolo 4;

c-bis) Alta Via dei Monti Liguri: il sistema dei percorsi escursionistici costituito dall'itinerario principale che percorre lo spartiacque tirrenico-padano da Ventimiglia a Ceparana e Bocca di Magra, dagli itinerari di collegamento aventi particolare interesse a fini escursionistici e dai terminali di ciascuna tappa in cui è suddiviso il percorso principale, come meglio individuati dalla Carta inventario di cui all'articolo 4 ⁽⁶⁾.

(5) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24*.

(6) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24*.

Art. 3 *Struttura e caratteristiche della REL.*

1. La REL è articolata in percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d'interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni.

2. Nella individuazione della REL e nell'inserimento dei percorsi escursionistici nella Carta inventario, si tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso:

a) la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici;

b) la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio;

c) la tendenza al recupero della viabilità pedonale storica;

d) l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico;

e) la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell'accesso.

3. Possono essere inseriti nella REL i percorsi escursionistici che siano:

a) compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri ⁽⁷⁾;

b) compresi nei piani delle aree protette naturali di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni e nei siti della Rete natura 2000;

c) compresi nei sistemi di percorsi d'interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle amministrazioni competenti ⁽⁸⁾;

d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo;

e) individuati dal Club Alpino Italiano - Regione Liguria (CAI) ai sensi della [legge 24 dicembre 1985, n. 776](#) (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) e dalla Federazione Italiana Escursionismo - Comitato regionale ligure (FIE);

f) di primaria importanza per l'interconnessione dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e);

g) funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica ligure.

4. I percorsi della REL sono costituiti prevalentemente da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico. Al solo fine di garantire continuità ai percorsi escursionistici, la REL può essere integrata con tratti di strade private ai sensi dell'articolo 5.

(7) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(8) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 4

Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria ⁽⁹⁾.

1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì elemento di riferimento degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano

territoriale di coordinamento). La Carta inventario è tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente ⁽¹⁰⁾.

1-bis. La Carta inventario è costituita dall'insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti ⁽¹¹⁾.

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento della Carta inventario. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, gli enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori alpini (CA), dei Gruppi di azione locale (GAL), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero, e ambientaliste e della recettività turistica lungo i percorsi della REL. La Giunta regionale può, altresì, integrare d'ufficio la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4 ⁽¹²⁾.

3. I soggetti proponenti di cui al comma 2 sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario ⁽¹³⁾.

4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati dai proponenti i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. Il monitoraggio e la manutenzione dei percorsi escursionistici ricadenti all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia ⁽¹⁴⁾.

4-bis. L'inserimento dei percorsi nella Carta inventario e l'esercizio delle attività di monitoraggio e manutenzione dei tracciati effettuate dai soggetti proponenti di cui al comma 2, non garantiscono l'esclusione dai rischi connessi o dipendenti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano. I soggetti proponenti sono tenuti a segnalare all'utenza eventuali pericoli. La Regione adotta linee guida per l'informazione e la sensibilizzazione sui rischi derivanti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano e sulle misure di autoprotezione ⁽¹⁵⁾.

5. La Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della Carta inventario, individua, tra i proponenti di cui al comma 2, il soggetto coordinatore per ciascun settore con i compiti di cui all'articolo 9, comma 1 ⁽¹⁶⁾.

6. Qualora i percorsi proposti includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, si applicano in tali tratte le disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) ⁽¹⁷⁾.

7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 5, comma 1, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario.

8. I soggetti proponenti di cui al comma 2 garantiscono, direttamente o per il tramite dei soggetti cui è affidata la manutenzione, l'accessibilità ai percorsi iscritti alla Carta inventario. Qualora ciò non fosse possibile, la Giunta regionale, d'ufficio o su segnalazione motivata del soggetto proponente, dispone la modifica o la cancellazione dei percorsi dalla Carta inventario ⁽¹⁸⁾.

9. [La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della Carta inventario] ⁽¹⁹⁾.

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 dicembre 2014, n. 1553](#) e la [Delib.G.R. 21 settembre 2022, n. 908](#).

(10) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

(11) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

(12) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 3, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario su proposta delle province e degli enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle comunità montane, del CAI, della FIE, dei Sistemi turistici locali (STL), degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. La Giunta regionale può integrare la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4.».

(13) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 3, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: «3. I proponenti sono tenuti, altresì, a produrre la documentazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario.».

(14) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 4, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'[art. 46, comma 3, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 49, comma 1 della medesima legge](#)).

(15) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13](#), a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)).

(16) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 5, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: «5. La Giunta regionale può stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle proposte, nonché la documentazione da produrre.».

(17) Comma così sostituito dall'[art. 50, comma 1, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16](#) e dall'[art. 27, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «6. Qualora le proposte includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, i soggetti proponenti sono tenuti ad attivare l'ente proprietario della strada per l'assunzione di eventuali misure relative alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell'[articolo 6, comma 4, lettera b\), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.» In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'[art. 4, comma 6, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'[art. 2, comma 2, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13](#).

(18) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 7, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'[art. 2, comma 3, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13](#), a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «8. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco trasmettono alla Regione almeno una volta all'anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti alla Carta

inventario. In caso di mancato invio della relazione per più di due anni consecutivi, con provvedimento della Giunta regionale, può essere disposta la cancellazione dei relativi percorsi dalla Carta inventario.».

(19) Comma abrogato dall'art. 4, comma 8, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 5

Dichiarazione di pubblico interesse.

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. I soggetti proponenti di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitù di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente ⁽²⁰⁾.

3. Nei tratti di strada di proprietà privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, altresì, consentito l'accesso ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 9 ⁽²¹⁾.

4. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell'accordo di cui al comma 2.

(20) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(21) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 6

Linee guida regionali ⁽²²⁾.

1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predispone:

a) le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le

linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione europea escursionismo (FEE);

b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.

(22) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 16 settembre 2011, n. 1124](#).

Art. 7

Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali devono recepire il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla Carta inventario.

Articolo 7-bis

Alta Via dei Monti Liguri ⁽²³⁾.

1. La Regione, le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell'Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla [L. 394/1991](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla [L.R. 12/1995](#) e successive modificazioni e integrazioni. Provvedono, altresì, a promuovere progetti finalizzati all'organizzazione dei servizi di fruizione e alla conoscenza, divulgazione e marketing dell'Alta Via dei Monti Liguri ⁽²⁴⁾.

2. Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell'Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento delle attività di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative di cui al medesimo comma.

(23) Articolo aggiunto dall'[art. 6, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

(24) Comma così modificato dall'[art. 46, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 49, comma 1 della medesima legge](#)).

TITOLO II

Azioni di tutela e valorizzazione della rete di fruizione escursionistica regionale

Art. 8*Interventi ed attività ⁽²⁵⁾.*

1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto delle seguenti priorità:

a) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario, con particolare riferimento all'Alta Via dei Monti liguri e ad altri itinerari facenti parte della rete primaria regionale e interregionale;

c) azioni volte a favorire l'integrazione della REL con la rete del trasporto pubblico locale, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale e lo sviluppo del trasporto integrativo;

d) promozione e marketing territoriale della REL.

2. La Giunta regionale, in coerenza con le priorità di cui al comma 1, stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Programma regionale annuale di attività e di interventi. 1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, di seguito denominato: "Programma regionale"».

2. Le principali finalità del Programma regionale sono:

a) favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive, turistiche e del tempo libero all'aria aperta quali attività caratterizzate da un equilibrato rapporto con l'ambiente;

b) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione;

c) favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle reti locali della REL;

d) favorire la compensazione degli squilibri tra aree critiche ed aree d'eccellenza del territorio regionale;

e) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;

f) migliorare i servizi di fruizione della REL e, in particolare, regolamentare l'utilizzo della REL in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

g) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale;

h) promuovere la conoscenza e l'immagine della REL anche mediante lo scambio d'esperienze ed il rafforzamento dell'informazione e della comunicazione;

i) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione culturale, che renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REL;

j) preservare, in particolare, il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REL.

3. Il Programma regionale, in particolare, prevede i seguenti settori prioritari:

a) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

c) promozione e marketing territoriale della REL, in accordo con l'Agenzia regionale di promozione turistica ed i Sistemi turistici locali ed interregionali.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità di cui al comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le attività e gli interventi ritenuti prioritari, i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

5. Al solo fine di garantire la continuità di percorsi preesistenti, il Programma regionale può prevedere interventi volti alla realizzazione di nuovi tratti di percorso da inserire nella Carta inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 4, commi 3 e 4.».

Art. 9

Attuazione degli interventi e delle attività ⁽²⁶⁾.

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla [L. 394/1991](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla [L.R. 12/1995](#) e successive modificazioni e integrazioni, il soggetto coordinatore di settore individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, d'intesa con gli enti locali e gli enti Parco interessati e in collaborazione con CAI e FIE, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e delle attività, con la relativa richiesta di contributo, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale. Tale soggetto coordina i proponenti di cui all'articolo 4, comma 2, e coadiuva la Regione nella pianificazione e nel monitoraggio della REL oltre che nell'informazione ai soggetti che operano nel settore di propria competenza ⁽²⁷⁾.

2. All'attuazione provvedono le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni e gli enti Parco nonché, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i comuni. Detti enti si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, oltre che dell'eventuale collaborazione di ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e della ricettività turistica lungo i percorsi della REL, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33](#) (Disposizioni attuative della [legge 31 gennaio 1994, n. 97](#) (Nuove disposizioni per le zone montane)) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione

dei finanziamenti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

4. La Regione, può promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL ⁽²⁸⁾.

5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite all'articolo 1.

6. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definiti all'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.

(26) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Progetti per la predisposizione del Programma regionale. 1. I comuni, le province, le comunità montane, gli enti parco ed i STL predispongono e presentano alla Regione, ai fini dell'approvazione del Programma regionale di cui all'articolo 8, i progetti e la relativa richiesta di contributo. 2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le province, le comunità montane, gli enti parco e i STL, per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33* (Disposizioni attuative della *legge 31 gennaio 1994, n. 97* "Nuove disposizioni per le zone montane") e successive modifiche e integrazioni. 3. Nell'ambito del Programma regionale la Regione può attivare progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative, didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala regionale, nazionale o internazionale. 4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su percorsi escursionistici, o attrezzature correlate, inseriti nella Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la sola segnaletica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, e comprendere: a) la documentazione prevista all'articolo 4, commi 3 e 4; b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilità degli interventi; c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed escursionistico; d) una relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e le previsioni dei costi di manutenzione; e) la verifica preventiva della compatibilità ambientale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico, alla regimazione delle acque superficiali e all'organicità delle opere; f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da eseguire; g) l'eventuale studio d'incidenza ai sensi dall'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni; h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale; i) il parere dei STL, in caso di progetti che prevedano iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. 5. Nell'eventualità che i progetti interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*).».

(27) Comma così modificato dall'[art. 46, comma 4, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 4, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13](#), a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

Art. 10

Criteria e misura degli interventi finanziari.

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi di cui dell'articolo 9, comma 2 contributi in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La misura dei contributi è elevabile fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità;

b) interventi di ingegneria ambientale;

c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature;

d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille abitanti.

3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione delle attività o degli interventi previsti.

4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.

TITOLO III

Norme di comportamento, sanzioni e vigilanza

Art. 11

Norme generali di comportamento.

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali, naturali e paesaggistici, e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla [L. n. 394/1991](#) e alla [L.R. n. 12/1995](#) e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato ⁽²⁹⁾:

a) abbandonare rifiuti;

b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;

c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;

e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;

f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere.

1-bis. I percorsi escursionistici sono utilizzati tenuto conto dei rischi oggettivi e soggettivi che tale uso comporta. L'utilizzatore deve essere in grado di rilevare situazioni di rischio o pericolo percepibili o prevedibili con l'ordinaria diligenza, regolando di conseguenza la propria condotta. L'utilizzatore deve, altresì, essere in grado di valutare la propria forma fisica e le proprie capacità tecniche in base alla difficoltà del percorso prescelto ⁽³⁰⁾.

2. È fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.

3. È fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'articolo 3 e dall'*articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38* (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'*articolo 3 del D.Lgs. n. 285/1992* e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario ⁽³¹⁾.

3-bis. La deroga prevista dall'*articolo 6 della L.R. n. 38/1992* non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, ad eccezione degli itinerari di collegamento previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge e del manutentore ai sensi dell'articolo 4, comma 4 ⁽³²⁾.

4. L'attività venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla *legge regionale 1° luglio 1994, n. 29* (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

(29) Alinea così modificato dall'*art. 46, comma 5, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

(30) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13, a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(31) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e dall'art. 10, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(32) Comma dapprima aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24 e poi così sostituito dall'art. 46, comma 7, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3-bis. La deroga prevista dall'articolo 6 della L.R. 38/1992 non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri.».

Art. 11-bis

Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi ⁽³³⁾.

1. Ai sensi della presente legge e con riferimento alle norme del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, oltre che all'"Intesa Stato-Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale" (IntesaGis 1N1007), i percorsi per le mountain bike sono classificati in:

a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due località, purché di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili);

b) percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

c) percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;

d) bike park: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain bike con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, o da specifici regolamenti di fruizione e con esclusione di manifestazioni che richiedano valutazioni d'impatto o specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, la mountain bike è praticata ⁽³⁴⁾:

a) liberamente sulle strade carreggiabili, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario di cui all'articolo 4;

b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento, volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal Sindaco del comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge ⁽³⁵⁾;

c) liberamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi o provvedimenti del Sindaco competente di cui alla lettera b), su sentieri (o mulattiere o tratturi) di proprietà privata in cui non è dimostrabile l'uso pubblico;

d) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, su singole tracce (single track) con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del gestore;

e) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, all'interno dei bike park con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del proprietario o del gestore.

Il diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi legati ai percorsi di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà essere manifestato tramite comunicazione al Comune interessato, nel termine di ulteriori trenta giorni seguenti la pubblicazione di cui al comma 8 e l'apposizione di cartelli di divieto di transito.

Al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti deboli, i ciclisti che transitano su percorsi escursionistici hanno l'obbligo di concedere il passo ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo. Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme previste dal [D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni. La pratica della mountain bike può essere, altresì, svolta con mountain bike a pedalata assistita (e-bike), purché avente caratteristiche conformi ai "velocipedi" così come definiti dall'[articolo 50 del D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni.

2-bis. Salvo differenti disposizioni adottate dagli enti competenti, la percorrenza con mountain bike su sentieri e strade non regolamentate dal codice della strada avviene a completo rischio e pericolo degli utenti ⁽³⁶⁾.

3. I bike park, oltre che per il downhill, possono essere realizzati anche per le altre discipline della mountain bike e devono avere specifici percorsi ed essere dotati di appositi regolamenti di fruizione. La gestione dei bike park può essere esercitata da enti locali, consorzi, associazioni, imprese o persone fisiche con partita IVA. Per salvaguardare la sicurezza di terzi, oltre che dei biker, e limitare possibili interferenze con la fauna selvatica, i bike park devono essere contenuti in apposite aree delimitate e controllate.

4. Il gestore degli impianti di risalita a fune, funzionali alle attività di mountain bike, può fungere da vettore per persone e biciclette in conformità con le disposizioni tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, inerenti "trasporto di biciclette, fun-bob e altri mezzi simili su seggiovie e cabinovie".

5. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi di cui al comma 2. La Giunta regionale individua, altresì, le modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti.

6. I percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain bike, di cui al comma 2, lettera d), devono essere opportunamente segnalati dai gestori che ne curano la manutenzione o il ripristino con cadenza almeno annuale.

7. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, individuano i percorsi di cui al comma 5. La pratica della mountain bike è sempre vietata sui terreni coltivati,

su tutti i percorsi dopo forti piogge nelle successive quarantotto ore, nelle ore notturne, senza gli opportuni dispositivi di illuminazione, e sui terreni per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori. Le modalità di applicazione di tali divieti saranno meglio specificate nell'ambito delle linee guida di cui al comma 5. Il Comune può definire, altresì, con propri atti, anche in accordo con altri comuni, le eventuali modalità di fruizione, le convenzioni, gli accordi con associazioni e altri soggetti privati al fine di individuare strumenti di agevolazione o incentivazione delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché attività di manutenzione dei percorsi ⁽³⁷⁾.

8. L'autorizzazione per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain bike e di bike park, è rilasciata dai comuni territorialmente interessati nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta regionale, di cui al comma 5, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo all'interno dei bike park e sui percorsi autorizzati dai comuni. Per consentire ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati dalla realizzazione dei percorsi riservati all'attività di mountain bike e dei bike park, o dei sentieri per cui non è possibile dimostrare l'uso pubblico, di poter esprimere il proprio eventuale diniego, i comuni pubblicano un avviso pubblico con l'elenco delle proprietà interessate all'albo pretorio e nel proprio sito istituzionale per almeno trenta giorni consecutivi e notificano l'avviso medesimo ai proprietari residenti in Italia che, a loro volta, hanno trenta giorni di tempo dalla data di avvenuta notifica per esprimere il loro eventuale diniego. Tutti i proprietari possono in ogni caso interdire il passaggio sui percorsi sopracitati a loro insindacabile giudizio e con effetto immediato ⁽³⁸⁾.

9. Nell'esercizio della pratica della mountain bike, ispirandosi al codice di comportamento International Mountain Bicycle Association (IMBA), l'utente è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione del percorso, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso. Il ciclista deve regolare la propria andatura al tipo di percorso, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato del percorso e all'affollamento dello stesso. In caso di sinistro, l'utente presta soccorso agli infortunati e fornisce le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.

10. Fatto salvo quanto previsto dal [D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo di indossare un casco protettivo con omologazione CE EN 1078.

(33) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, [L.R. 30 giugno 2017, n. 16](#). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 5 della medesima legge.

(34) Alinea così modificato dall'art. 46, comma 6, [L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

(35) Lettera così sostituita dall'art. 46, comma 8, [L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dai soggetti gestori, ai sensi della

presente legge, per i percorsi compresi nella REL, o dal Sindaco del Comune interessato per gli altri sentieri;».

(36) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 6, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13, a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(37) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(38) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24 e dall'art. 46, comma 9, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

Art. 12

Sanzioni amministrative.

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;

b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;

c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;

e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;

f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;

g) [da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta inventario, in maniera difforme dalle linee guida regionali] ⁽³⁹⁾;

h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero;

i) da euro 100,00 a euro 600,00 per il transito con mezzi motorizzati nei casi non consentiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3 ⁽⁴⁰⁾;

i-bis) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 7 ⁽⁴¹⁾;

i-ter) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 8 ⁽⁴²⁾;

i-quater) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 9 ⁽⁴³⁾;

i-quinques) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 10 ⁽⁴⁴⁾;

i-sexies) da euro 1000,00 a euro 6000,00 per lo svolgimento di gare e manifestazioni di mezzi motorizzati non autorizzati dall'Ente competente e per violazione di cui all'articolo 11, comma 3-bis ⁽⁴⁵⁾;

i-septies) da euro 500,00 a euro 3000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Ente competente, nel caso di gare e manifestazioni autorizzate di mezzi motorizzati ⁽⁴⁶⁾.

2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.

3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

(39) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 2, L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

(40) Lettera così sostituita dall'art. 47, comma 1, L.R. 29 dicembre 2021, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «i) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3;».

(41) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(42) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(43) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(44) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(45) Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(46) Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 13
Vigilanza.

1. La Regione provvede a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12, alle quali si applica la [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni ⁽⁴⁷⁾.

2. Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla [legge regionale 2 maggio 1990, n. 30](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e del servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla [L.R. n. 29/1994](#) e successive modifiche e integrazioni ⁽⁴⁸⁾.

3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 sono affidate agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e ambientale ai sensi della normativa vigente.

(47) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, [L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'art. 12, comma 1, [L.R. 6 febbraio 2020, n. 5](#).

(48) Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, [L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

TITOLO IV**Norme finali****Art. 14**
Norma transitoria.

1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4, non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi o fondi regionali, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario.

3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b).

Art. 15*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n. 15/2002 di quota pari ad euro 30.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

c) iscrizione alla U.P.B. 3.104 che assume la seguente denominazione "Gestione dei parchi, delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 100.000,00 in termini di competenza;

d) iscrizione alla U.P.B. 3.204 che assume la seguente denominazione "Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 30.000,00 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 16*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

L.R. 27 febbraio 2017, n. 5 ⁽¹⁾.**Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico.** ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° marzo 2017, n. 9, Supplemento.

(2) Titolo così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 23 luglio 2021, n. 12.*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale

Titolo I

Disposizioni generali ⁽³⁾

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia, di seguito denominata REL, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi.

1-bis. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di sentieri e strade di montagna di interesse storico al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico presente sul territorio regionale e le iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività, anche con riferimento agli aspetti ambientale, paesaggistico e culturale. ⁽⁴⁾

(3) Rubrica aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 23 luglio 2021, n. 12.*

(4) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2021, n. 12.*

Titolo II

Rete escursionistica e catasto regionale ⁽⁵⁾

Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi:

a) sentieri escursionistici: percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all'attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei limiti stabiliti dall'[articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4](#) (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);

b) sentieri alpinistici: percorsi che si sviluppano prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi;

c) vie ferrate: tratti di percorsi su pareti rocciose impervie, creste, cenge e forre, dotati di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità;

d) siti di arrampicata: pareti rocciose ripide, verticali o a strapiombo in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene che permettono la sola autoprotezione dell'utente;

d-bis) sentieri di montagna di interesse storico: tracciati formati naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, visibile e permanente, presenti lungo l'arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico ⁽⁶⁾.

2. Ai fini della presente legge si intendono per enti territorialmente competenti:

a) gli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) al di fuori delle aree di cui alla lettera a), le comunità montane e, ove non presenti, le unioni di comuni;

c) i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti di cui alle lettere a) e b).

(5) Rubrica aggiunta dall' [art. 1, comma 1, lett. d\), L.R. 23 luglio 2021, n. 12](#).

(6) Lettera aggiunta dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), L.R. 23 luglio 2021, n. 12](#).

Art. 3 Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia.

1. È istituito presso la competente struttura, e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, il catasto regionale della REL, di seguito denominato catasto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all'articolo 7, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla [legge regionale 30 novembre 1983, n. 86](#) (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché

delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), di cui all'[articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

b) essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale;

c) essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi.

1-bis. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può apportare ai percorsi proposti dagli enti territorialmente competenti rettifiche o integrazioni necessarie a renderli corrispondenti ai tracciati cartografici nella disponibilità della Regione e ai dati correlati, nonché ad assicurare continuità geometriche dei tracciati stessi. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può altresì apportare rettifiche o integrazioni in base ad informazioni acquisite dalle province e dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, lettera a). ⁽⁹⁾

2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del catasto, anche avvalendosi della collaborazione del Club alpino italiano (CAI) e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia. In particolare, adotta un sistema telematico per la gestione dei dati del catasto. I dati territoriali raccolti costituiscono parte integrante del Sistema informativo territoriale integrato della Lombardia (SIT) di cui all'[articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12](#) (Legge per il governo del territorio) .

3. In sede di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, il catasto recepisce integralmente il data base "Sentieri" di cui al progetto Interreg Italia Svizzera IV A "PTA destination" realizzato dalla Regione con il supporto dell'ERSAF e del CAI Lombardia e le banche dati dei percorsi già esistenti trasmesse dagli enti territorialmente competenti secondo quanto disposto dall'[articolo 3, comma 6, del Reg. reg. 28 luglio 2017, n. 3](#) (Regolamento Regionale di attuazione della [legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5](#) "Rete escursionistica della Lombardia"). ⁽⁷⁾

3-bis. Nella fase di prima applicazione è facoltà della Regione inoltrare agli enti che non abbiano trasmesso banche dati di percorsi già esistenti proposte d'inserimento nel catasto di tratti di percorso dagli stessi enti gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, con richiesta di far pervenire osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte. In caso di mancate osservazioni nel termine indicato, i tratti di percorso oggetto della proposta d'inserimento sono recepiti nel catasto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4. Qualora invece pervengano osservazioni, la Regione, con il supporto di ERSAF, valuta nei trenta giorni successivi e sentito l'ente interessato se procedere al recepimento totale o parziale dei tratti di percorso proposti, con eventuali integrazioni anche ai fini della connessione con gli stessi tratti, e fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 4. ⁽¹⁰⁾

4. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà classificate in base alla scala di difficoltà CAI, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza, punto di inizio e di fine percorso e collegamenti. Essa inoltre contiene informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso.

5. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure

oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.

5-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 3-bis per la fase di prima applicazione, la proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti ai sensi dell'[articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata. La presentazione delle proposte di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata di cui al presente comma è corredata delle comunicazioni inviate ai soggetti interessati, per le successive determinazioni da parte della struttura regionale competente. ⁽⁸⁾

6. Tutti i dati inseriti nel catasto sono di pubblico dominio e sono resi disponibili per fini divulgativi e promozionali in formato accessibile.

(7) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. a\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(8) Comma aggiunto dall'[art. 13, comma 1, lett. b\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2018, e poi così modificato dall'[art. 23, comma 1, lett. c\), L.R. 6 giugno 2019, n. 9](#), entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(9) Comma aggiunto dall'[art. 23, comma 1, lett. a\), L.R. 6 giugno 2019, n. 9](#), entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(10) Comma aggiunto dall'[art. 23, comma 1, lett. b\), L.R. 6 giugno 2019, n. 9](#), entrata in vigore l'8 giugno 2019.

Art. 3-bis *Sezione speciale sentieri di montagna di interesse storico.* ⁽¹¹⁾

1. All'interno del catasto regionale della REL è istituita una sezione speciale, nella quale sono inseriti i sentieri di montagna di interesse storico, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d bis). L'inserimento dei sentieri di montagna di interesse storico nella sezione dedicata del catasto regionale avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.

2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della sezione speciale avvalendosi anche della collaborazione e del supporto del CAI Lombardia, del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e dell'Associazione nazionale Alpini (ANA).

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5](#) (Rete

escursionistica della Lombardia)", la Giunta regionale modifica il [Reg. reg. 28 luglio 2017, n. 3](#) (Regolamento regionale di attuazione della [legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5](#) 'Rete escursionistica della Lombardia) definendo i criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della relativa sezione speciale nell'ambito dello stesso catasto.

(11) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. f\), L.R. 23 luglio 2021, n. 12](#).

Art. 4 Rete escursionistica della Lombardia.

1. La REL è formata dall'insieme dei percorsi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3.

1-bis. I percorsi ricompresi nella REL sono considerati di interesse pubblico. ⁽¹²⁾

2. La REL si articola in percorsi:

a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo comune;

b) di interesse sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, o di itinerari di lunga percorrenza.

3. Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti:

a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi, dagli stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 26 gennaio 1963, n. 91](#) (Riordinamento del Club alpino italiano) e alla [legge 2 gennaio 1989, n. 6](#) (Ordinamento della professione di guida alpina); ⁽¹³⁾

b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Attuazione delle [direttive 2014/23/UE](#), 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); ⁽¹⁴⁾

b-bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero; ⁽¹⁵⁾

c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.

3-bis. Qualora gli interventi di manutenzione dei percorsi di cui al comma 3 o gli interventi di posa e manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6 riguardino tratti di percorso di proprietà privata recepiti nel catasto in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto, gli enti territorialmente competenti procedono alle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 5-bis, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 5, comma 1. ⁽¹⁶⁾

4. La Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di regioni limitrofe.

5. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione, in particolare, di ambienti montani, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. ⁽¹⁸⁾

6-bis. L'iscrizione nel catasto della REL e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente naturale di chi li percorre. ⁽¹⁹⁾

7. Il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.

8. Il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4-bis, della [L.R. 31/2008](#), per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti, nonché per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi. ⁽¹⁷⁾

(12) Comma aggiunto dall'[art. 13, comma 1, lett. c\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(13) Lettera così modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. d\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(14) Lettera così modificata dall'[art. 13, comma 1, lett. e\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(15) Lettera aggiunta dall'[art. 13, comma 1, lett. f\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(16) Comma aggiunto dall'[art. 13, comma 1, lett. g\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(17) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. h\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(18) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. a\), L.R. 20 maggio 2022, n. 8](#), entrata in vigore il 25 maggio 2022.

(19) Comma aggiunto dall'[art. 8, comma 1, lett. b\), L.R. 20 maggio 2022, n. 8](#), entrata in vigore il 25 maggio 2022.

Art. 5 *Programma triennale.*

1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla [L.R. 12/2005](#) e nel piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla [legge regionale 30 aprile 2009, n. 7](#) (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), un programma finanziario triennale con cui definire, sentita la Consulta di cui all'articolo 7, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione, anche ai fini di migliorarne l'accessibilità, dei percorsi inseriti nella REL e nel Registro delle strade storiche di montagna ad interesse storico non carrabile, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi di cui all'articolo 6. ⁽²⁰⁾

2. In fase di prima applicazione, il programma di cui al comma 1 è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(20) Comma prima modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. i\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2018, e poi così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. g\), L.R. 23 luglio 2021, n. 12](#).

Art. 6 *Segnaletica direzionale e attrezzature.* ⁽²¹⁾

1. Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.

2. La posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili.

3. La realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avviene in conformità alle linee guida definite dal Collegio nazionale delle guide alpine e, ove prescritto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con l'utilizzo di dotazioni e materiali certificati. ⁽²¹⁾

(21) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. j\), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

Art. 6-bis *Ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano.* ⁽²²⁾

1. Le province e la Città metropolitana di Milano:

a) concorrono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione;

- b) promuovono, unitamente agli enti territorialmente competenti, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori;
- c) possono svolgere funzioni di raccordo e supporto ai comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nello svolgimento delle attività di competenza ai sensi della presente legge.

(22) Articolo aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lett. k), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23*, entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

Art. 7 *Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna.* ⁽²⁶⁾

1. È istituita la Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. In particolare, la Consulta:

- a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 e al programma triennale di cui all'articolo 5;
- b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.

2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta:

a) assessore regionale competente in materia o un suo delegato, che la presiede; ⁽²³⁾

b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;

c) un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori dei rifugi individuata secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3; ⁽²⁴⁾

d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individuato secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3 ⁽²⁵⁾.

3. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. ^{(28) (27)}

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

(23) Lettera così modificata dall'*art. 13, comma 1, lett. l), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23*, entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(24) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lett. m), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23*, entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(25) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lett. n), L.R. 28 dicembre 2018, n. 23*, entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

(26) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. h), L.R. 23 luglio 2021, n. 12*.

(27) .

(28) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.R. 11 marzo 2019, n. 11/1370](#) e la [Delib.G.R. 2 ottobre 2023, n. 12/1048](#).

Art. 8 *Divieti.*

1. Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, è vietato:

- a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi;
 - b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo;
 - c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
 - d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.
-

Art. 9 *Sanzioni.*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00 e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.

3. Gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.

Art. 10 *Regolamento di attuazione.* ⁽²⁹⁾

1. Con regolamento sono definiti:

- a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c);
- b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica e in particolare le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT;
- c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(29) Il Regolamento di attuazione è stato emanato con [Reg. reg. 28 luglio 2017, n. 3](#).

Titolo III

Strade di montagna di interesse storico ⁽³⁰⁾

Art. 10-bis *Strade di montagna di interesse storico.* ⁽³¹⁾

1. Ai fini della presente legge si intende per strade di montagna di interesse storico: collegamenti viari e stradali, compresi quelli transvallivi e di collegamento, con i territori d'oltralpe a servizio di scambi commerciali, nonché strade militari dismesse presenti lungo l'arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico, culturale e turistico, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni presenti lungo l'arco alpino lombardo il cui carattere storico e culturale è attestato da appositi documenti.

2. La Regione procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione del Registro di cui all'articolo 10-ter e promuove:

a) la ricerca sulle tecniche costruttive finalizzata a interventi di conservazione e recupero delle strade storiche non carrabili;

b) interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi non carrabili, anche ai fini di migliorarne l'accessibilità;

c) iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività turistica, anche con riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali;

d) un confronto tra il demanio militare e l'ente locale interessato al fine di avviare progetti di riqualificazione dei manufatti di pregio storico documentabile, delle opere militari di difesa strategica e delle fortificazioni di pregio storico, presenti sui relativi itinerari, e dismessi dal demanio militare, che possano essere acquisiti da parte degli enti locali.

(30) Rubrica aggiunta dall' [art. 1, comma 1, lett. j\), L.R. 23 luglio 2021, n. 12](#).

(31) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. k\), L.R. 23 luglio 2021, n. 12](#).

Art. 10-ter *Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico.* ⁽³²⁾

1. È istituito il Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico. L'inserimento nel Registro avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5](#) (Rete escursionistica della Lombardia)", la Giunta regionale integra il [Reg. reg. 28 luglio 2017, n. 3](#) (Regolamento regionale di attuazione della [legge regionale 27 febbraio](#)

2017 n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) definendo i criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 1.

(32) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. l)*, L.R. 23 luglio 2021, n. 12.

Art. 11 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la RELA tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione che descrive e documenta:

- a) il livello di implementazione e di aggiornamento dei dati inseriti nel catasto previsto all'articolo 3;
- b) il livello di realizzazione della REL;
- c) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in attuazione del piano triennale degli interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nella REL di cui all'articolo 5;
- d) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati per la posa e la manutenzione della segnaletica direzionale di cui all'articolo 6;
- e) in quale misura e con quali modalità sono state conseguite le finalità di cui all'articolo 1.

1-bis. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame. ⁽³³⁾

(33) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, lett. bb)*, L.R. 25 marzo 2021, n. 3, entrata in vigore il 13 aprile 2021.

Art. 12 *Norma finanziaria.*

1. Alle spese di natura corrente relative all'istituzione del catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in euro 30000,00 per il 2017 e in euro 70.000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente incremento della missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'istituzione del catasto regionale della rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in complessivi euro 60000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente incremento della missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

3. Alle spese relative ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici di cui all'articolo 5 e alla progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6, quantificabili per l'anno 2017 in euro 1.200.000,00, si provvede con le risorse già appostate alla missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese di bilancio 2017-2019. ⁽³⁴⁾

4. Dal 2018 all'autorizzazione della spesa del comma 3 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse stanziata annualmente alla missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale". ⁽³⁴⁾

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia

(34) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 3, lett. a), L.R. 10 agosto 2017, n. 22*, entrata in vigore il 15 agosto 2017.

L.R. 18 gennaio 2010, n. 2 ⁽¹⁾.**Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 28 gennaio 2010, n. 7.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 giugno 2012, n. 946](#) e la [Delib.G.R. 23 ottobre 2012, n. 1477](#).

Il consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1*Finalità.*

1. La Regione, nell'ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio marchigiano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica, quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, e promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.

Art. 2*Definizione di escursionismo.*

1. Ai fini della presente legge per escursionismo s'intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, prevalentemente al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3*Rete escursionistica delle Marche.*

1. Ai fini della presente legge è Rete escursionistica Marche (RESM) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale e comunale o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate prevalentemente al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. La Giunta regionale può individuare, nell'ambito della viabilità inserita nella rete escursionistica Marche (RESM), quella di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate ⁽³⁾.

3. La RESM è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel sistema cartografico informativo regionale.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18. Il testo originario era così formulato: «2. La viabilità ricompresa nella RESM è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.».

Art. 3-bis

Rapporti della RESM con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ⁽⁴⁾.

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali recepiscono il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla RESM.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

Art. 4

Catasto della Rete escursionistica delle Marche.

1. La Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale, è istituito il catasto della RESM, ovvero l'elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e oggetto di fruizione nelle Marche. Il catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province ⁽⁵⁾.

2. Le proposte di inserimento nel Catasto di cui al comma 1 possono pervenire dalle Province e dagli altri enti locali territorialmente competenti, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, nonché dagli enti di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalla rete INFEA, dagli enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale e dal gruppo regionale Marche del Club Alpino Italiano CAI) ⁽⁶⁾.

3. I proponenti che richiedono l'iscrizione al catasto regionale devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria ⁽⁷⁾.

4. In caso di inerzia, decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed organismi di gestione delle aree naturali protette.

5. La Giunta regionale approva l'elenco della viabilità da inserire nel catasto. L'elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

6. [L'atto con il quale la Giunta regionale approva il catasto comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 3, comma 2] ⁽⁸⁾.

7. I soggetti proponenti inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della RESM esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell'aggiornamento della stessa e del catasto da parte della Giunta regionale.

(5) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «1. È istituito presso la Giunta regionale il catasto della RESM, articolato in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province.».

(6) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 marzo 2020, n. 10. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 5 della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «2. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di centottanta giorni dall'emanazione dell'atto di cui all'articolo 8 entro il quale devono pervenire le proposte da parte delle Province e degli organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità montane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal gruppo regionale Marche del Club alpino italiano (CAI).».

(7) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18 e dall'art. 33, comma 2, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «3. I proponenti sono tenuti a produrre la documentazione relativa alla proprietà della viabilità costituente il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nel catasto. Possono essere iscritti alla RESM solamente i percorsi in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al monitoraggio e alla manutenzione dei medesimi.».

(8) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

Art. 5

Sentieri di particolare interesse storico.

1. Sono di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant'anni che hanno svolto in passato la funzione di via di

comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione.

2. I sentieri di particolare interesse storico sono indicati come tali nella cartografia e nel catasto della RESM.

3. Su iniziativa degli enti territoriali interessati, per i sentieri di cui al comma 1 può essere valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico a fini paesaggistici ai sensi degli [articoli 138, 139 e 140 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)).

Art. 6 *Segnaletica.*

1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato dall'[art. 4, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#).

Art. 7 *Interventi sulla sentieristica regionale.*

1. Sulla viabilità inserita nel catasto della RESM sono consentiti interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi colturali e il taglio dei boschi.

Art. 7.1. *Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi ⁽¹⁰⁾.*

1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge per percorsi destinati alla pratica della mountain bike (di seguito denominati percorsi MTB) si intendono gli itinerari all'aria aperta con finalità sportivo-ricreativa nonché con finalità di fruizione, valorizzazione e conoscenza delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-ambientali del territorio regionale.

2. Nel rispetto delle norme del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, e della "Intesa Stato-Regioni ed enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale (Intesa Gis 1N1007)" i percorsi mountain bike sono classificati in:

a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che collegano due località con larghezza complessiva superiore a 2, 5 metri ovvero, in alternativa, ove sussista l'obbligo di rispettare il limite massimo di velocità di 30 km orari;

b) percorsi su sentieri (mulattiere e tratturi): percorsi su fondo naturale formatisi per effetto del passaggio di pedoni ed animali; ⁽¹¹⁾

c) percorsi su singola traccia "single track": percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, realizzati anche artificialmente su aree appositamente delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale, e mantenuti esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike; ⁽¹²⁾

d) bike park: circuiti con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain-bike, con particolare riferimento alla pratica delle discipline cosiddette "gravity" con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente su aree delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale e dotate di appositi regolamenti di fruizione ⁽¹³⁾.

3. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, individuano, formalizzandoli con proprio atto, anche su richiesta di soggetti privati o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, i percorsi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e secondo i criteri contenuti nell'Allegato A di questa legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e da specifici regolamenti di fruizione, i percorsi di cui al comma 1 possono essere:

a) a transito misto, ossia liberamente accessibili a mountain bike, pedoni e utenti a cavallo nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, salvo diverso provvedimento adottato ai sensi del comma 6;

b) a transito esclusivo delle mountain-bike, nelle ipotesi di "single track" o "bike park" di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l'obbligo di affissione, all'inizio e alla fine della traccia, dei cartelli di divieto di transito ai pedoni, agli utenti a cavallo e agli altri eventuali utenti, a carico dei soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia ⁽¹⁴⁾.

5. Gli enti proponenti di cui al comma 3 assicurano la manutenzione, anche a diverso titolo, secondo le modalità consentite dalla normativa statale vigente in materia, dei percorsi individuati per la pratica della MTB. A tale scopo i medesimi possono esercitare essi stessi il ruolo di soggetto gestore del percorso ovvero stipulare accordi o convenzioni con soggetti privati o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare la gestione o la manutenzione del tracciato o di singoli tratti di esso.

6. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, possono adottare provvedimenti restrittivi all'utilizzo dei percorsi a transito misto sulla base delle caratteristiche fisiche e tecniche del percorso, dell'intensità di frequentazione del medesimo e del suo interesse storico, culturale e ambientale.

7. Qualora i percorsi ricadano su terreni di proprietà privata si applica la disciplina contenuta nel [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

8. Fatta salva la disciplina vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, il titolo abilitativo necessario per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain-bike di cui alle lettere c) e d) del comma 2 è rilasciato dagli enti locali territorialmente competenti nel rispetto delle disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici) e nella [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A di questa legge.

9. I percorsi mountain bike sono segnalati a cura dei soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia, secondo modalità individuate dalla Giunta regionale nel rispetto della suddetta normativa. ⁽¹⁵⁾

10. Fatto salvo quanto previsto dal [D.Lgs. 285/1992](#), su qualsiasi percorso MTB i bikers osservano specifiche regole di comportamento che tutelino la propria e l'altrui sicurezza, individuate nel suddetto Allegato A e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) [utilizzo di un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia;] ⁽¹⁶⁾

b) la pratica della MTB è sempre vietata sui terreni coltivati;

c) la pratica delle discipline di discesa pura (downhill) è consentita solo nei percorsi a transito esclusivo delle MTB di cui alla lettera b) del comma 4;

d) la pratica della mountain-bike può essere sempre svolta anche con MTB a pedalata assistita (ebike), purché avente caratteristiche conformi ai velocipedi, così come definiti dall'[articolo 50 del D.Lgs. 285/1992](#).

11. I percorsi MTB che rispettano le disposizioni contenute in questo articolo possono essere inseriti nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche secondo le modalità contenute nell'articolo 4 e nelle disposizioni attuative previste dall'articolo 8.

12. Per gli aspetti non disciplinati da questo articolo, resta ferma la disciplina di settore vigente in materia.

(10) Articolo aggiunto dall'[art. 2, comma 1, L.R. 5 marzo 2020, n. 10](#).

(11) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#).

(12) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#).

(13) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#).

(14) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 4, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#). Il testo precedente era così formulato: «b) a transito esclusivo delle mountain bike, nelle ipotesi di "single track" o "bike park" di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte degli enti competenti o del soggetto gestore;».

(15) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 5, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#). Il testo precedente era così formulato: «9. I percorsi MTB devono essere adeguatamente segnalati da parte del soggetto gestore secondo modalità stabilite nell'Allegato A di cui al comma 8, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, al fine di garantire il rispetto dell'ambiente e la sicurezza delle persone.».

(16) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 6, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#).

Art. 7-bis

Divieti ⁽¹⁷⁾

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla RESM è fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete ed in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione diretta a violare tali divieti.

(17) Articolo aggiunto dall'[art. 5, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#).

Art. 7-ter

Sanzioni amministrative ⁽¹⁸⁾

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7-bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000.

1-bis. Per la violazione delle disposizioni contenute in questa legge si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia. ⁽¹⁹⁾

2. Le modalità di irrogazione, vigilanza ed accertamento sono disciplinate dalla [legge regionale 10 agosto 1998, n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

(18) Articolo aggiunto dall'[art. 5, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#).

(19) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 5 marzo 2020, n. 10](#) e poi così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#). Il testo precedente era così formulato: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal [D.Lgs. 285/1992](#) e dal relativo regolamento di esecuzione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00:

a) per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 dell'articolo 7.1;

b) per la violazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A di questa legge.».

Art. 8*Provvedimento di attuazione* ⁽²⁰⁾.

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2011, definisce con apposito atto ⁽²¹⁾:

a) le modalità per la presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, nonché la documentazione da produrre;

b) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RESM;

c) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;

d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;

e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province attraverso apposite commissioni;

f) la procedura per l'inserimento di nuova viabilità;

g) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte dei soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 4.

(20) Ai sensi della *Delib.G.R. 1° agosto 2011, n. 1108* è stato approvato il provvedimento di attuazione della rete escursionistica della Regione Marche (RESM).

(21) Alinea così modificato dall'*art. 6, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18*.

Art. 9*Disposizioni finanziarie.*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.

Allegato A ⁽²²⁾

Criteri per l'individuazione/adeguamento dei percorsi MTB

Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette, di propria iniziativa o su proposta di soggetti privati o di enti a carattere collettivo (quali a titolo esemplificativo associazioni mountain bike, gruppi sportivi, pro loco...) sulla base della loro competenza tecnica e tenuto conto dell'attività di interesse

collettivo in campo sportivo-ricreativo svolta sul territorio, individuano i percorsi di cui all'articolo 7.1, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) i percorsi sono individuati con lo scopo di permettere al biker di raggiungere aree di particolare qualità scenico-ambientale e garantire la visita e la conoscenza dei valori naturalistici, paesaggistici, storici e culturali del territorio regionale nonché la pratica della disciplina sportiva;

b) particolare rilievo va attribuito alla realizzazione di possibili collegamenti tra i vari percorsi, finalizzati ad aumentare il flusso turistico dei territori interessati, mediante la creazione di una Rete di circuiti più estesi, sovra-comunali e/o intervallivi, con finalità di esplorazione e visita plurigiornaliera e con elevato potenziale sportivo e turistico. Per la creazione di circuiti estesi è possibile includere brevi tratti su strade asfaltate, a bassa frequentazione di autoveicoli ovvero, in alternativa, ove sussista l'obbligo di rispettare il limite di velocità di 30 km orari;

c) vanno privilegiati i percorsi su un terreno che abbia caratteristiche fisiche idonee all'uso ripetuto con MTB o che possa essere reso idoneo, con tecniche di ingegneria naturalistica, mediante l'applicazione e l'utilizzo di materiali rinvenuti sul luogo e riducendo al minimo l'alterazione della conformazione naturale del terreno;

d) il bike park, costituito da un comprensorio di percorsi e attrezzature destinate esclusivamente alla pratica della Mountain bike, con particolare riferimento alle discipline c.d. "gravity" deve essere dotato di specifici percorsi e di appositi regolamenti di fruizione ed essere contenuto in aree appositamente delimitate e segnalate;

e) va attribuita particolare attenzione alla corretta informazione all'utente sulle difficoltà e caratteristiche del percorso, tenendo conto che l'offerta di questi percorsi è rivolta ad utenti che già dispongono di idonea attrezzatura per il loro utilizzo e di necessaria competenza ciclistica;

f) i nuovi tratti di percorso vanno realizzati con l'obiettivo di mantenere sempre il ciclista al loro interno, al fine di garantire il minor danno ambientale possibile;

g) per la realizzazione dei percorsi vanno utilizzati idonei accorgimenti diretti a ridurre l'erosione e limitare la velocità al fine della sicurezza degli utenti.

La progettazione dei nuovi percorsi dovrà tenere conto dei seguenti ulteriori criteri ed accorgimenti tecnici:

a) mitigazione degli impatti visivi;

b) sicurezza del tracciato;

c) uso di materiali naturali e di provenienza locale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI MTB DI CUI ALLE LETTERE C) E D) DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 7.1.

Il soggetto proponente i percorsi MTB di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 7.1, oltre alla documentazione richiesta dalla specifica normativa di settore, deve allegare alla domanda di rilascio del titolo abilitativo i seguenti elaborati:

a) cartografia dalla quale si evincono chiaramente il tracciato dei percorsi MTB e le interferenze con la viabilità principale e con la viabilità secondaria (compresi eventuali

percorsi escursionistici presenti);

b) traccia GPS del percorso;

c) sviluppo altimetrico del percorso;

d) tipologia di percorso (single track, bike park...);

e) grado di difficoltà tecnica del percorso;

f) elenco e indicazione inerenti la cartellonistica informativa ed eventuali regolamentazioni specifiche;

g) descrizione e schemi di eventuali opere e manufatti necessari;

h) modalità di manutenzione;

i) eventuale coinvolgimento di aree private;

j) informazioni in merito alla disponibilità dei suoli.

La medesima documentazione deve essere prodotta anche per itinerari individuati direttamente dai Comuni.

Con riferimento ai percorsi che si estendono nel territorio di più comuni, la domanda diretta al rilascio del titolo abilitativo va presentata presso il Comune in cui il tracciato ricade in maniera prevalente.

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.

Fatto salvo quanto previsto dal [D.Lgs. 285/1992](#) (Nuovo Codice della strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione ([d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495](#)) e nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice di comportamento International Mountain Bicycle (IMBA), su qualsiasi percorso MTB i bikers devono rispettare regole che tutelino la propria e l'altrui sicurezza e in particolare:

a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla tipologia e al grado di difficoltà del percorso, alle condizioni ambientali, alle proprie attitudini e capacità al fine di non costituire pericolo o arrecare danno a se stessi o agli altri;

b) attenersi alle disposizioni riportate nella segnaletica o impartite dal personale eventualmente presente (bike park);

c) dare la precedenza ai pedoni e agli altri utenti deboli;

d) rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e superare altri escursionisti in MTB o persone che praticano il trekking ed utenti a cavallo;

e) controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo di poter incontrare altri ciclisti, escursionisti a piedi o altri ostacoli. L'andatura deve essere comunque commisurata al grado di esperienza e al tipo di terreno;

f) restare sui percorsi già tracciati;

g) non disperdere nell'ambiente alcun tipo di rifiuto;

h) rispettare la proprietà privata;

i) non spaventare gli animali e dare loro il tempo di spostarsi dal percorso;

j) evitare di viaggiare da soli in situazioni pericolose;

k) non urlare, diffondere musica e danneggiare le piante;

l) rispettare chi pratica l'attività di gestione e prelievo faunistico;

l-bis) utilizzare, in preferenza, un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia.

(22) Ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, L.R. 2 luglio 2020, n. 27 sono state apportate modifiche al presente allegato, aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 marzo 2020, n. 10 e relativo allegato A.

L.R. 25 agosto 2003, n. 21 ⁽¹⁾.**Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 1° settembre 2003, n. 100.

Art. 1*Finalità.*

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, conservazione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri storico-culturali del paesaggio pugliese, promuove e favorisce l'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente in armonia con lo sviluppo dell'attività turistica eco compatibile.

2. La Regione Puglia promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la creazione di servizi attrezzati correlati a tale attività.

Art. 2*Definizione di escursionismo.*

1. Ai fini della presente legge, si intende con il termine "escursionismo" l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza attraverso visite ed esplorazioni di ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3*Rete escursionistica pugliese.*

1. Con la presente legge è costituita la Rete escursionistica pugliese (R.E.P.). Essa rappresenta l'insieme delle strade tratturi, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani e inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. È inserita nella R.E.P. la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali di cui alla [legge regionale 24 luglio 1997, n. 19](#) e successive modifiche e integrazioni;

b) sia compresa nelle zone perimetrate di particolare interesse ambientale e paesaggistico individuate all'interno del Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.) di cui alla [deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n.](#)

1748 individuate negli Ambiti territoriali estesi (A.T.E.) di valore paesaggistico contrassegnate alle lettere "A", "B", "C" e "D";

c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);

d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica pugliese;

e) sia riconosciuta d'interesse storico-turistico-ambientale.

3. La R.E.P. si articola in viabilità:

a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale extraurbano di ogni singolo comune con possibili sconfinamenti brevi e funzionali al percorso escursionistico individuato;

b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, ovvero itinerari di lunga percorrenza;

c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla [L.R. n. 19/1997](#) e successive modifiche e integrazioni.

4. La viabilità ricompresa nella R.E.P. è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, turistici, ambientali, didattici e di assetto del territorio, insiti e riconosciuti nelle attività a essa pertinenti e correlate.

5. La R.E.P. è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema informativo territoriale di cui all'[articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20](#).

6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella R.E.P., l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme di regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4

Catasto della R.E.P.

1. È istituito il catasto della R.E.P., suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle province.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della R.E.P. A tal fine acquisisce le proposte delle province, delle comunità montane, dei parchi e, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'[articolo 3 della L.R. n. 19/1997](#), approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.

3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale devono pervenire le proposte di cui sopra dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dai parchi. In caso di inadempienza, decorso tale termine, la Giunta regionale provvederà direttamente sentito il comitato di cui sopra.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda

l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità appartenenti a privati, la Giunta regionale provvede d'ufficio a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai legittimi proprietari nonché ai titolari dei diritti reali, ai quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, possono proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo.

5. La Giunta regionale, a seguito del comma 4, esamina le opposizioni ricevute e, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al comma 2, decide in ordine a queste e approva in via definitiva il loro inserimento nella viabilità delle rispettive sezioni provinciali del catasto della R.E.P.

6. Completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta del catasto - Sezioni provinciali - alle rispettive province, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione, con le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 5

Viabilità a uso privato.

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della R.E.P. è consentito l'accesso e il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3, comma 6. È consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'articolo 7.

2. L'accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature e manufatti.

Art. 6

Sistemazione e manutenzione della R.E.P.

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della presente legge, può predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della R.E.P., individuando negli enti gestori delle aree protette, nei comuni e nelle province i soggetti attuatori.

Art. 7

Regolamento di attuazione ⁽²⁾.

1. Per l'attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale approva il regolamento che stabilisce:

-
- a) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle province e l'inserimento della nuova viabilità;
- b) le modalità da adottare da parte delle province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato nel rispetto della procedura prevista all'articolo 4, comma 4;
- c) le modalità di informazione periodica alla Regione da parte delle province;
- d) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata e prodotta la segnaletica della R.E.P.;
- e) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;
- f) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati.
-

(2) Vedi, al riguardo, il [Reg. 17 settembre 2007, n. 23](#).

Art. 8

Attuazione del programma.

1. Sulla base del programma e del relativo regolamento attuativo di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge:

a) le province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali e soggetti individuati ai fini della presente legge;

b) i comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi e attrezzature;

c) i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e dei relativi servizi e attrezzature;

d) le province possono delegare alle comunità montane e ai comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della R.E.P., oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previa apposite convenzioni, ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994](#), n.11, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.

Art. 9

Interventi sulla R.E.P.

1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della R.E.P., fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica nonché dei servizi previsti dagli articoli precedenti e degli interventi culturali e di taglio dei boschi preventivamente progettati.

2. Nella viabilità di uso privato, gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 8, possono rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, per motivate esigenze, ai titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

Art. 10
Norma finanziaria.

1. L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge per l'anno in corso è pari a euro 50 mila da iscriverne al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Interventi per le attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia" mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3185 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

2. Per i successivi anni si provvederà con la relativa legge di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L.R. 20 marzo 1998, n. 17 ⁽¹⁾.

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 30 marzo 1998, n. 10.

(2) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 157, comma 1, L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Finalità.

1. La regione Toscana, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere un sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.

Art. 2

Definizione di escursionismo.

1. Ai fini della presente legge è escursionismo l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3

Rete Escursionistica Toscana.

1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'art. 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. È inserita nella R.E.T. la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali, di cui alla [L. 6 dicembre 1991, n. 394](#) e alla L.R. 11 aprile 1995, n. 49;

b) sia compresa nelle zone di particolare interesse ambientale, di cui alla [L. 8 agosto 1985, n. 431](#);

c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);

d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica toscana;

e) sia riconosciuta di interesse storico-ambientale.

3. La R.E.T. si articola in viabilità:

a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo Comune con possibili brevi e funzionali sconfinamenti;

b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento del territorio di più Comuni, ovvero di itinerari a lunga percorrenza;

c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla [L. 6 dicembre 1991, n. 394](#) e alla L.R. 11 aprile 1995, n. 49.

4. La viabilità ricompresa nella R.E.T. è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

5. La R.E.T. è considerata risorsa essenziale del territorio ai sensi dell'[art. 2 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5](#) e successive modifiche ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale di cui all'[art. 4 della legge medesima](#).

6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella R.E.T., l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme del regolamento di cui all'[art. 6](#).

Art. 4

Catasto della Rete Escursionistica Toscana.

1. È istituito il catasto della R.E.T., suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della R.E.T.. A tal fine acquisisce, le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, dei parchi e, sentiti la Consulta tecnica di cui all'[art. 3 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49](#), il Corpo forestale dello Stato, il Club alpino italiano, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.

3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni e dei parchi. In caso di inerzia, decorso tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul B.U.R.T. e comunicato ai Comuni interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità di uso privato, la Giunta regionale provvede a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai proprietari e ai titolari di diritti reali, i quali entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata possono proporre opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

5. Trascorsi i termini di cui al comma 4 la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei soggetti di cui al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva l'inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del catasto della R.E.T. e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province.

Art. 5

Viabilità di uso privato.

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della R.E.T. è consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3, comma 6. È consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'art. 7.

2. L'accesso ed il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.

TITOLO II

Realizzazione della Rete Escursionistica Toscana

Art. 6

Regolamento di attuazione ⁽³⁾.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla R.E.T.

2. Il regolamento stabilisce, tra l'altro:

a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della R.E.T.;

b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;

c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;

d) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province e all'inserimento di nuova viabilità;

e) le modalità da adottare da parte delle Province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato, nel rispetto della procedura a tal fine prevista all'art. 4, comma 4;

f) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte delle Province.

(3) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con [D.P.G.R. 14 dicembre 2006, n. 61/R.](#)

Art. 7

Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Toscana.

1. Le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e delle relative attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali.

2. I Comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e delle relative attrezzature.

3. I parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e delle relative attrezzature.

4. Le Province possono delegare alle Comunità montane ed ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale.

5. La Regione interviene per la realizzazione e la manutenzione della R.E.T. con gli strumenti programmatici e finanziari di cui alla L.R. 14 novembre 1996, n. 84 recante «Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva».

Nella eventualità che gli interventi interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'[art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.](#)

Art. 8

Interventi sulla Rete Escursionistica Toscana.

1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della R.E.T., fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica previsti dagli articoli precedenti, nonché gli interventi colturali ed il taglio dei boschi.

2. Nella viabilità di uso privato, l'ente competente ai sensi dell'articolo 7 può rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli del comma 1, per motivate esigenze, ai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

TITOLO III ⁽⁴⁾

Servizio di soccorso alpino

Art. 9

Organizzazione del soccorso ⁽⁵⁾.

[1. Al fine di garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di pericolo, sulla Rete Escursionistica della Toscana e comunque negli ambienti naturali, la Giunta regionale favorisce il coordinamento degli organismi a ciò preposti e stipula apposita convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (S.A.S.T.) servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I. La suddetta convenzione regola, fra l'altro, la possibilità e le modalità di utilizzo delle strutture regionali esistenti sul territorio.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla convenzione la Regione assegna un contributo annuo al S.A.S.T. finalizzato:

a) all'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso;

b) all'adeguamento ed ammodernamento delle attrezzature necessarie per il servizio;

c) al rimborso delle spese delle squadre di soccorso, escluso quanto previsto dalla *L. 18 febbraio 1992, n. 162*;

d) alle spese di gestione del servizio nonché all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il S.A.S.T. trasmette alla Giunta regionale la relazione degli interventi svolti e dei costi sostenuti nell'anno precedente, nonché il programma degli interventi operativi per l'anno in corso, corredato dal piano finanziario delle spese previste.

4. La Giunta regionale, verificata la documentazione di cui al comma 3, eroga il contributo annuale al S.A.S.T.]

(4) Titolo abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 14 maggio 2024, n. 18.

(5) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 14 maggio 2024, n. 18.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie.

Art. 10

Sanzioni amministrative.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi che le esercitano in conformità alla [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), alla L.R. 12 novembre 1993, n. 85 e alla L.R. 10 aprile 1997, n. 27 e che ne introitano i relativi proventi.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definitiva all'art. 6.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 300.000 a Lire 1.800.000 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della Rete Escursionistica Toscana.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 chiunque contravvenga alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 8.
5. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Art. 11

Disposizioni finanziarie.

[1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 9 si fa fronte, per l'anno 1998, con le disponibilità previste sul capitolo 38170 «Servizi di soccorso rete escursionistica ([legge regionale n. 17 del 1998](#))» del bilancio di previsione 1998. Agli oneri di spesa per gli esercizi 1999 e successivi si farà fronte con leggi di bilancio] ⁽⁶⁾.

2. Agli altri oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con legge di bilancio, utilizzando allo scopo gli stanziamenti che saranno disposti per gli interventi finanziari previsti dalla [L.R. 14 novembre 1996](#), n. 84.

(6) Comma abrogato dall'[art. 5, comma 3, L.R. 14 maggio 2024, n. 18](#).

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER UN TURISMO MONTANO SOSTENIBILE E RESPONSABILE**

TRA

Il Ministero del Turismo - (di seguito indicato come "MITUR")

E

Il Club Alpino Italiano (nel seguito indicato come "CAI")

(d'ora innanzi denominati congiuntamente anche «Parti»)

Premesso che

- il CAI è un ente pubblico non economico che, tra le finalità, ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale;
- il CAI, ai sensi della legge 26 gennaio 1963 n. 91 e s.m.i., ha tra i suoi compiti statutari quelli di provvedere, tra l'altro:
 - a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
 - d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
 - e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
 - f) *(omissis)*
 - g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
 - h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.



- il CAI, è impegnato da molti anni nell'indirizzo dell'attività escursionistica, attraverso una costante opera sul territorio ed una continua attività di formazione e di educazione, tecnica e culturale, svolta sia all'interno che fuori dell'Associazione, in cui è messo a frutto il bagaglio di conoscenza ed esperienza accumulato in una storia ultracentenaria;
- una rete di percorsi escursionistici, sorretta da una praticabilità e da una conoscenza diffusa del territorio su cui si snoda, favorisce forme di frequentazione compatibili con la conservazione dell'ambiente e ricche di risvolti culturali, rappresenta un'occasione di sviluppo sostenibile e responsabile offerta per la popolazione nel rispetto delle tradizioni culturali della stessa;
- il CAI, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (parte V della tabella allegata) e dell'articolo 1 dello Statuto, è Ente pubblico non economico di tipo associativo vigilato dal MITUR;
- il CAI è anche riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come "associazione di protezione ambientale" ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- il MITUR assolve, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e s.m.i., dell'articolo 54 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, da ultimo, dell'articolo 24, comma 2, lettera *m*), del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, alle funzioni di vigilanza sul CAI;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 regola la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- tra il CAI e il Ministero competente è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa triennale per la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile;
- il precedente Protocollo d'intesa prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un catasto nazionale dei sentieri, l'adozione in collaborazione con le Regioni di una uniforme segnaletica orizzontale e verticale della rete sentieristica a livello nazionale, nonché la sottoscrizione con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) di un accordo sulla manutenzione dei sentieri ai fini di una frequentazione turistica dei luoghi e dei percorsi consapevole e informata e, quindi, responsabile.

Considerato che

- la rete sentieristica italiana consiste in circa 110.000 km di sentieri percorribili a piedi, i quali costituiscono l'ossatura infrastrutturale di turismo ed escursionismo sostenibile e compatibile con l'ambiente: oltre la metà (65.000 km) di essi è mantenuta dal CAI autonomamente o in regime di convenzione con gli enti territoriali competenti;
- il CAI, attraverso le sue 511 sezioni e 312 sottosezioni radicate e distribuite sull'intero territorio nazionale, gestisce 774 rifugi e bivacchi per un totale di offerta di posti letto pari a 21.500;
- nel tempo il CAI si è fatto promotore di diversi percorsi escursionistici, accessibili a tutti, sia su scala nazionale che su scala regionale;
- dal 2018 il CAI ha organizzato e predisposto il recupero e la risistemazione del Sentiero Italia (ora rinominato Sentiero Italia CAI), cioè di un percorso di 7.200 chilometri (con sette varianti),

che unisce le montagne italiane, da Santa Teresa Gallura in Sardegna a quelle Carniche e Giuliane fino a Trieste, lungo tutta la dorsale appenninica e alpina, in 400 tappe complessive;

- il Sentiero Italia CAI (SICAI), lungo il tragitto, abbisogna di una adeguata capacità ricettiva e di accoglienza turistica da parte delle località interessate, in particolare quelle appenniniche e insulari, per le quali il CAI sta provvedendo, coinvolgendo privati e singoli cittadini interessati a fungere da punto di accoglienza, tramite un riconoscimento informativo e di divulgazione;
- il CAI, con mezzi propri e con il contributo di ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), ha dato vita alla Casa della Montagna di Amatrice, centro di aggregazione e di accoglienza per la popolazione locale e per gli escursionisti e sede del Soccorso alpino e speleologico, allo scopo di promuovere la ripresa delle attività e di sostenere la ricettività dell'area centro-appenninica colpita dagli eventi sismici degli ultimi anni;
- il Piano Strategico Nazionale del Turismo 2017-2022 ha individuato nel Turismo sostenibile uno dei tre asset strategici trasversali e prioritari per la individuazione delle linee di intervento, come strategia di sviluppo economico, declinandola non solo in termini ambientali, ma anche con riferimento, tra l'altro, alla mobilità dolce, per contribuire attivamente alla conservazione delle risorse naturali e del paesaggio.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata allo sviluppo di azioni condivise mirate alla valorizzazione e alla promozione in ambito nazionale ed internazionale della conoscenza e della diffusione dell'offerta di turismo sostenibile rappresentata, in particolare in ambito montano, dalla rete sentieristica e dai relativi percorsi escursionistici, dai percorsi alpinistici e dalla rete di accoglienza rappresentata dai rifugi alpini e montani, con particolare riguardo al Sentiero Italia CAI e alla via italiana dei Rochers al Monte Bianco.

Articolo 3 – Impegni delle Parti.

Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano a:

a) collaborare affinché le Autorità nazionali, regionali e locali contribuiscano secondo le rispettive competenze alla preservazione e manutenzione dei sentieri e delle opere alpine e montane oggetto del presente protocollo;

b) contribuire alla conoscenza e alla fruizione della rete sentieristica italiana, sia a livello nazionale che internazionale, come modalità di turismo sostenibile;

c) valorizzare l'offerta di accoglienza dei rifugi montani collocati all'interno dei percorsi escursionistici e alpinistici, ai quali è affidato anche il ruolo di presidio culturale del territorio e delle popolazioni;

d) aggiornarsi reciprocamente sullo stato di fruibilità e frequentazione delle infrastrutture interessate dal presente protocollo anche mediante il Comitato Paritetico di cui all'art 8.

Articolo 4 – Catasto Nazionale dei Sentieri

Il CAI, attraverso i propri organismi centrali e territoriali, completerà la realizzazione del Catasto Nazionale dei Sentieri (denominato INFOMONT), in parte già disponibile *on line*, mediante la definizione ed aggiornamento costante geo-referenziato delle tracce rilevate con il metodo del GPS (*global positioning system*), rendendolo fruibile anche sulla piattaforma informatica del Ministero.

Articolo 5 – Segnaletica dei sentieri

Il MITUR si impegna a confrontarsi con le Regioni, in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome, per le parti di competenza, al fine di definire una tipologia uniforme della segnaletica orizzontale e verticale per la rete sentieristica a livello nazionale, coerente con quella ufficialmente predisposta e adottata dal CAI.

Articolo 6 – Sentiero Italia CAI

Le Parti convengono sulla necessità di facilitare la realizzazione lungo i sentieri escursionistici montani, di una rete di strutture destinate all'accoglienza degli escursionisti, quali punti di riferimento e di accoglienza, con particolare riguardo alla valorizzazione del Sentiero Italia CAI, per sostenere il rilancio dell'economia locale e delle produzioni agroalimentari tipiche, nonché per costituire un presidio umano a protezione e valorizzazione dell'ambiente e del Paesaggio.

Articolo 7 – Sicurezza e soccorso alpino

Al fine di garantire la maggiore sicurezza nella frequentazione dei percorsi escursionistici ed alpinistici nonché dei cammini storico-religiosi ai frequentatori e agli escursionisti, le Parti si impegnano ad operare per addivenire alla attivazione per tutti i cittadini e turisti dell'applicazione GeoResq, per consentire a chiunque, dotato di idoneo apparecchio di telefonia mobile e debitamente registrato, di essere immediatamente geolocalizzato in caso di incidente e debitamente soccorso.

Articolo 8 - Comitato paritetico

Allo scopo di coordinare le attività del presente Protocollo entro 15 giorni dalla firma, le Parti costituiscono un Comitato paritetico composto da 6 membri di cui 3 di nomina del MITUR e 3 di nomina del CAI. Il Comitato è presieduto dal Segretario Generale del MITUR o da un suo delegato. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere per le Parti.

Articolo 9

Apposita convenzione disciplinerà le linee strategiche, gli obiettivi, gli indirizzi, gli indicatori dei risultati, nonché gli aspetti prettamente operativi, connessi ad attività o progetti che prevedano il reperimento di risorse economiche.


Articolo 10 - Durata

Il presente Protocollo, che fatta salva diversa intesa ha carattere esclusivo, sostituisce il precedente e ha validità di tre anni e può essere rinnovato d'intesa tra le Parti stesse.


Fatto in duplice originale.
Letto, confermato e sottoscritto.

..... Roma, li 17/06/2021

Per il MITUR
Il Ministro
(Massimo Garavaglia)



Per il Club Alpino Italiano
Il Presidente Generale
(Vincenzo Torti)



Articolo 7

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività di gestione e di manutenzione delle opere pubbliche di cui è in carico il Comune di ...

Articolo 10 - Firma

Il presente regolamento è stato approvato in sede di Consiglio comunale il giorno ...

Il presente regolamento è stato approvato in sede di Consiglio comunale il giorno ...

Il presente regolamento è stato approvato in sede di Consiglio comunale il giorno ...

Il presente regolamento è stato approvato in sede di Consiglio comunale il giorno ...

[Handwritten signature]

Il presente regolamento è stato approvato in sede di Consiglio comunale il giorno ...

[Handwritten signature]

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **180/2019**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **LATTANZI** - Redattore **MODUGNO**

Udienza Pubblica del **04/06/2019** Decisione del **05/06/2019**

Deposito del **16/07/2019** Pubblicazione in G. U. **24/07/2019**

Norme impugnate: Artt. 5, c. 1° e 2°, lett. b), c), d), e), h) ed i); 6, c. 1°, lett. a), n. 1, lett. b), nn. 1 e 3, lett. d), nn. 1 e 3; 7, c. 1°, lett. a), b), c), d) ed f); 10, c. 1° e 2°; 14, c. 2°, lett. a), b) ed e), della legge della Regione Abruzzo 27/12/2016, n. 42. Art. 1, c. 17°, lett. a) e c), della legge della Regione Abruzzo 12/01/2017, n. 4.

Massime: **42881 42882 42883 42884 42885 42886 42887 42888 42889 42890 42891 42892 42893 42894 42895 42896 42897 42898 42899 42900 42901 42902**

Atti decisi: **ric. 27 e 32/2017**

Massima n. 42881

Titolo

Ambiente - Tutela ambientale - Disposizioni regionali a tutela delle aree naturali protette (in particolare: istituzione della rete sentieristica) - Necessaria conformazione ai principi fondamentali posti dalla legge quadro - Divieto di deroga in peius.

Testo

La normativa regionale istitutiva della rete sentieristica, pur se a vocazione turistica univoca ed esclusiva, e sebbene interessi ambiti riconducibili alla potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, deve necessariamente essere correlata (e subordinata) alle esigenze di tutela dell'ambiente. Qualora infatti la legislazione regionale incida sulle aree protette (siano esse nazionali o regionali) deve conformarsi ai principi fondamentali contenuti nella legge quadro n. 394 del 1991, la quale, costantemente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, detta gli standard minimi uniformi di tutela, che le Regioni possono accompagnare con un surplus di tutela, ma non derogare in peius. (*Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018 e n. 74 del 2017*).

Lo standard minimo uniforme di tutela, riguardante le aree naturali protette, si estrinseca nella predisposizione da parte degli enti gestori di tali aree di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema. (*Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011 e n. 44 del 2011*).

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394

Massima n. 42882

Titolo

Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore delle norme modificate - Esclusione della cessazione della materia del contendere .

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 5, commi 1 e 2, lett. *b), c), d), e), h)* ed *i)*; 6, comma 1, lett. *a)*, n. 1), lett. *b)*, nn. 1) e 3), lett. *d)*, nn. 1) e 3); 7, comma 1, lett. *a), b), c), d)* e *f)*; 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lett. *a), b)* ed *e)*, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, va escluso che le modifiche introdotte dalla legge reg. Abruzzo n. 33 del 2017 incidano sulle questioni in esame. Nel caso di specie non si può escludere che le disposizioni impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione. L'assenza di qualsiasi indicazione da parte della resistente induce a ritenerne non provata, infatti, la mancata applicazione, anche in considerazione del loro tempo di vigenza. Non sussiste, pertanto, un presupposto imprescindibile per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. (*Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 44 del 2018, n. 5 del 2018, n. 191 del 2017, n. 170 del 2017, n. 59 del 2017 e n. 8 del 2017*).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la modifica della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre, per un verso, che lo *ius superveniens* sia soddisfacitivo delle pretese avanzate con il ricorso e, per un altro, che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione *medio tempore*. (*Precedente citato: sentenza n. 238 del 2018*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. b)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. c)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. d)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. e)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. h)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. i)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 6 co. 1 lett. a) n. 1)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 6 co. 1 lett. b) n. 1)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 6 co. 1 lett. b) n. 3)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 6 co. 1 lett. d) n. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 6 co. 1 lett. d) n. 3)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 7 co. 1 lett. a)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 7 co. 1 lett. b)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 7 co. 1 lett. c)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 7 co. 1 lett. d)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 7 co. 1 lett. f)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 2

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 14 co. 2 lett. a)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 14 co. 2 lett. b)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 14 co. 2 lett. e)

Massima n. 42883

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Gestione e organizzazione nelle aree naturali protette (nella specie: parchi nazionali, riserve naturali e aree protette regionali) - Conformità al regolamento e al piano dell'area, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale
i n p a r t e q u a .

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, commi 1 e 2, lett. b), d), e) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. Le norme impugnate dal Governo, non prevedendo che le funzioni di organizzazione e gestione disciplinate dalle lettere indicate debbano essere esercitate, nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali, riserve naturali e aree protette regionali, in conformità al loro piano e regolamento, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pongono in contrasto con gli artt. 6, 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991, che dettano lo standard minimo uniforme di tutela nazionale attraverso la previsione di strumenti regolatori delle attività esercitabili all'interno delle aree protette. (*Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018 e n. 74 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011 e n. 44 del 2011*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. b)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. d)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. e)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. i)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394 art. 6

legge 06/12/1991 n. 394 art. 11

legge 06/12/1991 n. 394 art. 12

Massima n. 42884

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Interventi gestori all'interno dei parchi nazionali - Nulla-osta dell'ente parco - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 2, lett. b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco. Le norme impugnate dal Governo, legittimando interventi suddetti ad opera di diversi soggetti all'interno dei territori dei parchi nazionali senza il nulla osta indicato, contrastano con l'art. 13 della legge quadro n. 394 del 1991, poiché il nulla osta è lo strumento per mezzo del quale l'Ente può controllare che le attività siano conformi alle norme del piano e del regolamento del parco medesimo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. b)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. d)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. e)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. h)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. i)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394 art. 13

Massima n. 42885

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Interventi gestori all'interno delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali - Nulla-osta dell'ente parco - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Carente argomentazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per carenza del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte relativa alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali. Le disposizioni regionali sono impugnate nella parte in cui non prevedono che la pianificazione e la gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - anche quando questa si sviluppi all'interno di riserve naturali statali e aree protette regionali - sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori. Tuttavia, il nulla osta, contrariamente al piano e al regolamento del parco, non è espressamente previsto dalla legge quadro n. 394 del 1991, lì dove disciplina gli strumenti di tutela delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, sicché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente argomentare sull'estensione di tale istituto anche a tali aree protette. (*Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. b)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. d)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. e)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. h)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. i)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Costituzione art. 117 co. 6

Costituzione art. 118 co. 1

Costituzione art. 118 co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394

Massima n. 42886

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento a uno dei parametri evocati -
Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

Accolta, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, lett. b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. b)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. d)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. e)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. h)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. i)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 6

Costituzione art. 118 co. 1

Costituzione art. 118 co. 2

Massima n. 42887

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Disciplina delle attività gestorie - Effetti sui territori delle aree naturali protette - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Insussistenza, a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 5, commi 1 e 2, lett. c), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, che consente alle attività gestorie ivi disciplinate - ovverosia di pianificazione, promozione e realizzazione di interventi - di spiegare effetti anche sui territori delle aree naturali protette. L'accoglimento, con la medesima pronuncia, delle altre questioni aventi ad oggetto l'art. 5 indicato, esclude che i programmi e gli interventi posti in essere da soggetti diversi dagli enti gestori possano valere all'interno delle aree protette ove non conformi al regolamento e al piano di dette aree. A seguito di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, le funzioni che la legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida all'amministrazione regionale non possono che svolgersi, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro, in tal modo salvaguardando le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. c)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. d)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. e)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. h)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 lett. i)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Costituzione art. 118 co. 1

Costituzione art. 118 co. 2

Massima n. 42888

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Gestione dei percorsi, dei sentieri e della segnaletica - Affidamento al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo - Applicazione alle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia

di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), b), nn. 1) e 3), e d), nn. 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma regionale impugnata dal Governo affida al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo una serie di funzioni e compiti di gestione dei percorsi, dei sentieri e della segnaletica. Tali funzioni, di natura specificamente e immediatamente gestoria, contrastano con la legge quadro n. 394 del 1991, nella parte in cui trovano applicazione anche in riferimento ai parchi nazionali e alle altre aree protette, tanto statali quanto regionali, in quanto tale legge attribuisce in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette la tutela dei valori ambientali in dette aree attraverso l'approvazione del regolamento e del piano. (*Precedente citato: sentenza n. 121 del 2018*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 6 co. 1 lett. a) n. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 6 co. 1 lett. b) n. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 6 co. 1 lett. b) n. 3

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 6 co. 1 lett. d) n. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 6 co. 1 lett. d) n. 3

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394

Massima n. 42889

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento a uno dei parametri evocati -
Assorbimento delle ulteriori questioni.

Testo

Accolta, per violazione dell'art 117, secondo comma, lettera s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), b), nn. 1) e 3), e d), nn. 1) e 3), restano assorbite le ulteriori questioni riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394

Massima n. 42891

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento a uno dei parametri evocati -
Assorbimento delle ulteriori questioni.

Testo

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, restano assorbite le ulteriori questioni riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 7 co. 1 lett. a)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 7 co. 1 lett. b)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 7 co. 1 lett. c)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 7 co. 1 lett. d)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 7 co. 1 lett. f)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 118 co. 1

Costituzione art. 118 co. 2

Massima n. 42892

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nelle aree naturali protette - Conformità al regolamento e al piano dell'area, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali

protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. La norma impugnata dal Governo, nella parte in cui trova applicazione alle aree naturali protette, contrasta con il nucleo di salvaguardia predisposto dagli artt. 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394 art. 11

legge 06/12/1991 n. 394 art. 12

Massima n. 42893

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nei parchi nazionali - Nulla-osta dell'ente parco - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco. La norma impugnata dal Governo contrasta con l'art. 13 della legge quadro n. 394 del 1991, secondo cui tale nulla osta è necessario.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394 art. 13

Massima n. 42894**Titolo**

Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento a uno dei parametri evocati -
Assorbimento delle ulteriori questioni.

Testo

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, restano assorbite le ulteriori questioni riferite agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 6

Costituzione art. 118 co. 1

Costituzione art. 118 co. 2

Massima n. 42895**Titolo**

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nelle riserve naturali statali e nelle aree protette regionali - Nulla-osta degli enti gestori - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Carente argomentazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per carenza del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, in relazione alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali. La norma è impugnata nella parte in cui non prevede che la pianificazione e la gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), anche quando questa si sviluppi all'interno di riserve naturali statali e aree protette regionali, sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori. Tuttavia, il nulla osta, contrariamente al piano e al regolamento del parco, non è espressamente previsto dalla legge quadro n. 394 del 1991, sicché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente argomentare sull'estensione di tale istituto anche a tali aree protette.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 1

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Costituzione art. 117 co. 6

Costituzione art. 118 co. 1

Costituzione art. 118 co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394

Massima n. 42896

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Insussistenza, a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, che disciplina il programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA). L'accoglimento, con la medesima pronuncia, delle altre questioni aventi ad oggetto l'art. 10, commi 1 e 2, indicato, esclude che tale programma possa trovare applicazione anche all'interno di tali aree protette ove non sia conforme al regolamento e al piano, consentendo di salvaguardare le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro n. 394 del 1991.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Costituzione art. 118 co. 1

Costituzione art. 118 co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394

Massima n. 42897

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Regolamento attuativo - Competenza all'adozione del Consiglio regionale, anche nelle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 14, comma 2, lett. a), b) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette. Le disposizioni impugnate dal Governo affidano al regolamento regionale la disciplina di diversi oggetti - dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri, ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - che, con riferimento al territorio delle aree protette, spetta al regolamento e al piano delle aree protette disciplinare, ponendosi così in contrasto con la legge quadro n. 394 del 1991.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 14 co. 2 lett. a)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 14 co. 2 lett. b)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 14 co. 2 lett. e)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394

Massima n. 42898

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori questioni.

Testo

Accolta, per violazione, dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, lett. a), b), ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, restano assorbite le ulteriori

questioni riferite all'art. 117, sesto comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 14 co. 2 lett. a)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 14 co. 2 lett. b)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 14 co. 2 lett. e)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 6

Massima n. 42899

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Indicazione, da parte del dirigente regionale competente, delle attività prioritarie per la attivazione e gestione della REASTA, anche all'interno delle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale
i n p a r t e q u a .

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 17, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha inserito il comma 2-*bis* all'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma impugnata dal Governo - statuendo che il dirigente della struttura regionale competente in materia può stabilire quali, fra le attività previste dall'indicato art. 5, siano da ritenere prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, quali siano quelli di cui avvalersi, nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese - radica in capo all'amministrazione regionale la competenza al compimento di specifici atti di programmazione gestoria, i quali troverebbero applicazione anche all'interno dei parchi, delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, in contrasto con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12, della legge n. 394 del 1991, i quali affidano agli enti parco ed ai soggetti gestori delle aree protette l'attività di gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali. In forza di quanto previsto dalla normativa quadro statale, devono pertanto essere gli enti gestori delle aree protette, attraverso gli strumenti regolatori (regolamento e piano), a stabilire non solo quali attività possono compiersi, ma altresì i tempi e i modi di svolgimento di queste, all'interno delle aree protette.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 12/01/2017 n. 4 art. 1 co. 17 lett. a)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 bis

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394 art. 1 co. 3

legge 06/12/1991 n. 394 art. 1 co. 4

legge 06/12/1991 n. 394 art. 2 co. 1

legge 06/12/1991 n. 394 art. 9

legge 06/12/1991 n. 394 art. 12

Massima n. 42900

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento a uno dei parametri evocati -
Assorbimento delle ulteriori questioni.

Testo

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, restano assorbite le ulteriori questioni riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 12/01/2017 n. 4 art. 1 co. 17 lett. a)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 5 co. 2 bis

Parametri costituzionali

Costituzione art. 118 co. 1

Costituzione art. 118 co. 2

Massima n. 42901

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Prima attuazione del programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA - Programmazione gestoria - Competenza affidata all'amministrazione regionale, anche nelle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema -
Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art.

1, comma 17, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma impugnata dal Governo ha demandato ad un atto dirigenziale, in fase di prima attuazione e nelle more dell'adozione del programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), l'indicazione delle attività da ritenere prioritarie tra quelle elencate al comma 2 del medesimo articolo e l'individuazione dei soggetti cui affidare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016, in tal modo radicando in capo all'amministrazione regionale la competenza al compimento di specifici atti di programmazione gestoria, i quali troverebbero applicazione anche all'interno delle aree protette, in contrasto con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991, i quali affidano agli enti parco ed ai soggetti gestori delle aree protette l'attività di gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali. In forza di quanto previsto dalla normativa quadro statale, devono pertanto essere gli enti gestori delle aree protette, a traverso gli strumenti regolatori (regolamento e piano), a stabilire non solo quali attività possono compiersi, ma altresì i tempi e i modi di svolgimento di queste, all'interno delle aree protette.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 12/01/2017 n. 4 art. 1 co. 17 lett. c)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 06/12/1991 n. 394 art. 1 co. 3

legge 06/12/1991 n. 394 art. 1 co. 4

legge 06/12/1991 n. 394 art. 2 co. 1

legge 06/12/1991 n. 394 art. 9

legge 06/12/1991 n. 394 art. 12

Massima n. 42902

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento a uno dei parametri evocati -
Assorbimento delle ulteriori questioni.

Testo

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, restano assorbite le ulteriori questioni riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 12/01/2017 n. 4 art. 1 co. 17 lett. c)

legge della Regione Abruzzo 27/12/2016 n. 42 art. 10 co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione art. 118 co. 1

Costituzione art. 118 co. 2

Pronuncia

SENTENZA N. 180

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», e dell'art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia

sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorsi notificati il 25-28 febbraio e il 14-15 marzo 2017, depositati in cancelleria rispettivamente il 7 e il 17 marzo 2017, iscritti ai numeri 27 e 32 del registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 18 e 20, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visti gli atti di costituzione delle Regione Abruzzo;

udito nella udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Alessia Frattale per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 25-28 febbraio 2017 e depositato il successivo 7 marzo 2017 (registro ricorsi n. 27 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», in riferimento, nel complesso, all'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

1.1.– L'Avvocatura generale dello Stato premette che la impugnata legge regionale, interessando tutto il territorio regionale, è applicabile – e in ciò si sostanzierebbe l'incostituzionalità – anche alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette. La disciplina di queste ultime è dettata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) (da ora in poi: legge quadro), la quale, per costante giurisprudenza di questa Corte, deve considerarsi espressione dell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Tale legge – afferma la difesa statale – detta i principi fondamentali ai quali è chiamata ad adeguarsi la legislazione regionale in materia, essendo consentito a quest'ultima soltanto di determinare livelli di maggior tutela. In questo senso, la legislazione nazionale rappresenterebbe il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, la cui finalità di protezione speciale è perseguita mediante: a) la regolamentazione sostanziale delle attività che possono essere svolte in quelle aree; b) la predisposizione di strumenti programmatici e gestionali.

1.2.– Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta l'illegittimità dell'impugnato art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), nella parte in cui non prevede che le funzioni disciplinate dalla legge regionale (di promozione e di aggiornamento, di approvazione del programma triennale degli interventi, di promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive e di predisposizione di programmi di gestione della rete escursionistica) vengano esercitate, nelle aree il cui territorio rientri nel perimetro dei parchi nazionali, in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal piano di ciascun parco.

Tale previsione, violando gli artt. 8, 11 e 12 della legge n. 394 del 1991 – i quali disciplinano rispettivamente: l'istituzione delle aree naturali protette nazionali, il regolamento del parco e il piano per il parco – contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché incidente sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale nella materia «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema».

Tali disposizioni, inoltre, contrasterebbero, da un lato, con l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto integrerebbero una lesione della potestà regolamentare in una materia di competenza esclusiva statale (destinata ad essere esercitata, in base all'art. 11 della citata legge quadro, dagli Enti parco), e, dall'altro, con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché la possibilità che l'attività gestionale e organizzativa regionale si espliciti in difformità dal piano per il parco pregiudicherebbe una «funzione amministrativa di tipo programmatico affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale».

1.2.1.– Il ricorrente lamenta l'incostituzionalità dell'art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, anche sotto un diverso profilo. Dette disposizioni, legittimando interventi di diversi soggetti all'interno dei territori dei parchi nazionali senza il nulla osta dell'Ente parco, anche ove ritenuto necessario dalla citata legge n. 394 del 1991, risulterebbero lesive di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale e, di conseguenza, sarebbero in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Viene altresì ribadito, per le medesime ragioni già esposte, il contrasto con gli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

1.2.2.– L'art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i), è stato impugnato anche nella parte in cui prevede che le attività gestorie – ovvero di pianificazione, promozione e realizzazione di interventi – possono spiegare effetti anche sui territori dei parchi nazionali, così risultando idonee a pregiudicare le funzioni degli Enti parco, cui la legge statale affida sia la gestione, sia il controllo sulla conformità delle attività realizzate all'interno delle aree protette speciali. La normativa impugnata sarebbe, pertanto, in contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché in violazione di quanto disposto dalla legge n. 394 del 1991, sia con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché «si tratta di funzioni affidate – da parte del legislatore competente per materia – in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti».

Sotto tale profilo, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che, al fine di superare i vizi di legittimità costituzionale, non sarebbe sufficiente prevedere, come fatto dall'impugnato art. 5, che tali attività si svolgano con la collaborazione degli Enti parco, poiché ciò pur sempre consentirebbe interventi sui quali questi ultimi non hanno espresso il proprio consenso. Pertanto, solo la sostituzione della mera collaborazione con l'intesa potrebbe garantire le prerogative dell'Ente parco.

1.3.– È stato impugnato anche l'art. 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affiderebbe a soggetti espressamente indicati (CAI Abruzzo, Collegio delle guide alpine Abruzzo, Collegio delle guide speleologiche Abruzzo) una serie di funzioni e compiti considerati «specificamente e immediatamente» gestorii (su percorsi, sentieri e segnaletica), spettanti agli Enti parco in base agli artt. 1, comma 4, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991. Di qui il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto si determinerebbe la lesione di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, nonché con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché verrebbe pregiudicata «una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva».

1.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f) della medesima legge regionale, che sarebbe costituzionalmente illegittimo per ragioni analoghe a quelle già fatte valere in relazione alle altre disposizioni impuginate.

In particolare, le citate disposizioni affiderebbero ai Comuni e all'Amministrazione separata dei beni di uso civico (da ora in poi: ASBUC) una serie di funzioni di tipo gestorio (fra cui: gestire la porzione di REASTA afferente al proprio territorio, presiedere all'ordinaria manutenzione di percorsi e sentieri, predisporre e approvare i programmi annuali di manutenzione ordinaria e stipulare convenzioni con forze dell'ordine e associazioni preposte per l'attività di controllo e gestione) anche con riferimento a porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro di parchi nazionali e, pertanto, di spettanza dei soggetti gestori di questi ultimi. Di qui il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto

lesive di un importante standard ambientale stabilito dalla legge n. 394 del 1991 e, altresì, con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché pregiudicherebbe «una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva».

1.5.– È altresì impugnato l'art. 10, comma 1, della citata legge regionale, nella parte in cui prevede che «la Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA [...] previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali». Anche in questo caso – secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – la legge regionale affiderebbe «all'amministrazione regionale una rilevantissima funzione programmatica e gestoria», anche su porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro di parchi nazionali e, pertanto, «senz'altro di spettanza degli Enti Parco». In particolare, la disposizione censurata ammetterebbe anche forme di intervento su cui l'Ente parco non ha prestato il proprio consenso, così risultando lesiva dello standard di tutela ambientale predisposto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il quale affida agli Enti parco la tutela dei diversi valori presenti nel parco nazionale.

A tale riguardo, la compatibilità con gli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 118, primo e secondo comma, Cost. sarebbe garantita solo ove fosse previsto che il suddetto programma triennale dovesse essere approvato – per la parte in cui interessa il territorio dei parchi nazionali – «previa intesa» con gli Enti parco specificamente interessati.

1.5.1.– Il medesimo art. 10, comma 1, è ritenuto altresì in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il programma triennale, per la parte in cui interessa il territorio regionale ricompreso nei parchi nazionali, debba necessariamente rispettare il regolamento e il piano per il parco. Gli artt. 11, comma 1, e 12 della legge n. 394 del 1991, infatti, prevedono, rispettivamente, che il regolamento del parco disciplini «l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco» e che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del parco sia a carico del piano per il parco.

La mancata previsione della conformità al regolamento e al piano per il parco implicherebbe, altresì, la violazione, da un lato, dell'art. 117, sesto comma, Cost., poiché lesivo della potestà regolamentare in una materia di competenza esclusiva statale, affidata agli Enti parco dall'art. 11 della legge quadro, e, dall'altro, dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché consentirebbe che l'attività gestionale e organizzativa regionale si espliciti in difformità dal piano per il Parco, pregiudicando «una funzione amministrativa di tipo programmatico» che la legge statale affida a tali enti.

1.5.2.– È impugnato, inoltre, l'art. 10, commi 1 e 2, nella parte in cui prevede che gli interventi del piano triennale possano essere realizzati in assenza del nulla osta dell'Ente parco, anche quando, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991, questo risulti invece necessario. Di qui, per le medesime ragioni già illustrate in relazione ad altre disposizioni impugnate, la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

1.6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, anche l'art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), nella parte in cui affida al regolamento attuativo ivi previsto il compito di stabilire la definizione delle caratteristiche tecniche della segnaletica della REASTA, dei criteri e delle prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari rientranti nella REASTA, nonché dei criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA.

Gli artt. 11 e 12 della legge n. 394 del 1991, infatti, attribuiscono al regolamento e al piano per il parco il compito di disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e la pianificazione di quest'ultimo, di modo che le disposizioni impugnate affidano al regolamento attuativo settori riservati dalla legislazione statale all'attività regolatoria degli Enti parco. Ancora una volta – e per le ragioni già illustrate –

il ricorrente, richiamando sul punto anche i principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 108 del 2005 e n. 70 del 2011, rileva pertanto il contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, Cost.

1.7.– Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che tutte le richiamate disposizioni regionali siano costituzionalmente illegittime anche nella parte in cui la loro applicazione sia «destinata a coinvolgere porzioni del territorio incluse nel perimetro di riserve naturali statali e aree protette regionali».

La legge n. 394 del 1991, infatti, prevede espressamente che anche le riserve statali devono essere sottoposte ad uno «speciale regime» che coinvolge tanto la loro tutela quanto la loro gestione (art. 1), dovendo il loro decreto istitutivo stabilirne i confini, l'organismo di gestione nonché i criteri cui il piano di gestione e il regolamento attuativo devono conformarsi (art. 17). Pertanto, seppure meno dettagliatamente, anche per le riserve naturali statali la legge n. 394 del 1991 pone vincoli organizzativi e funzionali analoghi a quelli caratterizzanti i parchi nazionali.

Con riferimento, invece, alle aree protette regionali, il ricorrente rileva che è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la relativa disciplina, di competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente», detta «norme fondamentali del settore cui la legislazione regionale deve uniformarsi anche con riferimento alle aree protette regionali». In particolare, tale disciplina prevede l'esistenza di un soggetto gestore dell'area protetta regionale, che non può essere spogliato delle competenze sugli interventi nella medesima (artt. 1, comma 4, e 23); l'adozione di un regolamento dell'area protetta (art. 22, comma 1, lettera d) e di un piano del parco regionale (art. 23), cui sono affidati compiti analoghi agli omologhi strumenti previsti per gli enti parco statali; l'affidamento all'organismo di gestione dell'area naturale protetta di importanti «poteri di controllo circa la conformità delle attività realizzate nell'area rispetto al regolamento, al Piano e al nulla osta».

2.– Con atto depositato il 5 aprile 2017 si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che siano dichiarate non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1.– La difesa regionale richiama, innanzitutto, le finalità della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, il cui art. 1, che le elenca espressamente, stabilisce che esse sono perseguite «nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale e in applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali».

Il legislatore regionale, pertanto, non avrebbe inteso affatto «interferire nell'attività di gestione dei parchi nazionali e delle aree protette regionali», che resta affidata agli Enti parco e ai soggetti gestori delle aree protette, né tantomeno «ridurre il livello di tutela ambientale in dette aree». Al contrario, la legge in questione si limiterebbe ad introdurre «norme per la promozione di uno sviluppo turistico del medesimo territorio montano, basato su forme qualificate di fruizione, compatibili con la natura e le risorse ambientali». A detta finalità risponderebbe la REASTA, con l'istituzione della quale la Regione non ha inteso affidare arbitrariamente le funzioni concernenti la materia in esame, né, tantomeno, stabilire in merito ad attribuzioni arbitrariamente riconosciute alla stessa Regione o ad altri enti, ma soltanto prevedere che determinati soggetti, in ragione delle loro specifiche competenze, collaborino alla tenuta e alla organizzazione della REASTA medesima.

In forza di ciò, le disposizioni regionali impugnate non lederebbero alcuna prerogativa spettante agli Enti parco o ai soggetti gestori delle aree protette, perché si limiterebbero a disciplinare lo «svolgimento, in collaborazione organizzativa, di attività di mera promozione ed incentivazione, in quanto tali inidonee a sostanziare un contrasto con la disciplina statale vigente in subiecta materia».

2.2.– In ordine alle diverse censure mosse all'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, la difesa regionale osserva come esse si fondino «sull'erroneo presupposto» della natura gestoria delle funzioni ivi

previste – dalla quale deriverebbe il pregiudizio per le prerogative spettanti agli Enti parco e ai soggetti gestori delle aree protette – quando invece l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’archivio dei REASTA costituirebbero, al contrario, «attività di mera promozione e incentivazione», senz’altro non lesive delle competenze spettanti agli Enti parco in base alla normativa statale.

Le uniche funzioni di carattere gestorio, attinenti alla gestione e all’aggiornamento dell’archivio REASTA, si sostanzierebbero – rileva la Regione – «nell’attività di censimento e ricognizione dell’insieme dei sentieri e percorsi che costituiscono la REASTA» e non invece nell’attività di gestione ed utilizzo del territorio, attività, questa, che rimane di esclusiva competenza degli Enti preposti. Tale attività di censimento, ricognizione e aggiornamento della rete escursionistica regionale, peraltro comune anche ad altre Regioni, sarebbe tuttavia finalizzata alla conoscenza del territorio e delle potenzialità che la Regione Abruzzo può offrire nel turismo montano, senza compromettere o ledere le funzioni di gestione del territorio affidate agli Enti parco e ai soggetti gestori delle aree protette.

2.3.– Per quanto concerne le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle varie disposizioni contenute nell’art. 6, la difesa regionale osserva come esse attribuiscono a soggetti espressamente individuati attività che risulterebbero, «per gran parte, già nella titolarità dei medesimi soggetti, in forza di leggi statali», quali la legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano) e la legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina). Tali leggi, infatti, affidano, rispettivamente, al Club alpino italiano e ai collegi regionali delle guide alpine funzioni, in particolare, di tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri, opere alpine, attrezzature alpinistiche, rifugi e bivacchi, nonché di tutela dell’ambiente naturale montano.

La Regione, inoltre, rileva che l’art. 1, comma 17, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti) ha introdotto nell’impugnato art. 6 due commi – l’1-bis e l’1-ter – con il «precipuo scopo di chiarire ulteriormente la dimensione collaborativa che vede tutti i soggetti che operano sul territorio montano concorrere, per i profili di rispettiva competenza, alla tutela dell’ambiente naturale», specificando in particolare che l’attribuzione delle funzioni in contestazione deve avvenire attraverso «le necessarie convenzioni» con gli enti gestori dei parchi e delle aree protette. La resistente osserva, poi, che la legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017 è stata sì impugnata dallo Stato, ma senza che nessuna censura sia stata mossa al citato art. 1, comma 17, lettera b).

2.4.– Quanto all’impugnazione dell’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), la difesa della Regione rileva che le attività ivi attribuite ai Comuni e all’ASBUC sono «inidonee ad alterare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche presenti nel territorio regionale e perfettamente compatibili e sovrapponibili a quelle di gestione diretta del territorio di spettanza dei soggetti gestori dei parchi nazionali (enti parco) e delle aree protette regionali (Comuni)».

Con riguardo alla specifica attività di «presiedere all’ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri», per la quale potrebbero ipotizzarsi «sul piano meramente dispositivo» interferenze con le funzioni degli Enti parco, laddove svolta all’interno dei parchi, si pone in evidenza che essa viene di fatto svolta dai Comuni «in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali» e, dunque, nel rispetto della normativa che detto territorio disciplina. D’altra parte, tale attività non potrebbe certo consentire interventi che siano vietati all’interno dei parchi e delle aree protette.

2.5.– La Regione Abruzzo ritiene non fondate anche le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016. Osserva la resistente, infatti, che la previsione del programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA «si sostanzia in una programmazione a medio termine di progetti e iniziative, oggetto di appositi finanziamenti regionali annuali», avente unicamente portata di promozione, pubblicizzazione, incentivazione e sostegno del turismo montano e delle attività connesse, che in quanto tali «non potrebbero in alcun modo interferire con la gestione dei parchi e delle aree protette o con la disciplina delle attività consentite al loro interno», ma che,

viceversa, costituirebbero uno «strumento di aiuto concreto» a tutti i soggetti che operano in ambito montano, compresi gli Enti parco.

Anche sotto il profilo procedimentale, sono costantemente assicurate la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti gestori degli enti parco e delle aree protette a tutte le iniziative promosse dalla legge stessa, in ragione del fatto che il programma triennale, per un verso, è predisposto con il supporto del Comitato tecnico regionale – del quale fanno parte, tra gli altri, un componente designato dagli enti gestori dei parchi nazionali e un componente designato dalle aree protette regionali – e, per un altro, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi e delle aree protette (art. 10, comma 1).

2.6.– In ordine, infine, all'impugnazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e) la difesa regionale rileva che non vi sarebbe alcuna lesione di ambiti riservati alla competenza dei soggetti gestori dei parchi e delle aree protette, poiché dette disposizioni detterebbero norme di coordinamento e uniformazione, sul territorio regionale e dunque in ambito di competenza della Regione, circa la segnaletica e la catalogazione dei percorsi della REASTA.

Peraltro, tali norme sarebbero sostanzialmente analoghe ad altre norme regionali non impugnate davanti a questa Corte (il riferimento è all'art. 6 della legge della Regione Toscana 20 marzo 1998, n. 17, recante «Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche», e all'art. 16 della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2, recante «Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore»).

2.7.– La Regione Abruzzo rileva, più in generale, che altre legislazioni regionali, puntualmente elencate, sono intervenute in materia di rete escursionistica regionale con contenuto normativo analogo a quello dell'impugnata legge abruzzese. La resistente porta ad esempio la legge della Regione Liguria 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria); la legge della Regione Veneto 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto); la legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate); infine, la già citata legge reg. Campania n. 2 del 2017.

2.8.– Conclusivamente, la difesa regionale ribadisce che, anche in considerazione della finalità di promozione e incentivazione del turismo montano e delle attività ad esso connesse, la legge regionale impugnata non si pone in contrasto con la legge n. 394 del 1991. Ciò, in particolare, perché tutte le previsioni impugnate, da un lato, non afferiscono alla gestione del territorio e alla relativa disciplina di utilizzo e, dall'altro, finiscono «per rafforzare la tutela ambientale e la salvaguardia delle caratteristiche naturali presenti nei sentieri e percorsi che costituiscono la REASTA».

3.– Con altro ricorso, notificato il 14-15 marzo 2017 e depositato il successivo 17 marzo 2017 (registro ricorsi n. 32 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell'art. 127 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost.

La disposizione impugnata è intervenuta sugli artt. 5 e 10 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, già impugnata con il ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2017.

A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, le nuove norme regionali «invadono ulteriormente la competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” e presentano vizi di legittimità costituzionale analoghi a quelli denunciati» con il citato ricorso.

3.1.– Dopo aver ricordato le censure espresse nel ricorso n. 27 del 2017, l'Avvocatura generale dello Stato censura, in primo luogo, l'art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, il quale,

mediante l'inserimento del comma 2-bis, ha modificato l'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016. Tale disposizione ha statuito che «[c]on atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, fra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la novella finirebbe per radicare in capo all'amministrazione regionale la competenza al compimento di «specifici atti di programmazione gestoria», i quali troverebbero applicazione anche all'interno dei parchi e delle riserve naturali statali, «senza alcuna previa intesa con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette». La norma regionale contrasterebbe, pertanto, con la legge n. 349 del 1991 e, specificamente, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12, i quali affidano agli Enti parco e ai soggetti gestori delle aree protette l'attività di gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché «l'autorizzazione all'esecuzione di interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali».

Poiché la REASTA interessa porzioni di territorio comprese sia all'interno sia all'esterno dei parchi nazionali, la possibilità che la Regione Abruzzo programmi o realizzi interventi all'interno delle aree protette, senza la previa intesa, sarebbe lesiva delle prerogative degli enti e degli organismi statali e dei relativi interessi affidati alle loro cure, non essendo sufficiente la mera collaborazione o un potere di proposta, per di più, non vincolante.

La norma impugnata consentirebbe, infatti, alla Regione di realizzare anche gli interventi in relazione ai quali gli Enti parco e gli organismi di gestione possono «non aver prestato il proprio consenso o, addirittura, avere manifestato il loro dissenso». Ciò si tradurrebbe nella lesione dello standard di tutela ambientale, il quale, viceversa, potrebbe essere salvaguardato «solo se alla mera “collaborazione” fosse sostituita la previsione di una necessaria, previa “intesa” con i soggetti gestori delle aree naturali».

3.1.1.– L'Avvocatura generale dello Stato precisa, poi, che «le considerazioni e i rilievi che precedono valgono non soltanto per i parchi nazionali, ma anche per le riserve naturali statali e, più in generale, per le aree naturali protette regionali».

I soggetti ai quali è affidata la gestione di tali aree non possono, pertanto, essere spogliati delle competenze che dispongono per gli interventi da attuarsi all'interno di queste; anche per tali organismi, infatti, le norme di principio statali prevedono strumenti di pianificazione e di regolamentazione analoghi a quelli previsti per gli enti parco statali.

3.1.2.– Da ultimo, il ricorrente lamenta il contrasto dell'art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017 anche con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza «nella misura in cui dispone (anche) di funzioni (già) affidate – dal legislatore statale esclusivamente competente per materia – ad altro soggetto pubblico», ossia agli enti parco o all'organismo di gestione.

3.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura altresì l'art. 1, comma 17, lettera c), della medesima legge regionale n. 4 del 2017, il quale ha sostituito l'art. 10, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016.

Quest'ultimo, nella sua formulazione originaria, demandava ad un'autorizzazione della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi, previsti dal comma 3 del medesimo articolo, destinati alla realizzazione delle attività di cui al comma 2.

Con la nuova formulazione, invece, il legislatore regionale ha demandato ad un atto dirigenziale, in fase di prima attuazione e nelle more dell'adozione del programma triennale degli interventi straordinari sulla

REASTA, l'indicazione delle attività da ritenersi prioritarie tra quelle elencate al comma 2 del medesimo articolo e l'individuazione dei soggetti cui affidare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre del 2016.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, in tal modo verrebbe del tutto illegittimamente attribuito all'Amministrazione regionale «il potere di porre in essere, senza alcuna previa intesa con gli enti e gli organismi gestori di aree naturali protette di pertinenza statale e regionale, atti di natura squisitamente programmatoria e gestoria», anche su porzioni di territorio ricadenti nel perimetro di parchi nazionali, riserve naturali statali e altre aree naturali protette. La normativa regionale censurata sarebbe pertanto in contrasto con la legge quadro e, in particolar modo, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9, 12 e 29, che affidano agli Enti parco e agli altri organismi gestori delle aree naturali protette l'attività di programmazione e di gestione di tutti gli interventi «in qualunque modo e in qualunque forma destinati ad interessare i rispettivi territori». Da ciò il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Per le stesse ragioni la norma impugnata contrasterebbe anche con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiché, nello specifico, disciplinerebbe funzioni pianificatorie, regolamentari e gestorie, che il legislatore statale – esclusivamente competente in materia – avrebbe già affidato ad un ente pubblico in forza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4.– Con atto depositato il 19 aprile 2017 si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che siano dichiarate non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale.

4.1.– La difesa regionale preliminarmente riassume i termini del giudizio instaurato con il ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2017, per ribadire che la normativa oggetto di impugnazione, mediante l'istituzione della REASTA, non ha affatto contenuto programmatorio e gestorio, ma semplici finalità promozionali dello sviluppo turistico montano, le quali – per espressa previsione dell'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 – sarebbero perseguite nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale. Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che le disposizioni regionali censurate avrebbero previsto «forme di collaborazione per la tenuta e per l'organizzazione della REASTA tra associazioni, enti ed istituzioni interessate, proprio in ragione delle specifiche competenze di cui queste sono titolari e delle funzioni a ciascuna affidate».

4.2.– In ordine alle diverse censure mosse all'art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, la difesa regionale ribadisce l'erroneità dei presupposti sui quali si fonderebbe l'impianto argomentativo del ricorrente: le norme avrebbero «natura meramente promozionale e finalità incentivante» e, pertanto, non potrebbero in alcun modo «risultare lesive delle competenze spettanti agli Enti parco in base alla disciplina statale in materia di aree protette».

Le uniche funzioni di carattere propriamente gestorio – così continua la resistente – sarebbero quelle rivolte alla gestione e all'aggiornamento della REASTA, che si sostanzierebbe nel censimento e nella ricognizione dell'insieme dei sentieri e dei percorsi e non già nella gestione ed utilizzo del territorio, che, al contrario, rimarrebbe «ovviamente di esclusiva pertinenza degli enti preposti», le cui funzioni non sarebbero state «disconosciute dalla normativa impugnata». Quest'ultima, peraltro, avendo ad oggetto attività di censimento ricognizione e aggiornamento della rete escursionistica non potrebbe neppure incidere su di esse.

4.3.– Quanto all'impugnazione dell'art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, la difesa regionale, richiamando le considerazioni svolte nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2017, ribadisce che le attività da esso previste non potrebbero in alcun modo interferire con la gestione dei parchi e delle aree protette o con la disciplina delle attività consentite al loro interno.

Alla luce di ciò, anche la disciplina del novellato comma 4 dell'art. 10, così come risultante dalla modifica introdotta dalla impugnata legge regionale, non atterrebbe a profili di programmazione e di gestione

diretta del territorio, in quanto non contemplerebbe la realizzazione di interventi diretti né di azioni da intendersi in senso stretto pianificatorie, bensì «azioni mirate a sostenere ed incentivare attività ed iniziative di natura promozionale».

A ciò la resistente aggiunge che, «sotto il profilo procedimentale», nella predisposizione del programma triennale degli interventi verrebbe assicurata la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti gestori degli enti parco e delle aree protette.

5.– In data 14 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale insiste per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte a questa Corte con i ricorsi iscritti ai numeri 27 e 32 del registro ricorsi 2017.

5.1.– La difesa dello Stato, dopo aver brevemente richiamato i motivi di doglianza presentati nei due precedenti ricorsi, ricorda che il legislatore regionale è intervenuto nuovamente sulla materia con la legge della Regione Abruzzo 25 maggio 2017, n. 33, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)». Tale legge, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (avvenuta il 7 giugno del 2017), ha modificato gli artt. 1, 5, 6, 7, 10 e 14 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Successivamente a tale ulteriore intervento normativo, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta di aver chiesto il differimento dell'udienza di trattazione, al fine di verificare sia la permanenza dell'interesse dello Stato alla trattazione dei ricorsi, sia se medio tempore le disposizioni impuginate avessero trovato applicazione.

5.2.– A seguito dei «contatti e delle interlocuzioni» con la Regione Abruzzo, secondo la difesa statale non vi sarebbero i presupposti per notificare atto di rinuncia alle impugnazioni, poiché le leggi reg. Abruzzo n. 42 del 2016 e n. 4 del 2017 avrebbero avuto esecuzione fino alla data di entrata in vigore della legge reg. Abruzzo n. 33 del 2017.

5.3.– In aggiunta a ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le modifiche introdotte non potrebbero ritenersi neppure interamente soddisfattive, poiché non contemplerebbero «espressamente» le riserve naturali statali e le aree naturali protette regionali, nonché i relativi strumenti pianificatori, regolatori e regolamentari.

In particolare, la difesa dello Stato si concentra sulla sola modifica introdotta dall'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 33 del 2017, il quale, inserendo il comma 1-bis all'interno dell'art. 10 della impugnata legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, ha previsto che «limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi». A parere dell'Avvocatura dello Stato, tale intervento non garantirebbe «una funzione amministrativa che è declinata dalla legislazione statale in forma di “nulla osta”», anche quando quest'ultimo è richiesto ai sensi dell'art. 13 della legge quadro. In forza del dettato normativo, infatti, la proposta dell'Ente parco, ove non condivisa, potrebbe essere unilateralmente superata dalla Regione in fase di adozione del programma. Ciò, peraltro, si evincerebbe dall'uso della particella disgiuntiva “o” nel testo della legge.

Per tali ragioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le modifiche normative introdotte con la legge reg. Abruzzo n. 33 del 2017, da un lato, non farebbero venir meno l'interesse all'impugnazione anche in considerazione del fatto che le disposizioni regionali impuginate avrebbero avuto medio tempore attuazione; dall'altro, dimostrerebbero la fondatezza dei motivi di impugnazione articolati nei precedenti ricorsi.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e all'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

Con successivo ricorso iscritto al n. 32 del registro ricorsi del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), il quale ha modificato rispettivamente gli artt. 5 e 10 della legge regionale n. 42 del 2016, già oggetto di impugnazione con il primo degli odierni ricorsi, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost.

2.– In considerazione dell'evidente connessione dei ricorsi, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché le varie disposizioni impugnate trovano tutte applicazione anche in relazione alle aree naturali protette, siano esse nazionali o regionali. L'istituita Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (da ora in poi: REASTA), infatti, interesserebbe tutto il territorio regionale, compresi i parchi nazionali oltre che le riserve naturali statali e i parchi regionali, la cui tutela è però disciplinata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) (da ora in poi: legge quadro). Tale legge, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve ricondursi alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di modo che le Regioni possono, al riguardo, determinare maggiori livelli di tutela, ma non derogare in peius alla legislazione statale. Le norme censurate, invece, presenterebbero – secondo il ricorrente – profili di contrasto con la normativa statale, tali da renderle costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In relazione ad alcune delle disposizioni censurate, il ricorrente lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. Per un verso, infatti, la mancata previsione di conformità al regolamento del parco delle attività volta a volta previste dalle norme censurate determinerebbe una lesione della potestà regolamentare statale, nella specie affidata, dalla legge quadro, a tale regolamento; per un altro, la mancata partecipazione degli Enti parco alla gestione e organizzazione della REASTA, per la parte in cui questa si sviluppa all'interno delle aree protette, pregiudicherebbe le funzioni amministrative che lo Stato, in materia di propria competenza, ha loro affidato.

La Regione Abruzzo si è costituita in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto di ambedue i ricorsi.

4.– Questa Corte, quando è stata chiamata a valutare la compatibilità costituzionale della normativa regionale istitutiva della rete sentieristica, pur avendo riconosciuto che tale normativa interessa ambiti riconducibili alla potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, ha affermato che la vocazione turistica (pur se univoca ed esclusiva) della legge regionale debba necessariamente essere «correlata (e subordinata) alle esigenze di tutela dell'ambiente» (così sentenza n. 121 del 2018).

La legislazione regionale, infatti, qualora incida sulle aree protette (siano esse nazionali o regionali) deve conformarsi ai principi fondamentali contenuti nella legge quadro, la quale – costantemente ricondotta

dalla giurisprudenza di questa Corte alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (da ultimo, sentenze n. 121 del 2018 e n. 74 del 2017) – detta gli standard minimi uniformi di tutela, «che le Regioni possono accompagnare con un surplus di tutela, ma non derogare in peius» (sentenza n. 121 del 2018).

In precedenti occasioni questa Corte ha già avuto modo di precisare come lo standard minimo uniforme di tutela, riguardante le aree naturali protette, si estrinsechi nella predisposizione da parte degli enti gestori di tali aree «di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione» dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 171 del 2012; nello stesso senso, le sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 263 e n. 44 del 2011).

Tale modello di tutela, imperniato appunto sull'istituzione di un ente gestore dell'area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali, è sostanzialmente replicato dalla normativa statale tanto per le riserve naturali statali quanto per le aree protette regionali, seppur per queste ultime la legislazione statale abbia predisposto un quadro normativo meno dettagliato.

È dunque necessario, ai fini della risoluzione delle odierne questioni di costituzionalità, verificare se le disposizioni regionali impugnate siano conformi ai principi fondamentali posti dalla legge quadro, poiché solo in tal caso il legittimo obiettivo di promozione del turismo potrà dirsi perseguito nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente.

5.– Prima di passare all'esame delle singole questioni, occorre rilevare che tutte le disposizioni censurate sono state modificate dalla legge della Regione Abruzzo 25 maggio 2017, n. 33, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)». Deve, quindi, essere preliminarmente valutata l'incidenza dello *ius superveniens* sulle questioni in esame.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la modifica della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre, per un verso, che lo *ius superveniens* sia satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e, per un altro, che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore (*ex plurimis*, sentenza n. 238 del 2018).

Nel caso di specie non si può escludere che le disposizioni censurate abbiano avuto medio tempore applicazione (*ex plurimis*, sentenze n. 185, n. 44 e n. 5 del 2018, n. 191, n. 170, n. 59 e n. 8 del 2017). L'assenza di qualsiasi indicazione da parte della Regione Abruzzo – la quale non ha depositato memorie in prossimità dell'udienza pubblica e, in tale sede, non ha neppure fornito alcun chiarimento – induce a ritenere non provata, infatti, la mancata applicazione delle norme censurate, anche in considerazione del loro tempo di vigenza. Non sussiste, pertanto, un presupposto imprescindibile per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Tanto premesso, possono ora prendersi in esame le singole questioni di legittimità costituzionale.

6.– L'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 disciplina la gestione e l'organizzazione del patrimonio escursionistico regionale, a traverso lo svolgimento di una serie di funzioni fra cui: la promozione dell'attività di validazione di nuovi sentieri e percorsi escursionistici; la formazione e il coordinamento della rete delle strutture ricettive; la predisposizione dei programmi di gestione della rete escursionistica, anche afferenti a percorsi a valenza regionale e al coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali; infine, l'approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'art. 10 della stessa legge.

Su tale art. 5 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso plurime questioni di legittimità costituzionale, in riferimento, nel complesso, agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

6.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato, innanzitutto, i commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), in quanto li ritiene invasivi della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», perché – non prevedendo che le funzioni di organizzazione e gestione da tali lettere disciplinate debbano essere esercitate, nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali, in conformità al piano del parco ed al regolamento del parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo – si pongono in contrasto con gli artt. 8, 11 e 12 della legge n. 394 del 1991.

La questione è fondata.

Questa Corte ha già posto in evidenza come «lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si articola nella previsione di strumenti regolatori delle attività esercitabili» all'interno delle aree protette (così da ultimo, la sentenza n. 74 del 2017; nello stesso senso, la sentenza n. 121 del 2018). Sono dunque il regolamento e il piano del parco (rispettivamente previsti agli artt. 11 e 12 della legge quadro) nonché le misure di salvaguardia dettate dal provvedimento istitutivo (art. 6 della legge quadro) a valutare la rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di tutela ambientale (sentenze n. 121 del 2018, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011, n. 44 del 2011).

L'art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e), ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA debbano essere esercitate, nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali, in conformità al piano del parco ed al regolamento del parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pone dunque in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.

6.1.1.– Le medesime disposizioni sono altresì censurate nella parte in cui non prevedono che la gestione e l'organizzazione della REASTA, anche quando questa si sviluppi all'interno di riserve naturali e aree protette regionali, sia conforme a quanto stabilito dai relativi strumenti gestori.

Anche tale questione è fondata.

La legge quadro, come si è visto, impone anche per le riserve naturali e le aree protette regionali un regolamento e un piano, cui devono conformarsi le attività che si svolgono all'interno di tali aree: di qui l'illegittimità delle norme impugnate, nella parte in cui non prevedono che la gestione e l'organizzazione della REASTA sia conforme a tali strumenti.

6.2.– L'art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 è censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, novamente perché invasivo della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», in quanto legittimerebbe interventi di tipo gestorio di diversi soggetti all'interno dei territori dei parchi nazionali senza il nulla osta dell'Ente parco, anche ove ritenuto necessario dall'art. 13 della legge quadro.

La questione è fondata.

Il nulla osta, al quale è subordinato il rilascio di concessioni o autorizzazioni di interventi, impianti ed opere all'interno del parco, è lo strumento nelle mani dell'Ente parco, per mezzo del quale questo può controllare che le attività siano conformi alle norme del piano e del regolamento del parco medesimo.

In forza della norma statale, l'Ente parco deve poter verificare che gli interventi che si intendono porre in essere sul territorio del parco siano conformi agli standard di tutela stabiliti dalla legge quadro, ossia alle norme del piano e del regolamento del parco.

Le disposizioni impugnate, nella parte in cui non prevedono che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco, si pongono pertanto in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.

6.2.1.– Le medesime disposizioni sono altresì censurate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che la pianificazione e la gestione della REASTA, anche quando questa si sviluppi all'interno di riserve naturali statali e aree protette regionali, sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori.

Le questioni sono inammissibili.

Il nulla osta, contrariamente al piano e al regolamento, non è espressamente previsto dalla legge quadro lì dove disciplina gli strumenti di tutela delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, sicché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente argomentare sull'estensione di tale istituto anche a tali aree protette. In linea con la costante giurisprudenza di questa Corte devono, pertanto, dichiararsi inammissibili le relative questioni, poiché sono del tutto carenti «del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale» (ex multis, sentenza n. 261 del 2017).

6.3.– L'art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 è, da ultimo, censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, poiché consente alle attività gestorie ivi disciplinate – ovverosia di pianificazione, promozione e realizzazione di interventi – di spiegare effetti anche sui territori delle aree naturali protette, così risultando idonee a pregiudicare le funzioni degli enti gestori di tali aree, cui la legge statale affida sia la gestione sia il controllo sulla conformità delle attività realizzate all'interno di queste ultime. Di qui la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., poiché le disposizioni impugnate, da un lato, sarebbero invasive della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e, dall'altro, pregiudicherebbero una funzione amministrativa affidata dallo Stato, in una materia di propria competenza esclusiva, agli enti gestori delle aree protette.

Le questioni non sono fondate.

L'accoglimento delle precedenti questioni, aventi ad oggetto l'art. 5 della legge regionale e dianzi esaminate, esclude che i programmi e gli interventi posti in essere da soggetti diversi dagli enti gestori possano valere all'interno delle aree protette ove non conformi al regolamento e al piano di dette aree. A seguito di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, le funzioni che la legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida all'amministrazione regionale non possono che svolgersi, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro. Vengono in tal modo salvaguardate le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree.

6.4.– L'accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l'art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e), h) ed i), della citata legge regionale, determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

7.– L'art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo una serie di funzioni e compiti di gestione dei percorsi, dei

sentieri e della segnaletica, fra i quali: il controllo, l'indicazione e il monitoraggio della segnaletica, l'attribuzione del numero identificativo sulle vie escursionistiche ovvero all'ingresso di cavità e torrenti, la manutenzione dei percorsi inseriti nella REASTA.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni attribuite ai soggetti indicati avrebbero natura «specificamente e immediatamente» gestoria, motivo per cui le norme contrasterebbero con la legge quadro, nella parte in cui trovano applicazione anche in riferimento ai parchi nazionali e alle altre aree protette, tanto statali quanto regionali, con la conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Le questioni sono fondate.

Come ripetutamente rilevato, deve ribadirsi che le funzioni disciplinate dalle disposizioni impugnate sono attribuite dalla legge quadro in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette, cui è inderogabilmente affidata dalla legge statale la tutela dei valori ambientali in dette aree a traverso l'approvazione del regolamento e del piano. Funzioni quali quelle disciplinate dalle norme censurate possono, in tutta evidenza, «avere non poco impatto sui valori ambientali e naturalistici che la legge quadro intende proteggere, affidando agli strumenti del regolamento e del piano per il parco la tutela di detti valori» (così sentenza n. 121 del 2018). Di qui l'incostituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui risultano applicabili anche all'interno delle aree naturali protette.

7.1.– Restano assorbite le questioni aventi ad oggetto il medesimo art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

8.– L'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida ai Comuni e all'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) una serie di funzioni di gestione della REASTA (fra cui: gestire la porzione di REASTA afferente al proprio territorio, presiedere all'ordinaria manutenzione di percorsi e sentieri, predisporre e approvare i programmi annuali di manutenzione ordinaria e stipulare convenzioni con forze dell'ordine e associazioni preposte all'attività di controllo e vigilanza).

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le norme sarebbero illegittime, nella parte in cui affidano una serie di funzioni di gestione diretta ai Comuni e alle ASBUC anche su porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali protette e, pertanto, di spettanza dei soggetti gestori di queste ultime. Di qui il contrasto con la legge quadro e la conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Le questioni sono fondate.

Come agevolmente si ricava dalla lettera delle disposizioni censurate, la legge regionale affida funzioni di gestione ai Comuni e alle ASBUC con riferimento ai territori rientranti nelle aree naturali protette: da un lato, è *expressis verbis* affidata la gestione della REASTA a tali soggetti e, dall'altro, è previsto che essi predispongano un programma di manutenzione ordinaria dei percorsi, ossia un programma volto a conservare la funzionalità e l'efficienza della REASTA, che deve essere necessariamente attuato mediante interventi sul territorio.

Da ciò, e per le ragioni ripetutamente esposte, deriva l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui trovano applicazione anche all'interno delle aree naturali protette.

8.1.– Restano assorbite le questioni aventi per oggetto l'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

9.– L'art. 10 della impugnata legge regionale n. 42 del 2016, al comma 1, prevede che la Regione Abruzzo approvi ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, previa

acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali, mentre, al comma 2, stabilisce i fini cui tale programma deve tendere.

Anche su tale articolo sono state promosse plurime questioni di legittimità costituzionale, in riferimento, nel complesso, agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. Le relative doglianze hanno contenuto analogo a quelle mosse contro l'art. 5 della medesima legge, di modo che la ratio decidendi, sottesa alla soluzione delle questioni di legittimità costituzionale concernenti quest'ultimo, può essere riferita anche alla decisione delle questioni ora in esame.

10.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene l'art. 10, comma 1, invasivo della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», perché, nella parte in cui trova applicazione alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari, dallo stesso disciplinato, sia rispettoso del regolamento e del piano, così incidendo sul nucleo di salvaguardia predisposto dagli artt. 11 e 12 della legge quadro.

Le questioni sono fondate.

Si è già più volte posto in evidenza quanto siano centrali, secondo la legge quadro, gli strumenti del regolamento e del piano per la tutela delle aree protette; la norma regionale, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, sia conforme al piano ed al regolamento, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pone, dunque, in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.

11.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresì, l'art. 10, commi 1 e 2, nella parte in cui prevede che gli interventi del piano triennale possano essere realizzati in assenza del nulla osta dell'Ente parco, benché, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991, questo risulti invece necessario. La norma ricavabile dal combinato disposto dei commi 1 e 2 violerebbe, pertanto, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La questione è fondata.

In forza degli argomenti già spesi con riguardo all'analogia censura mossa all'art. 5 della stessa legge regionale, la norma in esame, nella parte in cui non prevede che gli interventi all'interno dei territori dei parchi devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco, si pone in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro.

11.1.– L'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 è altresì censurato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la pianificazione e la gestione della REASTA, anche quando questa si sviluppi all'interno di riserve naturali statali e aree protette regionali, sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori.

Le questioni sono inammissibili, poiché, parimente a quanto rilevato riguardo all'analogia censura mossa contro l'art. 5 della legge regionale, sono del tutto carenti del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale.

12.– L'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 è altresì censurato perché, mediante la previsione del programma triennale degli interventi straordinari, la legge regionale affiderebbe «all'amministrazione regionale una rilevantissima funzione programmatica e gestoria» anche su porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali protette, siano esse parchi nazionali, riserve naturali statali o aree protette regionali. La norma sarebbe, pertanto, idonea a pregiudicare

le funzioni degli enti gestori di tali aree, cui la legge statale affida sia la gestione sia il controllo sulla conformità delle attività realizzate all'interno delle aree protette. Di qui la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., poiché la disposizione impugnata, da un lato, sarebbe invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e, dall'altro, pregiudicherebbe una funzione amministrativa affidata dallo Stato, in una materia di propria competenza esclusiva, agli enti gestori delle aree protette.

Le questioni non sono fondate, in riferimento tanto ai parchi nazionali quanto alle altre aree naturali protette, per le medesime ragioni esposte in relazione alle analoghe questioni che investono l'art. 5 della medesima legge regionale.

L'accoglimento delle precedenti questioni, aventi ad oggetto l'art. 10, commi 1 e 2, della citata legge regionale e dianzi esaminate, escludendo che il programma triennale degli interventi straordinari possa trovare applicazione anche all'interno di tali aree protette ove non sia conforme al regolamento e al piano, consente di salvaguardare le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree.

12.1.– L'accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, determina l'assorbimento delle ulteriori censure riferite agli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

13.– L'art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale, il relativo regolamento attuativo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri reputa la norma invasiva della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», poiché affida al regolamento regionale la disciplina di diversi oggetti che, con riferimento al territorio delle aree protette, sono di competenza del regolamento e del piano del parco. Per analoghe ragioni, esse sarebbero costituzionalmente illegittime anche nella parte in cui si rivolgono a porzioni di territorio incluse nel perimetro di riserve naturali statali e aree protette regionali.

Le questioni sono fondate.

Gli oggetti su cui, secondo le disposizioni in esame, il regolamento attuativo dovrebbe statuire (dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri, ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA) rientrano in attività che, come si è invero già visto, spetta al regolamento e al piano delle aree protette disciplinare.

13.1.– Restano assorbite le ulteriori questioni aventi ad oggetto l'art. 14, comma 2, lettere a), b), ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, riferite all'art. 117, sesto comma, Cost.

14.– Devono ora essere scrutinate le questioni concernenti l'art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2017.

15.– L'art. 1, comma 17, lettera a), della citata legge regionale ha modificato l'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, inserendo il comma 2-bis. La norma censurata statuisce che il dirigente della struttura regionale competente in materia può stabilire quali, fra le attività previste dallo stesso art. 5, siano da ritenere prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, «provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione finirebbe per radicare in capo all'amministrazione regionale la competenza al compimento di «specifici atti di programmazione gestoria», i quali troverebbero applicazione anche all'interno dei parchi, delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, «senza alcuna "previa intesa" con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette». La norma regionale contrasterebbe, pertanto, con la legge n. 394 del 1991 e, specificamente, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12, della citata legge, i quali affidano agli enti parco ed ai soggetti gestori delle aree protette l'attività di gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché «l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali». Con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Le questioni sono fondate.

In forza di quanto previsto dalla normativa quadro statale, devono essere gli enti gestori delle aree protette, a traverso gli strumenti regolatori (regolamento e piano), a stabilire non solo quali attività possono compiersi, ma altresì i tempi e i modi di svolgimento di queste, all'interno delle aree protette.

15.1.– Restano assorbite le ulteriori questioni aventi per oggetto l'art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

16.– L'art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017 ha modificato l'art. 10 della legge regionale n. 42 del 2016, sostituendo il comma 4.

Con tale modifica, il legislatore regionale ha demandato ad un atto dirigenziale, in fase di prima attuazione e nelle more dell'adozione del programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, l'indicazione delle attività da ritenere prioritarie tra quelle elencate al comma 2 del medesimo articolo e l'individuazione dei soggetti cui affidare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.

Similmente a quanto rilevato per la modifica apportata all'art. 5 della legge regionale n. 42 del 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che in tal modo si sarebbe radicata in capo all'amministrazione regionale la competenza al compimento di «specifici atti di programmazione gestoria», i quali troverebbero applicazione anche all'interno delle aree protette, «senza alcuna previa intesa con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette».

Le questioni sono fondate per le medesime ragioni esposte riguardo all'analogha questione concernente il comma 2-bis dell'art. 5: è agli enti gestori delle aree protette che la normativa statale riconosce la competenza a individuare le modalità di svolgimento delle attività che possono compiersi all'interno di tali aree.

16.1.– Restano assorbite le ulteriori questioni aventi per oggetto l'art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano», nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti), che ha inserito il comma 2-bis all'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte relativa alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, in relazione alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.